

Codice A1705C

D.D. 3 marzo 2026, n. 210

Reg. (UE) 2021/2115, Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027, CSR della Regione Piemonte per lo sviluppo rurale con il sostegno del fondo FEASR. Interventi SRA-ACA: 01, 03, 04, 05, 06, 08 azione 3, 10, 12, 13, 14, 17, 22, 24. Disposizioni applicative per la campagna 2026 riguardanti le domande di pagamento



ATTO DD 210/A1705C/2026

DEL 03/03/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1705C - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese

OGGETTO: Reg. (UE) 2021/2115, Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027, CSR della Regione Piemonte per lo sviluppo rurale con il sostegno del fondo FEASR. Interventi SRA-ACA: 01, 03, 04, 05, 06, 08 azione 3, 10, 12, 13, 14, 17, 22, 24. Disposizioni applicative per la campagna 2026 riguardanti le domande di pagamento

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che reca norme sul sostegno ai piani strategici, finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che gli Stati membri redigono nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC), e che, inoltre, abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

considerato in particolare l'articolo 70 del Regolamento (UE) n.2021/2115 che riguarda gli impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e), f), del medesimo Regolamento ossia contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità;

tenuto conto, inoltre, dell'art. 31 del medesimo regolamento a favore dei regimi volontari per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali («regimi ecologici»);

richiamati, inoltre, i seguenti regolamenti dell'Unione:

- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;
- Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e s.m.i., che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la

protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

- Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 e ss.mm.ii. che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione, del 27 luglio 2022, che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;
- Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni;
- Regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2025 recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni.

Tenuto conto che:

- la PAC per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico Piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia), sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e l'art. 104 del Regolamento (UE) 2021/2115 prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabiliti a livello regionale";
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 e in ultimo, a seguito di modifica, con Decisione C(2026)745 dell'11 febbraio 2026; il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023 e, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include le schede contenenti "elementi stabiliti a livello regionale" per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome possono attivare sul proprio territorio;
- Rete Rurale Nazionale ha predisposto le "Linee guida per la redazione e l'adozione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027. Novembre 2022" e tali CSR riportano le declinazioni della strategia a livello regionale, evidenziando la specificità delle scelte che caratterizzeranno l'attuazione degli interventi sul territorio di riferimento;
- il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 prevede, tra l'altro, interventi che comportano impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione di cui all'art. 70 del Regolamento

(UE) 2021/2115, connessi alle superfici e/o alle Unità di bestiame adulto (UBA) o ad altre unità di riferimento. Tali interventi sono denominati SRA e, nell'ambito di tale categoria, gli interventi agro-climatico-ambientali sono in breve denominati ACA; il CSR nella versione 5 vigente è stato adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 2-941 del 31 marzo 2025, nelle more dell'adeguamento al PSP vigente.

Considerato, altresì, che detti interventi SRA-Agro-Climatico-Ambientali (ACA), contribuiscono al perseguimento dei seguenti obiettivi strategici (SO) della PAC:

- SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile;
- SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

Visto che gli interventi SRA-ACA, in taluni casi suddivisi in azioni, selezionati dall'Amministrazione regionale per la loro valenza rispetto ai fabbisogni e alle potenzialità del contesto regionale, sono i seguenti:

- SRA01-ACA 1 Produzione integrata,
- SRA03-ACA 3, azione 1 Adozione di tecniche di Semina su sodo/No tillage e azione 2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione/Minimum tillage e/o Lavorazione a bande/ Strip tillage,
- SRA04-ACA 4 Apporto di sostanza organica dei suoli,
- SRA05-ACA 5 Inerbimento colture arboree, azione 1 Inerbimento totale e azione 2 Inerbimento parziale,
- SRA06-ACA 6 Cover crops,
- SRA08-ACA 8 azione 3 Gestione pascoli permanenti,
- SRA10-ACA 10 Supporto alla gestione di investimenti non produttivi,
- SRA12-ACA 12 Colture a perdere corridoi ecologici,
- SRA13-ACA 13 Impegni specifici gestione effluenti zootecnici,
- SRA14-ACA 14 Allevatori custodi dell'agrobiodiversità,
- SRA16-ACA 16 Conservazione agrobiodiversità-Banche del Germoplasma,
- SRA17-ACA 17 Impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica,
- SRA18-ACA 18 Impegni per l'apicoltura,
- SRA22-ACA 22 Impegni specifici risaie,
- SRA24-ACA 24 Pratiche agricoltura di precisione.

Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale che, a partire dal 2023, hanno disposto l'attivazione di bandi per le SRA-ACA – definendo di volta in volta gli interventi/azioni interessati, le relative risorse finanziarie, le condizioni e i criteri di selezione delle domande - e le conseguenti determinazioni dirigenziali del Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile che negli anni scorsi hanno definito le disposizioni per le domande di nuova adesione agli impegni pluriennali, tuttora in fase di svolgimento, in quanto ammissibili e finanziabili:

- per il 2023, la DGR n. 1-6605 del 16 marzo 2023 e s.m.i. e la determinazione dirigenziale n. 309 del 05 aprile 2023 e s.m.i., riferita ai fini del presente provvedimento agli Interventi SRA-ACA: 01, 03-Azione 2, 05 – Azioni 1 e 2, 06, 08 (Azione 3), 14, 17 e 24;
- per il 2024, le:
 - DGR n. 12-8284 dell'11 marzo 2024 e s.m.i. e la determinazione dirigenziale n. 200/A1705B/2024 del 19 marzo 2024 e s.m.i., riferita, ai fini del presente provvedimento, agli Interventi SRA ACA: 10, 12, 17 e 22;

- DGR n. 26-8348 del 25 marzo 2024 e s.m.i. e la determinazione dirigenziale n. 226/A1705B/2024 del 27 marzo 2024 e s.m.i., riferita, ai fini del presente provvedimento, all'Intervento SRA- ACA01;
- per il 2025, la DGR n. 5-846 del 3 marzo 2025 e s.m.i. e la determinazione dirigenziale n. 266 del 26 marzo 2025 e s.m.i., riferita ai fini del presente provvedimento agli Interventi SRA-ACA: 03-Azione 1, 04, 08 (Azione 3), 13 e 14 (che destina gli importi stabiliti dalla citata DGR a copertura dei primi 4 anni di impegno delle domande ammissibili e finanziabili);

vista la D.G.R. n. 37-1089 del 6 maggio 2025 con la quale è stata approvata la nuova organizzazione delle Strutture dirigenziali del ruolo della Giunta Regionale, che prevede, tra l'altro, il Settore "A1705C Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese" al quale sono state attribuite le stesse attività per le medesime materie che erano già in capo al Settore "A1705B Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile";

precisato che per il finanziamento delle annualità successive alla prima sono impiegate per ogni intervento, oggetto dei bandi 2023, 2024 e 2025, quota parte delle risorse assegnate dalle DGR sopra citate, e che esse sono finanziate mediante tre quote:

- la quota UE a carico del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), pari al 40,70% della spesa pubblica cofinanziata,
- la quota Stato, pari al 41,51% della spesa pubblica cofinanziata,
- la quota Regione, pari al 17,79% della spesa pubblica cofinanziata.

Specificato che il pagamento per lo svolgimento degli impegni di gestione è concesso ai sensi dell'art. 70, par. 3 del regolamento (UE) 2021/2115, in quanto essi:

- a) vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme BCAA stabilite ai sensi del capo I, sezione 2;
- b) oltrepassano i requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché gli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione;
- c) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/2115;
- d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 31 del Regolamento (UE) 2021/2115 (detti Ecoschemi).

Viste le seguenti norme nazionali, che hanno rilevanza per i pagamenti dello sviluppo rurale e particolarmente per gli interventi soggetti al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), quali le SRA-ACA:

- il decreto interministeriale n. 664304 del 28 dicembre 2022 "Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116";
- il decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. prot. 147385 che reca la disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, ha inoltre individuato il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale;
- il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 marzo 2023,

n. 185145 che modifica il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti" e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";

- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 maggio 2023, n. 263980 recante "Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 recante "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune";
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 28 giugno 2023 n. 337220 recante "Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, n. 410739, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC)" compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità;
- il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola";
- il decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 26 febbraio 2024, n. 93348 "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027";
- il decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 28 giugno 2024, n. 289235, recante " Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024".

Preso atto del Decreto dell'Autorità di gestione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 prot. 0550630 in data 6 ottobre 2023 mediante il quale sono state approvate, ai sensi dell'articolo 12, comma 6 del D.M. n. 410739 del 4 agosto 2023, le linee guida per l'individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure ed agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e a capo;

visto che l'Autorità di gestione regionale del CSR 2023-2027 e del PSR 2014-2022 con

Determinazione n. 979 del 20 novembre 2023 e s.m.i. ha individuato gli “Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppio finanziamento a carico di fondi del bilancio della U.E. in caso di potenziale sovrapposizione dei pagamenti per gli impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023-2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di attuazione e/o con gli Ecoschemi”;

evidenziato che il premio riconoscibile potrà essere ridotto in caso di sovrapposizione con altri finanziamenti della politica agricola comune onde evitare sovracompensazioni e che il riferimento per il calcolo e l'applicazione della riduzione è la citata DD n. 979 del 20 novembre 2023 dell'Autorità di gestione del CSR 2023-2027 e del PSR 2014-2022;

ritenuto necessario ribadire ai beneficiari delle SRA-ACA (o a soggetti subentrati ad essi) gli impegni degli interventi cui hanno aderito nel 2023 e/o nel 2024 e/o nel 2025, nonché le ulteriori specifiche e gli aggiornamenti della normativa dell'Unione europea, statale e regionale o altri adempimenti rilevanti per gli impegni assunti;

specificato che il presente provvedimento reca, inoltre, disposizioni ai titolari delle domande in oggetto:

- circa le interazioni tra gli impegni e gli obblighi da rispettare nel caso aderiscano pure al sostegno degli interventi sotto forma di pagamenti diretti (capo II del Regolamento (UE) 2021/2115) o sotto forma di pagamenti annuali del PSR 2014-2022 (articolo 28 del Regolamento (UE) 1305/2013);
- riguardo alle eventuali riduzioni di premio per gli impegni che si sovrappongono tra le SRA, gli Ecoschemi e le operazioni agro-climatico-ambientali ai sensi del PSR 2014-2022 individuate dalla D.D. 20 novembre 2023, n. 979 e s.m.i. dell'Autorità regionale di gestione del CSR 2023-2027;
- riguardo alle eventuali riduzioni o esclusioni dal pagamento a causa del mancato rispetto di impegni, criteri e altri obblighi, ai sensi delle norme dell'unione europea, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, del Decreto del Masaf n. 93348 del 26 febbraio 2024, in attuazione della determinazione n. 312 del 19 aprile 2024 e s.m.i. del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027 e definite mediante i provvedimenti attuativi (determinazioni dirigenziali);

stabilito, pertanto, in riferimento agli interventi SRA-ACA: 01, 03 (azioni 1 e 2), 04, 05, 06, 08 azione 3, 10, 12, 13, 14, 17, 22, 24 per le rispettive domande di pagamento dell'anno 2026, alla cui presentazione sono tenuti i titolari di domande di aiuto presentate nel 2023, nel 2024, nel 2025, risultate ammissibili a finanziamento nelle rispettive graduatorie, o soggetti che ad essi sono subentrati negli impegni:

- di approvare le disposizioni comprese nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
- di rinviare, per quanto non previsto dal presente provvedimento, alle disposizioni dell'Organismo pagatore Arpea, che indicano, tra l'altro, la definizione del termine ultimo di presentazione delle domande di cui trattasi, conformemente al termine stabilito dal Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

viste la legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 e s.m.i., che ha istituito l'Organismo per le erogazioni di aiuti, contributi e premi comunitari destinati all'agricoltura piemontese e la legge regionale 13 novembre 2006 n. 35, che ha previsto all'art. 12 la trasformazione dell'Organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA);

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25 gennaio 2008, che a decorrere dal 1° febbraio 2008 ha riconosciuto l'ARPEA, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006, quale Organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte;

visto il regolamento di funzionamento dell'ARPEA., il quale prevede tra l'altro che l'Agenzia:

- possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- possa delegare a soggetti esterni (anche alle strutture della Regione Piemonte), sulla base di

apposite convenzioni, alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico,
- emani manuali/disposizioni in merito alle procedure per la gestione delle domande.

vista la determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027 n. 769 in data 18 settembre 2023 “Stipula di accordi tra i settori della Regione Piemonte e l’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura, ex art. 6 dello Statuto approvato con D.G.R. n. 41-5776/2007 e modificato con DGR 28 maggio 2021, n. 31-3313 nell’ambito del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027, e pertinenti disposizioni operative”.

Dato atto che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno essere integrate e/o modificate dal Settore competente anche in conseguenza delle disposizioni dell’ARPEA e in relazione alle eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune;

attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8-8111 del 25/01/2024;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- la D.G.R. n. 20-6877 del 15 maggio 2023 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della D.G.R. 4 febbraio 2022, n. 15-4621";
- la DGR n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 avente ad oggetto "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021" che include le misure di prevenzione della corruzione;

DETERMINA

in riferimento agli interventi SRA-ACA del PSP 2023-2027 per l’Italia approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 e, a seguito di modifiche, in ultimo approvato con Decisione C(2026)745 dell’11 febbraio 2026, come integrato dal CSR della Regione Piemonte, adottato con D.G.R. n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 e, in ultimo approvato con DGR n. 2-941 del 31 marzo 2025 nelle more dell’adeguamento al PSP:

1. di approvare le disposizioni applicative per le domande di pagamento che nel 2026 sono tenuti a presentare gli imprenditori agricoli titolari (o quanti sono subentrati negli impegni) di domande presentate per la prima volta nel 2023 e/o nel 2024 e/o 2025 che sono risultate ammissibili a finanziamento nelle rispettive graduatorie, contenute nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale, composto dalle seguenti parti:

PARTE I - PARTE GENERALE,

PARTE II - INTERVENTI E RELATIVI IMPEGNI,

PARTE III - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE e

PARTE IV - PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI;

2. di specificare che le disposizioni di cui al punto 1. riguardano gli impegni ai sensi di uno o più dei seguenti interventi:

- SRA-ACA01 Produzione integrata,
- SRA-ACA03, Azione 1 Adozione di tecniche di Semina su sodo/No tillage e Azione 2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione/Minimum tillage e/o Lavorazione a bande/Strip tillage,
- SRA-ACA04 Apporto di sostanza organica dei suoli,
- SRA-ACA05 Inerbimento colture arboree, Azione 1 Inerbimento totale e Azione 2 Inerbimento parziale,
- SRA-ACA06 Cover crops,
- SRA-ACA08, Azione 3 Gestione pascoli permanenti,
- SRA-ACA10 Gestione attività infrastrutture ecologiche,
- SRA-ACA12 Colture a perdere, corridoi ecologici, fasce ecologiche,
- SRA-ACA13 Impegni specifici gestione effluenti zootecnici,
- SRA-ACA14 Allevatori custodi dell'agrobiodiversità,
- SRA-ACA17 Impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica,
- SRA-ACA22 Impegni specifici risaie,
- SRA-ACA24 Pratiche agricoltura di precisione;

che sono stati intrapresi:

- nel 2023, alle condizioni specificate dalla DGR n. 1-6605 del 16 marzo 2023 e s.m.i. e dalla determinazione dirigenziale n. 309 del 05 aprile 2023 e s.m.i., riferita ai fini del presente provvedimento agli Interventi SRA ACA: 01, 03 - Azione 2, 05 – Azioni 1 e 2, 06, 08 - Azione 3, 14, 17 e 24 e/o
- nel 2024, alle condizioni specificate dalle:
 - DGR n. 12-8284 del 11.03.2024 e s.m.i. e dalla determinazione dirigenziale n. 200/A1705B/2024 del 19/03/2024 e s.m.i., riferita, ai fini del presente provvedimento, agli Interventi SRA-ACA: 10, 12, 17 e 22,
 - DGR n. 26-8348 del 25.03.2024 e s.m.i. e dalla determinazione dirigenziale n. 226/A1705B/2024 del 27/03/2024 e s.m.i., riferita, ai fini del presente provvedimento, all'Intervento SRA-ACA01;
- nel 2025, alle condizioni specificate dalla DGR n. 5-846 del 03 marzo 2025 e s.m.i. e dalla determinazione dirigenziale n. 266 del 26 marzo 2025 e s.m.i., riferita ai fini del presente provvedimento agli Interventi SRA-ACA: 03-Azione 1, 04, 08 – Azione 3, 13 e 14 (che destina gli importi stabiliti dalla citata DGR a copertura dei primi 4 anni di impegno delle domande ammissibili e finanziabili);

3. di ribadire nell'Allegato 1: gli impegni degli interventi di cui al punto 2., altri adempimenti rilevanti, gli aggiornamenti della normativa dell'Unione europea, statale e regionale, i criteri di ammissibilità e i livelli di premio contenuti nel CSR 2023-2027 della Regione Piemonte;

4. di stabilire che l'agricoltore non ha nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della

Regione, dell'Organismo Pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso in cui non sia possibile erogare il premio per mancata approvazione delle modifiche dell'intervento/azione da parte della Commissione europea o vengano approvate modificazioni tali da non consentire il riconoscimento o il pagamento dell'intero importo del premio stesso;

5. di specificare che i pagamenti possono essere erogati se, ai sensi dell'art. 70, par. 3 del reg. (UE) 2021/2115, essi:
 - a) vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme BCAA stabilite ai sensi del capo I, sezione 2;
 - b) oltrepassano i requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché gli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione;
 - c) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/2115;
 - d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 (detti Ecoschemi);
6. di fornire indicazioni e recare disposizioni ai titolari delle domande in oggetto:
 - circa le interazioni tra gli impegni e gli obblighi da rispettare nel caso aderiscano pure al sostegno degli interventi sotto forma di pagamenti diretti (capo II del Regolamento (UE) 2021/2115) o sotto forma di pagamenti annuali del PSR 2014-2022 (articolo 28 del Regolamento (UE) 1305/2013),
 - riguardo alle eventuali riduzioni di premio per gli impegni che si sovrappongono tra le SRA-ACA, gli Ecoschemi e le operazioni agro-climatico-ambientali ai sensi del PSR 2014-2022, regolamentate per la Regione Piemonte dalla Determinazione dell'Autorità regionale del PSR 2014-2022 e del CSR 2023-2027 n. 979 del 20 novembre 2023 e s.m.i.;
 - nonché riguardo alle eventuali riduzioni o esclusioni dal pagamento a causa del mancato rispetto di impegni, criteri e altri obblighi, ai sensi delle norme dell'Unione europea, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, del Decreto del Masaf n. 93348 del 26.02.2024, in attuazione della determinazione n. 312 del 19 aprile 2024 e s.m.i. del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027 e definite mediante i provvedimenti attuativi (determinazioni dirigenziali);
7. di rinviare, per quanto non previsto dal presente provvedimento, alle disposizioni dell'Organismo pagatore Arpea, che indicano, tra l'altro, la definizione del termine ultimo di presentazione delle domande di cui trattasi, conformemente al termine stabilito dal Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
8. di stabilire che le disposizioni contenute nell'Allegato 1 alla presente determinazione potranno essere modificate o integrate dal Settore competente della Direzione Agricoltura e cibo, anche in relazione a disposizioni di ARPEA e di eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune.

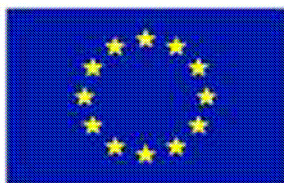
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte", e dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120

giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

LA DIRIGENTE (A1705C - Programmazione e coordinamento
sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo
Agricolo Piemontese)
Firmato digitalmente da Anna Maria Valsania

Allegato



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste



DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO

Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e da ultimo modificato con Decisione C(2026)745 dell'11 febbraio 2026
Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027, adottato con DGR n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 e da ultimo modificato con DGR n. 2-941 del 31 marzo 2025, nelle more del suo adeguamento al PSP

Interventi SRA – ACA (Agro-climatico-ambientali)

(art. 70 del reg. (UE) 2021/2115 per il sostegno allo sviluppo rurale)

ANNO 2026

**DISPOSIZIONI PER LE DOMANDE DI PAGAMENTO
relative agli INTERVENTI SRA-ACA:
01, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 12, 13, 14, 17, 22 e 24**

NOTA: Nelle presenti disposizioni si riportano con evidenziazione di colore verde le modifiche rilevanti rispetto al bando o alle disposizioni dell'anno precedente

INDICE

PARTE I – PARTE GENERALE	1
1.1. DEFINIZIONI	1
1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)	3
1.3. FINALITÀ DELLE SRA ACA	4
1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA	4
1.5. PREMI CONCEDIBILI	4
1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	5
1.7. BENEFICIARI E DURATA DEGLI IMPEGNI	5
1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO	6
1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ	16
1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE	16
1.11. VARIABILITÀ O IMMUTABILITÀ DEGLI APPEZZAMENTI, AUMENTI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE O DEL NUMERO DI CAPI DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO	16
1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO	19
1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO	20
1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA	21
1.15. TABELLA CUMULABILITÀ AGGIORNATA	21
PARTE II – INTERVENTI E RELATIVI IMPEGNI	22
2.1. SRA – ACA01 PRODUZIONE INTEGRATA	22
2.1.1. ACA01 - Informazioni generali	22
2.1.2. ACA01 - Tipologia di beneficiari	22
2.1.3. ACA01 - Criteri di ammissibilità	23
2.1.4. ACA01 - Impegni	23
2.1.5. ACA01 - Altri obblighi	28
2.1.6. ACA01 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi	29
2.1.7. ACA01 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione	30
2.1.7.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027	30
2.1.7.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022	30
2.1.7.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)	31
2.1.8. ACA01 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi	31
2.2. SRA – ACA03 TECNICHE LAVORAZIONE RIDOTTA DEI SUOLI	32
2.2.1. ACA03 - Informazioni generali	32
2.2.2. ACA03 - Tipologia di beneficiari	32
2.2.3. ACA03 - Criteri di ammissibilità	33
2.2.3.1. Azione 3.1	33
2.2.3.2. Azione 3.2	33
2.2.4. ACA03 - Impegni	33
2.2.4.1. Azione 3.1	33
2.2.4.2. Azione 3.2	37
2.2.5. ACA03 - Altri obblighi	40
2.2.6. ACA03 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi	41
2.2.6.1. Azione 3.1	41
2.2.6.2. Azione 3.2	41
2.2.7. ACA03 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione	42

2.2.7.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027	42
2.2.7.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022	43
2.2.7.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)	43
2.2.8. ACA03 - Documentazione da allegare alla domanda di pagamento	44
2.2.9. ACA03 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi	44
2.3. SRA – ACA04 APPORTO DI SOSTANZA ORGANICA NEI SUOLI	45
2.3.1. ACA04 - Informazioni generali.....	45
2.3.2. ACA04 - Tipologia di beneficiari	45
2.3.3. ACA04 - Criteri di ammissibilità	45
2.3.4. ACA04 - Impegni.....	46
2.3.5. ACA04 - Altri obblighi.....	50
2.3.6. ACA04 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi	50
2.3.7. ACA04 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione	51
2.3.7.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027	51
2.3.7.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022	51
2.3.7.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)	52
2.3.8. Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi	52
2.4. SRA – ACA05 - INERBIMENTO COLTURE ARBOREE	53
2.4.1. ACA05 - Informazioni generali.....	53
2.4.2. ACA05 - Tipologia di beneficiari	53
2.4.3. ACA05 - Criteri di ammissibilità	54
2.4.4. ACA05 - Impegni.....	54
2.4.4.1. Azione 5.1	54
2.4.4.2. Azione 5.2	56
2.4.5. ACA05 - Disposizioni attuative e modalità di applicazione dell'intervento in caso di nuovi impianti, reimpianti o modifica dell'uso del suolo	58
2.4.6. ACA05 - Altri obblighi.....	58
2.4.7. ACA05 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi	58
2.4.8. ACA05 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione	59
2.4.8.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027	59
2.4.8.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022	59
2.4.8.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)	59
2.4.9. ACA05 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi	60
2.5. SRA – ACA06 INTRODUZIONE DELLE COLTURE DI COPERTURA	61
2.5.1. ACA06 - Informazioni generali.....	61
2.5.2. ACA06 - Tipologia di beneficiari	61
2.5.3. ACA06 - Criteri di ammissibilità	61
2.5.4. ACA06 - Impegni.....	62
2.5.5. ACA06 - Altri obblighi.....	65
2.5.6. ACA06 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi	65
2.5.7. ACA06 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione	66
2.5.7.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027	66
2.5.7.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022	66
2.5.7.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)	66
2.5.8. ACA06 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi	67
2.6. SRA – ACA08 GESTIONE PRATI E PASCOLI PERMANENTI.....	68
2.6.1. ACA08 - Informazioni generali.....	68
2.6.2. ACA08.3 - Tipologia di beneficiari	69

2.6.3. ACA08.3 - Criteri di ammissibilità.....	69
2.6.4. ACA08.3 - Impegni.....	69
2.6.5. ACA08.3 - Altri obblighi.....	73
2.6.6. ACA08.3 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi	73
2.6.7. ACA08.3 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione	73
2.6.7.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027	73
2.6.7.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022	73
2.6.7.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)	73
2.6.8. ACA08.3 - Documentazione da allegare alla domanda	74
2.6.9. ACA08.3 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi.....	74
2.7. SRA - ACA10 GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE.....	76
2.7.1. ACA10 - Informazioni generali.....	76
2.7.2. ACA10 - Tipologia di beneficiari	77
2.7.3. ACA10 - Criteri di ammissibilità	77
2.7.4. ACA10 - Impegni.....	78
2.7.5. ACA10 - Altri obblighi.....	89
2.7.6. ACA10 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi	89
2.7.7. CA10 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione	89
2.7.7.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027	89
2.7.7.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022	89
2.7.7.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)	89
2.7.8. ACA10 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi.....	90
2.8. SRA - ACA12 COLTURE A PERDERE, CORRIDOI ECOLOGICI, FASCE ECOLOGICHE.....	91
2.8.1. ACA12 - Informazioni generali.....	91
2.8.2. ACA12 - Tipologia di beneficiari	92
2.8.3. ACA12 - Criteri di ammissibilità	92
2.8.4. ACA12 - Impegni.....	92
2.8.5. ACA12 - Altri obblighi.....	96
2.8.6. ACA12 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi	96
2.8.7. ACA12 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione	96
2.8.7.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027	96
2.8.7.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022	96
2.8.7.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)	97
2.8.8. ACA12 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi.....	97
2.9. SRA - ACA13 IMPEGNI SPECIFICI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI AMMONIACA DI ORIGINE ZOOTECNICA E AGRICOLA	98
2.9.1. ACA13 - Informazioni generali.....	98
2.9.2. ACA13 - Tipologia di beneficiari	98
2.9.3. ACA13 - Criteri di ammissibilità	99
2.9.3.1. Azione 13.1	99
2.9.3.2. Azione 13.2	101
2.9.4. ACA13 - Impegni.....	103
2.9.5. ACA13 - Altri obblighi.....	105
2.9.6. ACA13 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi	106
2.9.7. ACA13 - Documentazione da allegare alla domanda di pagamento.....	106
2.9.8. ACA13 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione	107
2.9.8.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027	107
2.9.8.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022	107
2.9.8.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)	108

2.9.9. ACA13 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi	108
2.10. SRA – ACA14 ALLEVATORI CUSTODI DELL'AGROBIODIVERSITA'	109
2.10.1. ACA14 - Informazioni generali	109
2.10.2. ACA14 - Tipologia di beneficiari	109
2.10.3. ACA14 - Criteri di ammissibilità	109
2.10.4. ACA14 - Impegni.....	109
2.10.5. ACA14 - Altri obblighi.....	111
2.10.6. ACA14 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi	111
2.10.7. ACA14 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione	111
2.10.7.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027	111
2.10.7.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022	111
2.10.7.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)	112
2.10.8. ACA14 - Documentazione da allegare alla domanda	112
2.10.9. ACA14 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi	112
2.11. SRA – ACA17 IMPEGNI SPECIFICI DI CONVIVENZA CON GRANDI CARNIVORI.....	113
2.11.1. ACA17 - Informazioni generali	113
2.11.2. ACA17 - Tipologia di beneficiari	113
2.11.3. ACA17 - Criteri di ammissibilità	113
2.11.4. ACA17 - Impegni.....	114
2.11.5. ACA17 - Altri obblighi.....	116
2.11.6. ACA17 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi	116
2.11.7. ACA17 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione	117
2.11.7.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027	117
2.11.7.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022	117
2.11.7.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)	117
2.11.8. ACA17 - Documentazione da allegare alla domanda	117
2.11.9. ACA17 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi	118
2.12. SRA – ACA22 IMPEGNI SPECIFICI RISAIE.....	119
2.12.1. ACA22 - Informazioni generali	119
2.12.2. ACA22 - Tipologia di beneficiari	120
2.12.3. ACA22 - Criteri di ammissibilità	120
2.12.4. ACA22 - Impegni.....	120
2.12.5. ACA22 - Altri obblighi.....	125
2.12.6. ACA22 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi	126
2.12.7. ACA22 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione	127
2.12.7.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027	127
2.12.7.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022	127
2.12.7.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)	128
2.12.8. ACA22 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi	128
2.13. SRA – ACA24 PRATICHE AGRICOLTURA DI PRECISIONE.....	129
2.13.1. ACA24 - Informazioni generali	129
2.13.2. ACA24 - Tipologia di beneficiari	130
2.13.3. ACA24 - Criteri di ammissibilità	130
2.13.4. ACA24 - Impegni.....	130
2.13.4.1. Azione.1	132
2.13.4.2. Azione.2	134
2.13.4.3. Azione.3	138
2.13.5. ACA24 - Altri obblighi.....	141

2.13.6. ACA24 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi	141
2.13.7. ACA24 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione	142
2.13.7.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027	142
2.13.7.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022	142
2.13.7.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)	143
2.13.8. ACA24 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi	143
PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE	144
3.1. RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE (ARPEA)	144
3.2. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CONTROLLI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI	144
3.2.1. Principi generali dei Controlli	144
3.2.2. Controlli Amministrativi	145
3.2.3. Controlli in loco.....	145
3.2.4. Riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni o altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali di cui al regolamento (UE) n. 2021/2115	146
3.2.5. Verifica delle dichiarazioni rese con la domanda	147
3.3. CLAUSOLA DI ELUSIONE.....	148
PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI	149
4.1. SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	149
4.2. RIESAMI, RICORSI, COMUNICAZIONI	149
4.3. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	151
4.4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	151
4.5. CONTATTI	158



PARTE I – PARTE GENERALE

1.1. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti disposizioni, si adottano le seguenti definizioni.

«**PSP**»: Piano Strategico della PAC;

«**agricoltore**»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che esercita un'attività agricola quale individuata ai sensi del paragrafo 4.1.1 del Piano PSP;

«**azienda**»: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore o beneficiario, situate nel territorio nazionale;

«**attività agricola**», che comprende le seguenti attività:

- 1) la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ai sensi del paragrafo 4.1.1.1 del PSP, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni di coltivazione, anche mediante la paludicoltura, per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche;
- 2) il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti ai sensi del paragrafo 4.1.1.2 del PSP;

«**intervento**»: uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate nel piano strategico della PAC in base a un tipo di intervento previsto dal regolamento (UE) 2021/2115;

«**domanda di aiuto**»: una domanda di sostegno nell'ambito di un intervento ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, in particolare per un qualsiasi intervento gestito dal sistema integrato o, se pertinente, una domanda di sostegno o una richiesta di pagamento;

«**domanda di pagamento**»: la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento dell'aiuto richiesto nell'ambito di un intervento dello sviluppo rurale da parte delle autorità nazionali o regionali;

«**sistema integrato di gestione e controllo (SIGC)**» di cui al Capo II del regolamento (UE) 2021/2116;

«**beneficiario**» in relazione a tutti i tipi di intervento per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 69 del reg. (UE) 2021/2115, si intende: a) un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni;

«**obbligo**»: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto;

- «**norma**»: requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA) sulla base dell'articolo 13 e dell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e dell'Allegato 1 del Decreto n. 147385 del 09/03/2023 e s.m.i.;
- «**Criterio di Gestione Obbligatorio (CGO)**»: ciascun regolamento o direttiva compresi nell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e nell'Allegato 1 del Decreto n. 147385 del 09/03/2023 e s.m.i.;
- «**cessione**»: qualsiasi tipo di operazione mediante la quale la superficie agricola o l'azienda, o parte di essa, cessa di essere a disposizione del cedente;
- «**colture permanenti**»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, il bosco ceduo a rotazione rapida e i sistemi agroforestali;
- «**erba o altre piante erbacee da foraggio**»: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose coltivate in purezza come, ad esempio, l'erba medica, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali;
- «**prato permanente e pascolo permanente**» (congiuntamente denominati "prato permanente"): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda da cinque anni o più oppure, ove gli Stati membri decidano in tal senso, da sette anni o più e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, non arato, non lavorato o non riseminato con specie differenti di erba o di altre piante erbacee da foraggio da cinque anni o più oppure da sette anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per alimentazione animale, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. Gli Stati membri possono decidere che un terreno classificato come seminativo al 1° gennaio 2026 rimanga classificato come seminativo e non sia classificato come prato permanente anche se il periodo di cui al primo comma è scaduto e il terreno non è stato arato, lavorato o riseminato con specie differenti di erba o di altre piante erbacee da foraggio;
- «**seminativo**»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per impegni ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, articolo 31, articolo 70 o del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, articoli 22, 23 e 24 o del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, articolo 39, o del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 28. I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo è sottoposta alle pertinenti regole di condizionalità. La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali. Nei casi in cui sui seminativi siano presenti specie arboree e arbustive perenni d'interesse forestale, queste devono avere una densità non superiore a 250 piante ad ettaro, ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate da specie di interesse forestale. I sistemi agroforestali sui seminativi comprendono:
- 1.1) sistemi silvoarabili, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale sono coltivate in sesti d'impianto regolari, che consentono lo svolgimento delle normali pratiche agricole sulla parcella, in consociazione a seminativi o a colture foraggere;
 - 1.2) sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi, svolgono una funzione di tutela per gli agroecosistemi e di difesa per i seminativi. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo

se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come specificato nella lettera i) dell'articolo 3 del D.M. del 23 dicembre 2022, n. 660087;

«**terreno a riposo**»: si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi;

«**superficie agricola**»: include le superfici, anche in sistemi agroforestali, a seminativo, colture permanenti e prato permanente;

«**aliquota di sostegno**»: l'aliquota della spesa pubblica per un intervento;

«**spesa pubblica**»: qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione messo a disposizione del FEAGA e del FEASR, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di un'associazione di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico;

«**esercizio finanziario**»: l'esercizio finanziario agricolo ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2021/2116;

«**fascicolo aziendale elettronico e cartaceo**»: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (DLgs.173/98, art. 14 co 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;

«**marchio auricolare**»: il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a) e dell'art. 4 del reg. (CE) 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al reg. (CE) n. 21/2004;

«**sistema informativo agricolo piemontese (SIAP)**»: il sistema informativo regionale di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese, attraverso il quale vengono trattati i dati personali dei titolari delle domande;

«**parcella di riferimento**»: una superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116;

«**superficie determinata**»: la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito delle misure di sostegno per superficie.

Per quanto non contemplato nelle definizioni sopra riportate si rimanda all'articolo 3 del reg.(UE) 2021/2115, all'articolo 2 del reg. (UE) 2021/2116, all'articolo 2 del Decreto n. 147385 del 09/03/2023, all'articolo 3 del Decreto n. 66008723 del 23/12/2022, all'articolo 2 del Decreto n. 664304 del 28/12/2022, all'articolo 2 del Decreto n. 410739 del 04/08/2023 e all'articolo 1 del Decreto legislativo n. 42 del 17/03/2023.

1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)

Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i., reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e che sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Esso, inoltre, abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013.

Il sostegno per il periodo di programmazione 2023-2027 è attuato in Italia attraverso il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2

dicembre 2022 e, a seguito di sue modifiche, è stato approvato con C(2026)745 dell'11 febbraio 2026, applicando altresì elementi a carattere regionale sviluppati nel Complemento regionale della programmazione per lo sviluppo rurale (CSR).

Il CSR della Regione Piemonte è stato adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 17-6532 del 20 febbraio 2023, da ultimo modificato con DGR n. 2-941 del 31 marzo 2025, nelle more dell'adeguamento alla versione vigente del PSP.

1.3. FINALITÀ DELLE SRA ACA

L'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115 individua gli impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e), f) del medesimo regolamento.

Gli Obiettivi specifici cui mirano gli interventi di sviluppo rurale identificati dal codice SRA e, in particolare, dal codice SRA-ACA in quanto trattasi di interventi Agro-Climatico-Ambientali, oggetto del presente provvedimento, sono i seguenti:

- OS4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile;
- OS5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- OS6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

Le finalità perseguite e le esigenze/fabbisogni cui contribuiscono a dare risposta, sono indicate in dettaglio nell'ambito di ciascun intervento.

1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA

Trattandosi di domande di pagamento riguardanti impegni intrapresi nel 2023, nel 2024 e nel 2025, la copertura finanziaria è a carico delle risorse del PSP 2023-2027 a suo tempo impegnate con i relativi bandi.

La dotazione totale è finanziata mediante tre quote:

- la quota UE a carico del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), pari al 40,70% della spesa pubblica cofinanziata,
- la quota Stato, pari al 41,51% della spesa pubblica cofinanziata,
- la quota Regione, pari al 17,79% della spesa pubblica cofinanziata.

1.5. PREMI CONCEDIBILI

I livelli di premio indicati nelle schede relative alle ACA sono stati individuati all'interno dei massimali determinati dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), con l'eccezione degli interventi con uno o più impegni aggiuntivi specifici regionali, il cui livello di premio è determinato dall'Amministrazione Regionale e certificato da Soggetti all'uopo incaricati dalla Regione.

1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi sono applicabili all'intero territorio regionale.

Non possono essere finanziate superfici al di fuori del territorio regionale.

1.7. BENEFICIARI E DURATA DEGLI IMPEGNI

I beneficiari del sostegno sono soggetti:

- 1) che proseguono nell'attuazione di impegni in corso degli Interventi ACA01, ACA03-Azione 2, ACA05 – Azioni 1 e 2, ACA06, ACA08 – Azione 3, ACA14, ACA17 e ACA24, titolari di domande di pagamento giunte nel 2026 al quarto anno di impegno o che subentrano negli impegni, in quanto derivanti da domande di aiuto e pagamento presentate nel 2023 ai sensi della D.G.R. n. 1-6605 del 16.03.2023 e s.m.i. e della D.D. n. 309 del 05.04.2023 e s.m.i., risultate ammissibili a finanziamento nelle rispettive graduatorie (impegni di durata quinquennale con decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027);
- 2) che proseguono nell'attuazione di impegni in corso degli Interventi ACA10, ACA12, ACA17 e ACA22, titolari di domande di pagamento giunte nel 2026 al terzo anno di impegno o che subentrano negli impegni, in quanto derivanti da domande di aiuto e pagamento presentate nel 2024 ai sensi della D.G.R. n. 12-8284 del 11.03.2024 e s.m.i. e della D.D. n. 200 del 19.03.2024 e s.m.i., risultate ammissibili a finanziamento nelle rispettive graduatorie (per ACA10 Azione 2, ACA12, ACA17 e ACA 22 impegni di durata quinquennale con decorrenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028 - per ACA 10 Azioni 1, 3, 4 e 8 impegni di durata decennale con decorrenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2033);
- 3) che proseguono nell'attuazione di impegni in corso dell'Intervento ACA01 titolari di domande di pagamento giunte nel 2026 al terzo anno di impegno o che subentrano negli impegni, in quanto derivanti da domande di aiuto e pagamento presentate nel 2024 ai sensi della D.G.R. n. 26-8348 del 25.03.2024 e s.m.i. e della D.D. n. 226 del 27.03.2024 e s.m.i., risultate ammissibili a finanziamento in graduatoria (impegni di durata quinquennale con decorrenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028);
- 4) che proseguono nell'attuazione di impegni in corso degli Interventi ACA03-Azione 1, ACA04, ACA08 Azione 3, ACA13 Azioni 1 e 2 e ACA14, titolari di domande di pagamento giunte nel 2026 al secondo anno di impegno o che subentrano negli impegni, in quanto derivanti da domande di aiuto e pagamento presentate nel 2025 ai sensi della D.G.R. n. 5-846 del 03.03.2025 e s.m.i. e della D.D. n. 266 del 26.03.2025 e s.m.i., risultate ammissibili a finanziamento nelle rispettive graduatorie (impegni di durata quinquennale con decorrenza dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2029).

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare, che inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO

I soggetti che aderiscono all'Intervento attivato con il presente provvedimento devono osservare le seguenti regole basilari:

- A) mantenimento di uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
- B) condizionalità rafforzata;
- C) requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti, prodotti fitosanitari e benessere animale;
- D) condizionalità sociale.

Per una descrizione dettagliata delle regole in questione, di seguito sinteticamente richiamate, si rimanda ai riferimenti normativi sotto riportati.

A) MANTENIMENTO DI UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE

Consiste nel mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie, rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari (articolo 4, par. 2 del regolamento (UE) 2021/2115).

B) CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA

Dal 2023 sono tenuti ad applicare la condizionalità rafforzata i beneficiari di:

- 1) pagamenti diretti (inclusi quelli relativi agli ecoschemi di cui all'art. 31 del reg. UE 2021/2115);
- 2) pagamenti dello sviluppo rurale riferiti a superfici e/o UBA (art. 70, 71 e 72 del reg. UE 2021/2115), inclusi gli interventi agro-climatico-ambientali;

nel rispetto del regolamento (UE) 2021/2115.

Dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2024/1468 recante disposizioni per la semplificazione di determinate norme della PAC, viene disposto che:

- a) sui beneficiari dei pagamenti della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti nell'ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata (sia BCAA sia CGO) della programmazione 2023-2027 e si applicano le relative sanzioni previste dal Regolamento (UE) 2021/2116;
- b) gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata, sono esentati sia dai controlli di cui alla condizionalità sancita all'articolo 83 del regolamento (UE) 2021/2116, sia dalle relative sanzioni;

Dal 1° gennaio 2026:

- a) gli agricoltori sono esentati sia dai controlli, sia dalle sanzioni amministrative di cui alla condizionalità sancita all'articolo 83 del regolamento (UE) 2021/2116, se la superficie ammissibile ai pagamenti e al sostegno dichiarata nella domanda geospaziale non supera i 10 ettari;
- b) gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 30 ettari di superficie agricola dichiarata nella domanda geospaziale, sono esentati sia dai controlli, sia dalle sanzioni amministrative relative ai requisiti della norma BCAA 7.

Ai sensi del regolamento (UE) 2025/2649 gli agricoltori certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio sono considerati conformi alle norme BCAA 1, 3, 4, 5, 6 e 7 in relazione alle loro unità di produzione biologica e in conversione (quali definite all'articolo 3, punti 10 e 11, del regolamento (UE) 2018/848).

Gli Stati membri possono decidere che solo gli agricoltori certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848, la cui intera azienda è costituita da unità di produzione biologica o da unità di produzione in conversione o da entrambe tali unità di produzione, sono considerati conformi alle norme BCAA 1, 3, 4, 5, 6 e 7.

La condizionalità rafforzata consiste in un insieme di regole in materia di ambiente, sanità pubblica e benessere degli animali, che comprendono criteri di gestione obbligatori (CGO), derivanti da direttive o regolamenti unionali, e norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Il regime di condizionalità viene definito dalle Regioni e Province autonome nell'ambito del quadro normativo unionale e nazionale:

- Regolamenti (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2021/2115 (artt. 12-13 e allegato III) e n. 2021/2116 (artt. 83-86);
- Regolamento (UE) della Commissione n. 2024/587 che deroga al Regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda l'applicazione della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norma BCAA 8), le date di ammissibilità delle spese per il contributo del FEAGA e le norme relative alle modifiche dei piani strategici della PAC per quanto riguarda le modifiche di determinati regimi ecologici per l'anno di domanda 2024;
- Regolamento (UE) n. 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni;
- Regolamento (UE) 2025/2649 recante "modifica del Regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 9 marzo 2023, n. 147385 "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021";
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 27 febbraio 2024, n. 96279 "Deroga al primo requisito della norma BCAA8 della condizionalità di cui al Piano strategico della PAC 2023-2027 per l'anno di domanda 2024, in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione";
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 29 febbraio 2024, n. 101344 "Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 9 marzo 2023, n. 147385 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 28 giugno 2024, n. 0289235 "Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024";

- Deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 2023, n. 43-7214 “Disciplina dei regimi di condizionalità, che devono rispettare gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC, in attuazione del decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115, e del decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013. Revoca della D.G.R. n. 13-1620 del 3 luglio 2020”;
- Determinazione Dirigenziale 26 ottobre 2023, n. 905 “Modifiche e integrazioni tecniche all'allegato 1 della DGR n. 43-7214 del 13/7/2023, recante disciplina dei regimi di condizionalità applicabili ai beneficiari del sostegno della PAC”;
- Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2024, n. 3-634 “Regolamento (UE) 2021/2115. Politica agricola comune (PAC). Approvazione, a seguito delle modifiche al decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023, apportate dai decreti ministeriali n. 101344 del 29 febbraio 2024 e n. 289235 del 28 giugno 2024, delle modifiche all'Allegato 1 della DGR n. 43-7214 del 13 luglio 2023, come tecnicamente aggiornata con la D.D. n. 905/A1705B/2023 del 26 ottobre 2023”.

La condizionalità rafforzata si articola nei settori (o zone):

I - Clima e ambiente;

II - Salute pubblica, salute degli animali e delle piante;

III - Benessere degli animali.

ZONA I – CLIMA E AMBIENTE

I.I - CAMBIAMENTI CLIMATICI

BCAA 1 – Mantenimento dei prati permanenti

Il rapporto tra la superficie di prati e pascoli permanenti e la superficie agricola totale non deve diminuire, a livello nazionale, in misura superiore al 5% rispetto al medesimo rapporto determinato nell'anno di riferimento 2018.

Per convertire prati e pascoli permanenti ad altri usi è necessaria l'autorizzazione dell'Organismo di controllo; tali superfici dovranno essere ripristinate nell'eventualità che a livello nazionale il rapporto sopra indicato scenda al di sotto della soglia di allerta del 3,5%.

BCAA 2 – Protezione di zone umide e torbiere

Divieto di convertire ad altri usi le superfici agricole delle zone umide e delle torbiere (definite ai sensi del D.P.R. 448/1976 – zone RAMSAR) attuato con il divieto ad eseguire lavorazioni profonde.

La norma si applica anche alle altre aree umide e torbiere cartografate, censite ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2009, n. 64-11892 e classificate nelle seguenti categorie:

- zone perifluviali;
- stagni e paludi;
- torbiere;
- acquitrini e pozze;
- invasi artificiali.

BCAA 3 – Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno-vernini e delle paglie di riso. Nel caso del riso, la bruciatura delle paglie è ammessa per ragioni fitosanitarie, prescritte dall'autorità competente.

I.II - ACQUA

CGO 1 – Direttiva CE 2000/60/CE (quadro per l'azione comunitaria in materia di acque) [art. 11, par. 3, lettere e) e h)]

- A) Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione dell'utilizzo delle acque a fini irrigui, ai sensi delle norme vigenti.
- B) Al fine di proteggere le acque dall'inquinamento da fosfati e per controllare le fonti diffuse d'inquinamento da fosfati, è previsto l'obbligo di registrare i dati sull'utilizzo dei fertilizzanti minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di fosforo dichiarato, di cui al D.lgs. n. 75/2010 e regolamento 2019/1009.

CGO 2 – Direttiva CEE 91/676/CEE (protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati da fonti agricole) (artt. 4 e 5)

Il criterio prevede le seguenti tipologie di impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN):

- 1) obblighi amministrativi;
- 2) obblighi riguardanti lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- 3) rispetto dei massimali di apporto azotato previsti;
- 4) divieti (spaziali e temporali) di utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti azotati.

BCAA4 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- A. il divieto di distribuzione di fertilizzanti e prodotti fitosanitari entro una fascia di rispetto di 5 metri a partire dal ciglio di sponda lungo tutti i corsi d'acqua. Tale fascia deve essere più ampia ove prescritto dal Piano d'azione dei Nitrati per i fertilizzanti o dalle indicazioni in etichetta per i prodotti fitosanitari;
- B. la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali individuati e monitorati ai sensi del D. lgs 152/2006. L'impegno si considera assolto nei casi in cui lo stato ecologico del corpo idrico interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico "buono" o non definito; negli altri casi è richiesta una fascia inerbita di almeno 5 metri di larghezza.

La deroga agli impegni A e B è ammessa nel caso di risaie.

La deroga all'impegno B è ammessa nei seguenti casi:

- parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare, ivi inclusi i prati avvicendati e le colture permanenti stabilmente inerbite;
- oliveti stabilmente inerbiti;
- superfici a prato permanente, come definite all'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115 e s.m.i..

I.III - SUOLO

BCAA 5 – Gestione delle lavorazioni del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione, tenendo conto della pendenza

La norma prevede:

- sui seminativi, con pendenza media superiore al 10% e in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, realizzare solchi acquai temporanei a non più di 80 metri l'uno dall'altro. In alternativa, è prescritta la lavorazione secondo le curve di livello. Laddove a causa della pendenza vi siano rischi nella realizzazione dei solchi acquai o lavorazioni, o in assenza di una rete in cui convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai, o nelle zone con evidenti fenomeni di soliflusso, è necessario realizzare fasce inerbite trasversali rispetto alla massima pendenza, larghe almeno 5 metri e a una distanza tra loro non superiore a 60 metri. Sono vietati i livellamenti non autorizzati;
 - su tutte le superfici agricole, nei terreni con pendenza media superiore al 10% e in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sono vietate le lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi tra il 15 settembre e il 15 febbraio.
- E' ammessa in deroga la preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine.

BCAA 6 – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri

Su seminativi (a eccezione delle risaie) e colture permanenti (frutteti e vigneti) assicurare la copertura vegetale del suolo, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, o lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi all'interno del periodo tra il 15 settembre e il 15 maggio.

Sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (es. discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).

BCAA 7 – Rotazione dei seminativi, a eccezione delle colture sommerse

La norma si applica sulle superfici a seminativo, in pieno campo e senza protezioni, con l'obbligo di attuare una rotazione che preveda almeno una volta all'anno, a livello di parcella, un cambiamento di coltura intesa come genere botanico (non è ammessa la successione di frumento duro, frumento tenero, tritiale, spelta, farro).

Ai fini del rispetto della norma sono ammesse le colture secondarie, a condizione che si protraggano per almeno 90 giorni nell'intervallo tra due coltivazioni principali.

L'impegno non si applica a colture pluriennali, piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo.

Sono esentate dall'obbligo le aziende:

- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di piante erbacee da foraggio, lasciati a riposo, investiti a leguminose o sottoposti a una combinazione di tali impieghi;
- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, piante erbacee da foraggio o colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali impieghi;
- con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
- i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;
- relativamente alle superfici certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848 (agricoltura biologica) e a quelle condotte secondo i disciplinari del Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI).

Con D.M. del 28 giugno 2024 n. 0289235, è stata introdotta la diversificazione colturale nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno, in alternativa alla pratica della rotazione, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:

- se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 10 ettari fino a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno due colture diverse sui seminativi. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi;
- se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno tre colture diverse sui seminativi. La coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi.

I.IV – BIODIVERSITA' E PAESAGGIO

CGO 3 – direttiva 2009/147/CE (conservazione degli uccelli selvatici)

Su tutte le superfici agricole all'interno delle ZPS si applicano le pertinenti disposizioni:

- 1) D.M. n. 184 del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (artt. 3, 4, 5);
- 2) D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (art. 4).

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7 aprile 2014 [L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione] e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione. Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non già tutelati dalla BCAA 8.

CGO 4 – direttiva 92/43/CEE (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche)

Su tutte le superfici agricole ricadenti nei SIC/ZSC si applicano le pertinenti disposizioni:

- 1) D.M. n. 184 del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (art. 2);
- 2) D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (art. 4).

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7 aprile 2014 [L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione] e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione.

BCAA 8 - A. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio - B. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli

Ai fini della tutela della biodiversità e della conservazione delle caratteristiche del paesaggio, ivi inclusa la protezione degli uccelli e degli impollinatori, la norma – che si applica su tutte le superfici - stabilisce:

- l'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale);

- il divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto A. nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.

BCAA 9 – Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.

All'interno di SIC/ZSC e delle ZPS, divieto di conversione della superficie a prato permanente ad altri usi (salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione); divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa. Sono consentite lavorazioni leggere per il rinnovo/infittimento del cotico erboso e la gestione dello sgrondo delle acque.

ZONA II - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

II.I – SICUREZZA ALIMENTARE

CGO 5- Reg. (CE) n. 178/2002, (principi e requisiti generali della legislazione alimentare)

Osservare le procedure nel campo della sicurezza alimentare per quanto riguarda:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

CGO 6 – Direttiva 96/22/CE (divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali)

Applicare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs n. 158 del 16 marzo 2006.

In particolare, non somministrare agli animali qualsiasi sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, stilbeni e sostanze beta-agoniste nonché qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante o, in caso di uso veterinario, rispettare le disposizioni relative al divieto di commercializzazione dei prodotti derivati.

II.II – PRODOTTI FITOSANITARI

CGO 7 – Reg. (CE) n. 1107/2009 (immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari)

Per i titolari di azienda agricola che siano acquirenti o utilizzatori di prodotti fitosanitari, valgono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 150 del 14 agosto 2012 (attuazione della direttiva 2009/128/CE) e dal DM del 22 gennaio 2014 di adozione del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. In particolare:

1. disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna), da conservare almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
2. disponibilità delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
3. rispetto delle modalità d'uso previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta;
4. presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti.

CGO 8 – Direttiva 2009/128/CE (quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi)

Il criterio prevede i seguenti obblighi:

- 1) possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo;
- 2) controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuato presso un centro prova autorizzato;
- 3) regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali;
- 4) gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi.

ZONA III - BENESSERE DEGLI ANIMALI

CGO 09 – direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli:

Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

CGO 10 – direttiva 2008/120/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini:

Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e s.m.i. .

CGO 11 – direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti:

Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 146 del 26 marzo 2001 e s.m.i. .

C) REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI, DEI PRODOTTI FITOSANITARI E AL BENESSERE ANIMALE

- 1) Regolamento (UE) n. 2021/2115, articoli 31, paragrafo 5, lettera b) e 70, paragrafo 3, lettera b);
- 2) D.M. n. 147385 del 9 marzo 2023, allegato 2.

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari:

- Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006);
- D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150;
- Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.
- Obbligo di possedere l'abilitazione per l'acquisto o l'uso di prodotti fitosanitari (punto A.1.2 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014).
- Obbligo di formazione e conoscenza dei principi generali della produzione integrata obbligatoria.
- Magazzinaggio dei prodotti fitosanitari in condizioni di sicurezza (Allegato VI al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014).
- Verifica delle attrezzature per l'irrorazione (punto A.3 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014).
- Rispetto delle disposizioni per l'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o di altri luoghi sensibili (punto A.5 del Piano di azione nazionale approvato con il Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014).

Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti:

- D.M. 19 aprile 1999, «Approvazione del Codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 4 maggio 1999);
- Decreto 25 febbraio 2016 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato” (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016 S.O. n. 9), relativamente alla Zona Ordinaria.
- Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall'articolo 94 del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto e fosforo le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti, degli effluenti zootecnici e dei digestati.

Inoltre, vige il divieto di concimazioni entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA 4.

Requisiti minimi relativi al benessere animale:

- Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti". Allegato previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b);
- Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011, “Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini”, articolo 5 e all'allegato I;
- Decreto Legislativo n. 181/2010 Art. 4 commi 1, 2 e 3 e allegato IV.

Il beneficiario e/o almeno un suo delegato addetto alla custodia e gestione degli allevamenti devono possedere adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali che siano funzionali a conseguire il miglioramento delle condizioni di benessere negli allevamenti (formazione adeguata, esperienza nel settore, adesione a Classyfarm o al Sistema di Qualità nazionale benessere Animale).

D) CONDIZIONALITA' SOCIALE

Il reg. (UE) 2021/2115 all'art. 14 prevede che i beneficiari dei pagamenti diretti a norma del capo II o dei pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 del reg. (UE) 2021/2115 in qualità di datori di lavoro, rispettino i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego indicati nell'Allegato IV al medesimo regolamento.

Tale allegato prevede il rispetto:

- per l'ambito Occupazione: delle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili (Direttiva 2019/1152, artt. 3, 4, 5, 6, 8, 10 e 13);
- per l'ambito Salute e sicurezza: delle Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori (Direttiva 89/391/CEE – artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12) e dei Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori (Direttiva 2009/104/CE – artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9).

Il Decreto interministeriale n. 664304 del 28 dicembre 2022 “Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116” definisce le norme relative all'applicazione in ambito nazionale, a partire dal 1° gennaio 2023, della condizionalità sociale, prevista all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/2115 e contenuta nel Piano Strategico Nazionale della PAC.

Tale Decreto istituisce un sistema di flussi di dati relativi alle decisioni esecutive adottate dalle Autorità competenti, individuate all'articolo 3, a seguito dei controlli di competenza svolti nei confronti degli agricoltori e degli altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del capo II o pagamenti annuali ai sensi degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115.

Inoltre, l'art. 4 del citato decreto regola le convenzioni per il flusso dati relativi al sistema della condizionalità sociale.

Infine, il mancato rispetto dei requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego sopra descritti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi del Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 28 giugno 2023, n. 337220.

ATTENZIONE: Il rispetto delle regole di base richiamate ai punti A), B), C) e D) è condizione per percepire integralmente gli aiuti degli interventi attivati con il presente bando. Nella trattazione dei singoli interventi sono indicate le regole di base direttamente collegate a determinati impegni.

Clausole di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito degli interventi di cui al presente provvedimento al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 del medesimo regolamento al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito degli interventi di cui al presente provvedimento che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC, al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITA'

I criteri di ammissibilità possono riguardare requisiti personali del soggetto titolare della domanda di aiuto/pagamento e della domanda di pagamento di cui al presente provvedimento (o dell'eventuale subentrante) o altre caratteristiche legate alla superficie o all'azienda o essere costituiti da adempimenti da svolgersi prima dell'adesione. Essi sono specificati nella trattazione degli interventi.

Perdita dei criteri di ammissibilità

La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno con recupero della totalità dei premi erogati.

1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE

C01 Agricoltori singoli o associati

1.a Agricoltore singolo

E' imprenditore agricolo il soggetto che esercita una delle attività indicate dall'art. 2135 del codice civile, come definito dalla D.G.R. n. 15-4452 del 22 dicembre 2016.

L'imprenditore agricolo, in quanto imprenditore, deve ordinariamente essere in regola con gli adempimenti che la normativa prescrive per qualsiasi imprenditore e quindi deve essere in possesso di iscrizione I.V.A. per l'attività agricola; inoltre, tranne che per i soggetti rientranti in categorie esentate, deve essere in possesso di iscrizione al Registro Imprese (C.C.I.A.A.) per l'attività agricola e all'INPS per la previdenza agricola.

Occorre infatti tenere conto che le norme di settore (civilistiche e previdenziali) relativamente ad alcune categorie di soggetti (in genere per volumi di affari o dimensioni aziendali inferiori a certi limiti) non richiedono l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o all'I.N.P.S.; pertanto possono essere considerati imprenditori agricoli, anche senza essere iscritti alla C.C.I.A.A. o all'I.N.P.S., i soggetti rientranti in tali categorie esentate.

Comunque, il soggetto che esercita attività agricola (e cioè coltivazione del fondo e/o selvicoltura e/o allevamento di animali e/o attività connesse), che risulta essere in possesso di Partita IVA per l'attività agricola (nonché, se non rientrante nelle fasce di esenzione, di iscrizione al Registro Imprese (C.C.I.A.A.) per l'attività agricola e all'INPS per la previdenza agricola), può essere considerato Imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, senza necessità di ulteriori accertamenti, anche se esercita in modo prevalente un'altra attività.

1.b Agricoltori associati

Per agricoltori associati si intendono le società di persone, le società di capitali e le società cooperative che rientrano nella definizione di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, come definito dalla D.G.R. n. 15-4452 del 22 dicembre 2016.

1.11. VARIABILITA' O IMMUTABILITA' DEGLI APPEZZAMENTI, AUMENTI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE O DEL NUMERO DI CAPI DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO

Interventi a superficie con appezzamenti variabili e con appezzamenti fissi

Gli impegni sono applicabili ad "appezzamenti fissi" e ad "appezzamenti variabili", in base alla tabella successiva. Nel caso di impegni applicati ad appezzamenti fissi, la superficie oggetto di impegno resta la stessa per tutta la durata dell'impegno. Nel caso di impegni applicati ad appezzamenti non fissi, è possibile modificare ciascun anno gli appezzamenti oggetto di impegno.

Interventi		Appezzamenti fissi	Appezzamenti variabili
ACA01 Produzione integrata		X	
ACA03 Tecniche lavorazione ridotta dei suoli	Azione 1 – No Tillage	X	
ACA03 Tecniche lavorazione ridotta dei suoli	Azione 2 – Minimum Tillage		X
ACA04 Apporto di sostanza organica nei suoli			X
ACA05 Inerbimenti colture arboree	Azioni 1 e 2	X	
ACA06 Cover crops	Azione 1		X
ACA08 Gestione prati e pascoli permanenti	Azione 3		X
SRA-ACA10 Supporto alla gestione di investimenti non produttivi	Azioni 1, 2, 3, 4 e 8	X	
ACA12 Colture a perdere, corridoi ecologici, fasce ecologiche	Azione 1 – Colture a perdere		X
	Azione 2 – Corridoi e Fasce	X	
ACA13 Impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola	Azioni 1 e 2		X
ACA 14 Allevatori custodi dell'agrobiodiversità		Non applicabile, in quanto ad UBA	
ACA 17 Impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica			X
ACA 22 Impegni specifici risaie	Azioni 1 e 2		X
ACA 24 Pratiche agricoltura di precisione	Azioni 1, 2 e 3		X

Tutte le superfici aziendali oggetto di impegno devono essere dichiarate nella domanda di pagamento.

Riduzioni della superficie o del numero di capi

Per quanto riguarda la possibilità di ridurre la SOI (o il numero di capi oggetto di impegno) durante il periodo d'impegno, si applicano le seguenti condizioni:

- 1) mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie ammessa per la domanda di aiuto, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%.

Nel caso specifico di ACA 14 è prevista una tolleranza massima in riduzione del 10% del numero di capi, riportata anche nelle specificità dell'intervento;

- 2) nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie (o del numero di capi) tra quella concessa nella domanda di aiuto e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20% o del 10% per ACA 14;

- 3) se la riduzione tra la quantità di superficie impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade. In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.

Se la riduzione tra il numero di capi ammessi inizialmente e quelli mantenuti durante il periodo di impegno è superiore al 10% per i capi di ACA 14, l'impegno decade;

- 4) in caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:
- le superfici (o i capi) ridotte/ridotti sono oggetto di subentro nell'impegno da parte di altri soggetti;
 - le superfici (o i capi) sono ridotte/ridotti per cause di forza maggiore, di cui all'art. 3 del reg. (UE) 2021/2116 del 2 dicembre 2021.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Aumenti della superficie richiesta a premio (o del numero di capi)

Trattandosi di interventi pluriennali, è sempre possibile aumentare la superficie richiesta a premio (o il numero di capi) durante il periodo d'impegno; per quanto riguarda, invece, il riconoscimento economico di tali aumenti si applica la seguente regola:

- il sostegno relativo all'aumento dell'impegno (superficie oggetto di impegno SOI o capi) viene riconosciuto entro il valore massimo del 20% calcolato sul dato ammissibile nel 1° anno di impegno.

Non viene considerato aumento l'acquisizione di superfici sulle quali nell'anno precedente un altro beneficiario svolgeva gli impegni del medesimo intervento.

Per gli **interventi di durata quinquennale ad appezzamenti variabili** (ACA03 – Azione 2, ACA04, ACA06, ACA08 – Azione 3, ACA12 – Azione 1, ACA13 – Azioni 1 e 2, ACA17, ACA22, ACA24 – Azioni 1, 2 e 3) è possibile aumentare, dal secondo all'ultimo anno, fino al 20% della SOI accertata il primo anno, ma in ogni caso la somma delle superfici aggiuntive, inserite dal secondo al quinto anno, non può superare il 20% della SOI accertata il primo anno.

Per gli **interventi di durata quinquennale ad appezzamenti fissi** (ACA01, ACA03 – Azione 1, ACA05 - Azioni 1 e 2, ACA10 – Azione 2, ACA 12 – Azione 2), gli aumenti con riconoscimento del pagamento sono giustificati dalle dimensioni della superficie aggiuntiva e dalla durata del periodo restante, secondo la seguente tabella:

Anno di impegno	
Secondo anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 20% della SOI accertata il primo anno. ⁽¹⁾
Terzo anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 20% della SOI accertata il primo anno. ⁽¹⁾
Quarto anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 10% della SOI accertata il primo anno. ⁽¹⁾
Quinto anno	Non sono ammissibili a premio superfici aggiuntive.
⁽¹⁾ La somma delle superfici aggiuntive, inserite dal secondo al quarto anno, non può superare il 20% della SOI accertata il primo anno.	

Per gli **interventi decennali a particelle fisse** (ACA10, Azioni 1, 3, 4 ed 8), gli aumenti con riconoscimento del pagamento sono giustificati dalle dimensioni della superficie aggiuntiva e dalla durata del periodo restante, secondo la seguente tabella:

Anno di impegno	
Secondo anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 20% della SOI accertata il primo anno. ⁽¹⁾
Terzo anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 20% della SOI accertata il primo anno. ⁽¹⁾
Quarto anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 20% della SOI accertata il primo anno. ⁽¹⁾
Dal quinto al decimo anno	Non sono ammissibili a premio superfici aggiuntive.
⁽¹⁾ La somma delle superfici aggiuntive, inserite dal secondo al quarto anno, non può superare il 20% della SOI accertata il primo anno.	

Sia per gli interventi ad appezzamenti fissi che per quelli ad appezzamenti variabili, l'estensione dell'impegno può essere riconosciuta sia in caso di aumento della superficie dell'azienda del beneficiario sia in caso di aumento della superficie oggetto di impegno nell'ambito dell'azienda del beneficiario.

1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO

Durata del titolo di possesso

Trattandosi di impegni pluriennali riferibili all'art. 70 del Reg. (UE) 2115/2021, le superfici devono essere disponibili per l'intera durata dell'impegno.

Nelle schede dedicate alla SRA-ACA08 e SRA-ACA17 sono fornite ulteriori specificazioni in merito alla disponibilità delle superfici oggetto di impegno.

E' consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.

Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate superfici non ammissibili. In caso di mancato rinnovo dei titoli di conduzione dei terreni sottoposti ad impegno, si applica la possibilità di ridurre la SOI, come precedentemente stabilito.

Cambio di beneficiario (totale o anche parziale)

Se durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva le superfici e continua con gli stessi impegni e deve possedere - alla data del subentro - tutti i criteri di ammissibilità previsti dal bando per l'intervento prescelto (come da par. 4.7.3, sottopar. 5 "Interventi a superficie o a capo – Aspetti trasversali del PSP).

Se durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario perde la conduzione totale o parziale della sua azienda, il nuovo conduttore può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno di nuova conduzione per il restante periodo. Il nuovo conduttore rileva le superfici e continua con gli stessi impegni e deve possedere - alla data del subentro nella conduzione - gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando. Diversamente, in caso di mancato subentro nell'impegno da parte del nuovo conduttore sui terreni sottoposti ad impegno, si applicano le regole di riduzione della SOI, come precedentemente stabilito.

Più in particolare:

- in caso di **subentro totale** nell'applicazione di un impegno in corso di attuazione il subentrante può assoggettare all'azione nuove superfici e ricevere i relativi aiuti per gli anni rimanenti, entro i limiti che si sarebbero applicati al cedente se non si fosse verificato il subentro;
- in caso di **subentro parziale** chi è subentrato nell'impegno può ricevere soltanto i pagamenti relativi alle superfici interessate dal subentro, per gli anni rimanenti del periodo di impegno. Per l'intervento ACA01 (produzione integrata), come previsto dal CSR, gli impegni devono essere rispettati sull'intera superficie del tipo di coltura (colture erbacee / fruttiferi e vite) a cui sono attribuite le superfici interessate dal subentro (fatte salve le esclusioni consentite), comprese eventuali superfici che non beneficiano dell'aiuto.

Per quanto concerne il cambio di beneficiario nell'Intervento con premio a UBA, si rimanda alle specifiche disposizioni di SRA-ACA14.

Conversione nel 2026 di impegni assunti nel 2023, nel 2024 e nel 2025

- A) Per l'anno in corso **non viene concessa** la possibilità di trasformare gli impegni dell'intervento SRA-ACA01:
- in impegni dell'intervento SRA29 "Produzione biologica";
 - in impegni dell'intervento SRA-ACA12;
 - in impegni dell'intervento SRD04 "Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientali", azione 1, sottointervento B "Elementi naturaliformi dell'agroecosistema".
- B) Per l'anno in corso **viene concessa** la possibilità di trasformare gli impegni dell'intervento SRA-ACA05-Azione 2:
- in impegni dell'intervento SRA-ACA05 – Azione1.

1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO

Allo scopo di assicurare che non siano duplicati i pagamenti per gli impegni che si sovrappongono, con D.D. 979 del 23/11/2023 sono stati approvati gli "Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppi finanziamenti a carico di fondi del bilancio della U.E. individuati tra i pagamenti per l'esecuzione di impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023-2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di impegno e con gli ecoschemi".

L'allegato A alla sopra richiamata determinazione è stato modificato con D.D. n. 907 del 21 ottobre 2025.

Nella trattazione specifica di ogni SRA-ACA sono illustrate le fattispecie e le modalità della riduzione che verrà eventualmente applicata per evitare il doppio finanziamento.

1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA

Si rappresenta di seguito la tabella di conversione degli animali in UBA. Ai fini del calcolo delle UBA ammissibili per l'ACA14 (e dei carichi di bestiame per l'ACA 8 Azione 3 e per i parametri dell'ACA 17) sono presi in considerazione gli allevamenti e le superfici ricadenti nel territorio regionale.

Ai fini del calcolo del carico di bestiame di cui all'impegno I03.1 dell'intervento SRA08 – Azione 3, possono essere considerate, senza remunerarle, eventuali superfici situate in territori nazionali o internazionali limitrofi.

TABELLA DI CONVERSIONE DI CUI AL PIANO STRATEGICO NAZIONALE
POLITICA AGRICOLA COMUNE 2023-2027

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini	0,3
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,03
Struzzi oltre 1 anno di età, lama e alpaca oltre 1 anno di età, selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età	0,15

1.15. TABELLA CUMULABILITA' AGGIORNATA

Per la tabella in oggetto si rinvia alla tabella cumulabilità del CSR vigente.

PARTE II – INTERVENTI E RELATIVI IMPEGNI



2.1. SRA – ACA01 PRODUZIONE INTEGRATA

2.1.1. ACA01 - Informazioni generali

Le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di produzione integrata (DPI) introducono pratiche agronomiche e strategie di difesa delle colture dalle avversità migliorative rispetto alle pratiche ordinarie. Le pratiche agronomiche di produzione integrata prevedono: per le colture erbacee l'avvicendamento colturale e limitazioni nella profondità e nel tipo di lavorazione del terreno, per le colture arboree l'inerbimento dell'interfila.

Le limitazioni nella lavorazione del terreno riducono il rischio di erosione del suolo.

La produzione integrata prevede anche disposizioni relative a sistemi di fertilizzazione, irrigazione, difesa fitosanitaria e scelta del materiale di moltiplicazione più rispettose dell'ambiente rispetto alle tecniche tradizionali. L'adesione al regime di qualità, inoltre, aumenta la consapevolezza dei produttori e il livello di conformità dei controlli.

L'intervento persegue i seguenti obiettivi strategici, collegati a specifiche esigenze rilevanti per il territorio regionale.

Obiettivi	Esigenze
Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile	Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale
	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza
Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche	Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
	Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo

2.1.2. ACA01 - Tipologia di beneficiari

I beneficiari sono:

- 1) agricoltori singoli o associati (come definiti nella Parte I – Parte generale, capitolo 1.10 “Definizione di agricoltore”);
- 2) enti pubblici gestori di aziende agricole.

2.1.3. ACA01 - Criteri di ammissibilità

1) Adesione del beneficiario al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) per la fase di coltivazione ("Conformità ACA" o "Conformità ACA più marchio" o "Marchio"), in forma singola o associata, secondo le modalità e le tempistiche del Sistema, fermo restando il rispetto degli impegni dal 1° gennaio.

2) Assoggettare all'impegno tutte le superfici aziendali per almeno uno dei seguenti tipi di coltura:

- colture erbacee;
- fruttiferi e vite.

I terreni non assoggettati all'impegno devono:

- essere investiti a un tipo di coltura diverso rispetto alle superfici oggetto di impegno;
- soddisfare i criteri di separazione richiesti per i mezzi tecnici (presenza di magazzini distinti di concimi e prodotti fitosanitari).

Inoltre, possono essere esclusi dall'impegno corpi aziendali separati che costituiscano un'unità produttiva diversa dotata di un proprio centro aziendale e siano assimilabili a un'azienda agricola distinta benché condotta dal medesimo soggetto.

L'impegno ad aderire con l'intera SAU aziendale investita a colture erbacee e/o arboree agevola la verifica sugli impieghi dei mezzi chimici nelle superfici oggetto di impegno; l'eventuale esclusione dall'impegno di unità aziendali separate non pregiudica l'affidabilità dei controlli.

Non sono ammissibili i boschi di noce e castagno, ma castagneti e noceti da frutto costituiti da piante innestate con varietà da frutto che presentino sesti geometrici regolari, con una distanza media fra le piante di 6-12 m.

Non sono ammissibili gli orti familiari, destinati all'autoconsumo.

3) La superficie minima oggetto dell'impegno deve essere pari ad almeno 1 ettaro.

2.1.4. ACA01 - Impegni

L'intervento è applicabile su tutte le superfici agricole limitatamente alle colture per le quali vengono approvati i Disciplinari di produzione integrata a livello regionale.

L'intervento ACA1 si applica su tutto il territorio regionale, su appezzamenti fissi.

L'impegno è quinquennale, decorre:

- dal 1° gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027, per le domande di aiuto/pagamento di cui al bando 1/2023;
- dal 1° gennaio 2024 e termina il 31 dicembre 2028, per le domande di aiuto/pagamento di cui al bando 1/2024.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare, con inizio il primo gennaio e termine il 31 dicembre dello stesso anno.

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115 e sono diversi dal sostegno dei regimi ecologici di cui all'art. 31 del Regolamento (UE) 2021/2115.

Come sopra riportato per il Criterio di ammissibilità al punto 2), tutta la superficie di un determinato tipo di coltura, anche se non richiesta a premio, deve essere assoggettata ad impegno e deve essere, pertanto, inserita nella domanda di adesione al sistema SQNPI, soggetta all'applicazione di produzione integrata (DPI) e sottoposta a controllo da parte del sistema di qualità.

Nel caso l'intervento sia adottato per una sola tipologia colturale (colture erbacee / fruttiferi e vite) così come previsto al punto 2) dei criteri di ammissibilità, e qualora, nel corso del periodo di impegno, il beneficiario modifichi la tipologia colturale su una parte della superficie richiesta a premio, tale fattispecie non si configura né come variazione delle superfici oggetto di impegno, né come interruzione dell'impegno.

Per fruttiferi e vite, in caso di estirpo, per le annualità in cui la superficie è dichiarata con un uso del suolo non disciplinato dalle Norme tecniche regionali di produzione integrata, il beneficiario non percepisce il premio per tali annualità, ma tale fattispecie non si configura né come variazione delle superfici oggetto di impegno, né come interruzione dell'impegno.

Resta inteso che in caso di reimpianto sulla medesima superficie di fruttiferi o vite disciplinati dalle Norme tecniche regionali di produzione integrata, il beneficiario ha l'obbligo di sottoporre tali superfici ad impegno e può richiederle a premio, senza che ciò costituisca un aumento.

Per il tipo di coltura "erbacee", per le sole annualità in cui la superficie è dichiarata "superfici agricole ritirate dalla produzione" o a "miscugli di colture - specie mellifere e pollinifere", si richiede di dichiarare tali superfici nella domanda per il sistema di qualità SQNPI a partire dal 2025, il beneficiario non percepisce il premio per tali annualità, ma tale fattispecie non si configura né come variazione delle superfici oggetto di impegno, né come interruzione dell'impegno. Resta inteso che, qualora tale superficie torni a essere coltivata a una coltura che rientra nel tipo di coltura "erbacee", il beneficiario ha l'obbligo di sottoporre tali superfici ad impegno e di richiederle a premio, senza che ciò costituisca un aumento.

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati tutti gli impegni di seguito elencati.

Il mancato rispetto di ciascun impegno può comportare anche la violazione del pertinente impegno di condizionalità o requisito minimo o requisito specifico, elencato a fianco.

1 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Applicazione conforme, in regime SQNPI, dei disciplinari di produzione integrata (DPI) approvati a livello regionale articolati in "norme generali" e "norme per coltura" e relativi ai seguenti aspetti agronomici: lavorazioni del terreno, avvicendamento colturale, irrigazione, fertilizzazione, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, regolazione delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari e scelta del materiale di moltiplicazione. In particolare:	
Lavorazioni del terreno <i>Seminativi</i> a) Lavorazioni. Su seminati con pendenza media tra 10% e 30% sono consentite soltanto la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificazione e le lavorazioni non oltre i 30 cm di profondità, a eccezione delle ripuntature per le quali non si applica questa limitazione. Negli appezzamenti di collina e di montagna con pendenza media superiore al 30% sono consentite per le colture erbacee esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificazione. b) Solchi acquai temporanei. Su seminati con pendenza media fra il 10% e il 30% è richiesta la realizzazione di solchi acquai temporanei trasversali rispetto alla massima pendenza, a non più di 60 metri di distanza l'uno dall'altro.	BCAA 5 La BCAA 5 prevede la gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza (pendenza maggiore o uguale al 10%) Impegno a) realizzazione di solchi acquai su terreni declivi con distanza di massimo 80 metri; Impegno b): divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio

Lavorazioni del terreno <i>Colture arboree</i> Nelle aree di pianura è obbligatorio l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale con deroghe in aree a bassa piovosità. Su superfici con pendenza media tra 10% e 30% è richiesto l'inerbimento dell'interfila permanente <i>nel periodo autunnale e invernale</i> ⁽¹⁾, a esclusione di alcune aree a bassa piovosità. Nel periodo primaverile-estivo in alternativa all'inerbimento sono consentite soltanto l'epicatura <i>superficiale o la scarificazione</i> ⁽¹⁾. Negli appezzamenti di collina e di montagna con pendenza media superiore al 30% è obbligatorio l'inerbimento nell'interfila e all'impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente. Sui terreni dove vige il vincolo dell'inerbimento nell'interfila delle colture arboree sono ammessi <i>interventi localizzati di interrimento dei concimi</i> ⁽¹⁾. Regole specifiche sono previste per l'esecuzione dei sovesci, all'interno dei Disciplinari di Produzione Integrata approvati dalla Regione. ⁽¹⁾ Specifiche conformi a quanto stabilito nei disciplinari di produzione integrata (DPI) approvati a livello regionale	BCAA 6 LA BCAA 6 prevede, sulle superfici a seminativi e a colture permanenti, una copertura minima erbacea del suolo o, in alternativa, lasciare in campo i residui della coltura precedente, per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili (per 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 maggio).
Avvicendamento colturale 1) Per l'intera azienda o per unità di produzione omogenee per tipologie di colture, le aziende adottano un avvicendamento quinquennale che comprenda almeno tre colture principali e preveda al massimo un ristoppio per ogni coltura; 2) Per le singole colture devono essere rispettati solo i vincoli relativi al ristoppio e all'intervallo minimo di rientro della stessa coltura e alle eventuali ulteriori restrizioni alle colture inserite nell'intervallo. In quelle situazioni nelle quali il criterio generale di avvicendamento di cui al punto 1) risulti incompatibile con gli assetti colturali e/o organizzativi aziendali, è consentito ricorrere a un modello di successione che nel quinquennio preveda due colture e al massimo un ristoppio per coltura. ⁽¹⁾ ⁽¹⁾ Specifiche conformi a quanto stabilito nei disciplinari di produzione integrata (DPI) approvati a livello regionale	BCAA 7 La BCAA 7 prevede - in alternativa alla diversificazione colturale - una rotazione che consiste in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella, comprese le colture secondarie adeguatamente gestite. Non è ammessa la mono successione dei seguenti cereali perché appartengono allo stesso genere botanico: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.
Irrigazione Registrazione dei dati pluviometrici, delle date e dei volumi degli interventi irrigui e rispetto dei volumi massimi di adacquamento in funzione della tessitura del suolo, con le modalità previste dalle linee guida nazionali.	CGO 1 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque: articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e articolo 11, paragrafo 3, lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati: Il CGO 1 nell'impegno a) prevede il possesso di autorizzazione laddove l'acqua di irrigazione è sottoposta ad autorizzazione.

Fertilizzazione Effettuare l'analisi fisico chimica del terreno. Le analisi vanno eseguite prima della stesura del piano di fertilizzazione o dell'utilizzazione delle schede a dose standard. Prevedere l'esecuzione di analisi del suolo per la stima delle disponibilità dei macroelementi e degli altri principali parametri della fertilità: per le colture erbacee almeno ogni 5 anni, per quelle arboree all'impianto o, nel caso di impianti già in essere, all'inizio del periodo di adesione alla produzione integrata. Per le colture erbacee e per le colture arboree di nuovo impianto o con impianto in essere è possibile utilizzare analisi eseguite in un periodo precedente, purché non superiore ai 5 anni. Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale per coltura basato sui criteri riportati nei DPI, oppure adottare le schede a dose standard definite dai DPI per ciascuna coltura. Obbligo di frazionamento della quota azotata per le colture arboree per singole distribuzioni superiori a 60Kg/ha/anno e a 100kg/ha/anno per le colture erbacee ed orticole.	CGO 2 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1), articoli 4 e 5. Il CGO 2, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici e dei digestati nelle zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola. RM Fert L'RM Fert, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti a valere su tutte le superfici, comprese le zone ordinarie.
Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti Obbligo di giustificare i trattamenti sulla base dei monitoraggi aziendali/territoriali delle fitopatie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nei disciplinari in modo da limitare il numero dei trattamenti. Obbligo di utilizzare solo le sostanze attive ammesse dai DPI per ciascuna coltura (con particolare riferimento alla riduzione per l'impiego delle sostanze candidate alla sostituzione e quelle Pericolose e Pericolose prioritarie per le acque). Obbligo di rispettare i vincoli sul numero di trattamenti specifici per singole sostanze attive e/o per gruppi di sostanze attive indipendentemente dall'avversità.	CGO 7 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1), articolo 55, prima e seconda frase: Il CGO 7 prevede obblighi relativi al corretto impiego di PF secondo le indicazioni in etichetta; tenuta del registro dei trattamenti; documentazione relativa all'acquisto dei PF. RM Fit L'RM Fit prevede impegni di livello generale e normano l'utilizzo dei PF per tutti gli agricoltori (conoscenza dei principi generali della difesa obbligatoria; disposizioni sull'uso dei prodotti in prossimità di corpi idrici; possesso del patentino ecc.).
Regolazione strumentale delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari L'impegno consiste nell'acquisizione della certificazione di regolazione strumentale effettuata presso i centri prova autorizzati dalla Regione (secondo quanto definito dalle linee guida nazionali) per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari a completamento delle operazioni del controllo funzionale.	CGO 8 e RM Fit In linea con il PAN, prevedono dal 2016 che il controllo funzionale obbligatorio delle attrezzature per l'applicazione dei PF sia effettuato presso i centri di prova autorizzati.
Scelta del materiale di moltiplicazione È previsto quanto segue: 1 colture erbacee da pieno campo: ricorso a semente certificata; 2 colture ortive, per le piantine: impiego di materiale di categoria "Qualità CE" e presenza di "passaporto delle piante" per le sementi categoria certificata CE; 3 nuovi impianti di fruttiferi: se disponibile, ricorso a materiale di categoria "certificato" virus esente o virus controllato; presenza di "passaporto delle piante". I disciplinari vengono applicati a livello di azienda, unità produttiva, coltura secondo le disposizioni regionali.	

In merito agli impegni sopra riportati, per i dettagli di applicazione si rimanda alle disposizioni previste dai Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) approvati a livello regionale, articolati in “norme generali” e “norme per coltura”.

Per quanto concerne le fertilizzazioni, sono valide le analisi anche eseguite in un periodo antecedente purché non superiore a 5 anni.

Durante tutto il quinquennio di impegno, l'azienda deve sempre disporre di analisi in corso di validità.

I piani di concimazione a preventivo (redatti sulla base di un bilancio o utilizzando le schede a dose standard), così come previsto dai DPI, devono sempre essere sottoscritti dal consulente aziendale.

In merito alla Regolazione strumentale delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari, questa dovrà essere effettuata su tutte le attrezzature per la distribuzione di prodotti fitosanitari caricate nel fascicolo aziendale di Anagrafe Agricola del Piemonte, nella sezione Macchinari agricoli.

Nel caso di attrezzature per la distribuzione di prodotti fitosanitari utilizzate da più aziende in comodato d'uso gratuito o in uso congiunto, queste dovranno essere caricate correttamente nei fascicoli aziendali di Anagrafe Agricola del Piemonte, prima della presentazione delle domande di sostegno e/o pagamento; diversamente, tali attrezzature non saranno ritenute ammissibili.

I termini per la presentazione a SQNPI delle domande di adesione (prima iscrizione al Sistema) o aggiornamento annuale (obbligatorio negli anni successivi) sono stabiliti all'interno del documento “Procedura di adesione, gestione e controllo nell'ambito del SQNPI”, che viene rivisto ogni anno ed è consultabile sul sito della Rete Rurale Nazionale al seguente link:

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/26259>, fatte salve ulteriori disposizioni dell'Autorità competente.

Ciò in linea con quanto stabilito dal PSN, in merito ai Criteri di ammissibilità dei beneficiari, che riporta “Adesione del beneficiario al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) per la fase di coltivazione (“Conformità ACA” o “Conformità ACA più marchio” o “Marchio”), in forma singola o associata, secondo le modalità e le tempistiche del Sistema, fermo restando il rispetto degli impegni dal 1° gennaio”.

In ogni caso, l'adesione o l'aggiornamento a SQNPI – per i beneficiari dell'intervento ACA01 – non può avvenire oltre il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale, che sarà stabilito dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Pertanto, salvo diverse indicazioni e in continuità con quanto previsto negli anni scorsi, continua a valere - quale data di inizio per l'adesione/aggiornamento a SQNPI – il 1° gennaio, mentre per la data di fine sarà necessario attenersi alla “Procedura di adesione, gestione e controllo nell'ambito del SQNPI” per il 2026, fatto salvo quanto sopra richiamato in merito al termine ultimo.

2 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Tenuta del registro delle operazioni colturali (inclusi i trattamenti fitosanitari e le fertilizzazioni) e di magazzino previste dai disciplinari di produzione integrata e dalle norme di adesione a SQNPI, secondo le seguenti modalità: - le fertilizzazioni e i trattamenti fitosanitari devono essere registrati entro i termini previsti dalle Norme tecniche per la produzione integrata emanate dal Settore Fitosanitario della Regione Piemonte (entro 7 giorni dalla loro effettuazione); - le registrazioni devono essere conservate per tutto il periodo di impegno insieme con la documentazione di acquisto di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.	CGO 2, CGO 7, CGO 8, RM Fert, RM Fit L'impegno è di livello superiore rispetto alla baseline (CGO2, RM Fert, CGO7, CGO8, RM Fit), in quanto prevede una registrazione sistematica di tutte le operazioni colturali (pratiche agronomiche, fertilizzazioni, trattamenti fitosanitari, irrigazione, monitoraggi aziendali).

Il beneficiario deve registrare e sottoscrivere, secondo la modulistica predisposta dalla Regione, i dati riguardanti le fertilizzazioni (inclusi gli apporti organici), i trattamenti fitoiatrici e le giacenze di magazzino, nonché le operazioni di campo.

In alternativa ai registri cartacei, il beneficiario può utilizzare l'applicativo "Quaderno di campagna" di Sistema Piemonte, riportando tutti i dati previsti dalla modulistica approvata dalla Regione.

3 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Avvalersi dell'assistenza di un tecnico abilitato alla consulenza in difesa fitosanitaria, secondo le disposizioni regionali riguardanti l'erogazione del servizio.	

Il beneficiario deve avvalersi dell'assistenza di tecnici in possesso di idonei requisiti (titolo di studio, esperienza professionale, abilitazione all'attività di consulenza in difesa fitosanitaria) secondo quanto previsto dal Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) operanti secondo quanto disposto dal Regolamento per l'organizzazione del Servizio di assistenza tecnica della Regione Piemonte approvato con Determinazione Dirigenziale n. 339 del 18 aprile 2023 e s.m.i. .

2.1.5. ACA01 - Altri obblighi

Il pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

O01 - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

O02 - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

2.1.6. ACA01 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro di coltura ammissibile, sottoposta a impegno.

Gli importi dei pagamenti sono diversificati per gruppo colturale, ossia per raggruppamento di colture omogenee.

Gruppi colturali	Importi unitari (€)/ettaro/anno
Altri seminativi (1)	115,00
Foraggiere	60,00
Fruttiferi principali (2)	350,00
Noce e castagno (3)	120,00
Ortive estensive (4)	200,00
Ortive intensive (5)	350,00
Riso	130,00
Vite e fruttiferi minori (6)	300,00

- 1) Altri seminativi: inclusi i cereali destinati all'alimentazione animale
- 2) Fruttiferi principali: melo, pero, pesco, susino
- 3) Coltivazioni da frutto (secondo la definizione indicata nei criteri di ammissibilità)
- 4) Ortive estensive: aglio, carota, cipolla, fagiolo da industria, fagiolino da industria, patata, pisello da industria, pomodoro in pieno campo, spinacio
- 5) Ortive intensive: ortive non comprese nell'elenco di cui al punto precedente
- 6) Fruttiferi minori: actinidia, albicocco, ciliegio, mandorlo, piccoli frutti, nocciolo, olivo

Non è prevista degressività degli importi.

2.1.7. ACA01 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

2.1.7.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali.

L'intervento in oggetto può essere cumulabile sulla stessa superficie con Ecoschemi o altri interventi SRA secondo la tabella seguente e fatte salve eventuali modifiche del Piano Strategico Nazionale 2023-2027 e/o disposizioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf). (C = cumulabile sulla medesima superficie; casella bianca = non cumulabile sulla medesima superficie; Ecoschemi o altri interventi SRA non riportati nella tabella = non cumulabile sulla medesima superficie).

	ECO 2	ECO 3	ECO 4	ECO 5 – Liv 2		SRA 04	SRA 05		SRA 06	SRA 13		SRA 22						SRA 24		
				Sem.	Arb.		Az 1	Az 2		Az 1	Az2	Az 1	Az 2.1	Az 2.2	IA Stopp	IA Somm	IA Contr	Az 1	Az 2	Az 3
ACA 01	C	C	C		C	C	C	C solo per terreni con pendenza < 30%	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C

Per lo schema generale della cumulabilità sulla medesima superficie tra tutti gli Ecoschemi e gli interventi SRA, si rinvia alla tabella del CSR vigente.

2.1.7.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022

L'intervento in oggetto non è cumulabile sulla stessa superficie con gli aiuti previsti da misure/operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022 ancora attivi nel 2026.

2.1.7.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

Allo scopo di assicurare la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono, con D.D. 979 del 23/11/2023 sono stati approvati gli "Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppi finanziamenti a carico di fondi del bilancio della U.E. individuati tra i pagamenti per l'esecuzione di impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023-2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di impegno e con gli ecoschemi". L'allegato A alla sopra richiamata determinazione è stato modificato con D.D. n. 907 del 21 ottobre 2025.

Qualora sulla medesima superficie il beneficiario, oltre alla SRA-ACA01, abbia richiesto:

- l'ecoschema ECO4, si applicano riduzioni sul premio richiesto per le superfici ammissibili di SRA-ACA01 pari al 43,98% dell'importo unitario erogabile per l'Ecoschema 4;
- l'ecoschema ECO5 – Livello 2, si applicano riduzioni sul premio richiesto per le superfici ammissibili di SRA-ACA01 pari al 17,89% dell'importo unitario erogabile per l'Ecoschema 5.

Le superfici oggetto di aiuto in ACA1 non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento settoriale di Produzione integrata, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate).

Nel caso di Produzione integrata finanziata con intervento settoriale nei Programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori, il beneficiario può scegliere di aderire all'intervento settoriale o, in alternativa, all'intervento ACA1 dello sviluppo rurale.

Qualora la medesima superficie sia oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento ACA1 e di quello settoriale di Produzione integrata, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate), verrà corrisposto esclusivamente il premio relativo all'intervento ACA1.

2.1.8. ACA01 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi

Si rimanda alla PARTE I - PARTE GENERALE, con particolare riferimento ai capitoli:

- 1.1. DEFINIZIONI
- 1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)
- 1.3. FINALITÀ DELLE SRA ACA
- 1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA
- 1.5. PREMI CONCEDIBILI
- 1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
- 1.7. BENEFICIARI E DURATA DEGLI IMPEGNI
- 1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO
- 1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
- 1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE
- 1.11. VARIABILITÀ O IMMUTABILITÀ DEGLI APPEZZAMENTI, AUMENTI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE O DEL NUMERO DI CAPI DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO
- 1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA



2.2. SRA – ACA03 TECNICHE LAVORAZIONE RIDOTTA DEI SUOLI

2.2.1. ACA03 - Informazioni generali

Le tecniche di lavorazione ridotta dei suoli favoriscono il miglioramento della fertilità del suolo, inoltre ne favoriscono la conservazione. Il passaggio da abituali lavorazioni profonde del terreno a tecniche di lavorazione a minori profondità o alla non lavorazione consente infatti di contrastare in modo efficace il degrado dei suoli, migliorandone la struttura e la resistenza all'erosione e al compattamento, nonché di ottimizzare l'uso delle riserve fossili e contrastare la riduzione della sostanza organica. Al contempo, la lavorazione ridotta dei suoli contribuisce sia alla mitigazione dei cambiamenti climatici, riducendo l'emissione di CO₂ che si avrebbe in caso di ordinaria lavorazione del terreno, sia all'adattamento ai cambiamenti climatici in quanto consente di aumentare la capacità del terreno di assorbire e di trattenere l'acqua.

L'intervento persegue i seguenti obiettivi strategici, collegati a specifiche esigenze rilevanti per il territorio regionale.

Obiettivi	Esigenze
Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile	Conservare e aumentare capacità di sequestro carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale
	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza
Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche	Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo
	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento

L'intervento si articola in due azioni:

- Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No Tillage (NT);**
- Azione 3.2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum Tillage (MT) e/o di tecniche di Lavorazione a bande / Strip Tillage.**

Le azioni sono tra loro alternative, vale a dire che le stesse superfici non possono essere impegnate su entrambe le azioni nel corso dello stesso anno.

2.2.2. ACA03 - Tipologia di beneficiari

I beneficiari sono agricoltori singoli o associati (come definiti nella Parte I – Parte generale, capitolo 1.10 “Definizione di agricoltore”).

2.2.3. ACA03 - Criteri di ammissibilità

2.2.3.1. Azione 3.1

- 1) L'intervento è applicabile sulle superfici a seminativo.
- 2) I beneficiari aderiscono con una superficie minima di 1 ettaro.
- 3) Sono ammissibili all'aiuto le sole colture annuali. Sono escluse le superfici a seminativo ritirate dalla produzione e quelle destinate a produzioni vivaistiche. Inoltre, non sono ammissibili all'aiuto i prati avvicendati nell'anno di semina.
- 4) Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell'impegno, sulla base del possesso in proprio, di un pre-contratto con un rivenditore per l'acquisto della macchina o di un pre-contratto con prestatori esterni di servizi (c.d. contoterzisti).
Rientrano nel caso del possesso in proprio le macchine di proprietà della cooperativa di cui l'azienda agricola beneficiaria è socia.
In caso di un pre-contratto con un rivenditore per l'acquisto della macchina, va allegato alla domanda il contratto, ma potranno essere riconosciute solo le operazioni di semina su sodo effettuate dopo l'effettivo acquisto della macchina.
Il possesso in proprio prevede che, in data antecedente alla presentazione della domanda, sia dichiarata una "Seminatrice su sodo" nella sezione Macchine agricole del Fascicolo dell'impresa agricola o della cooperativa.

2.2.3.2. Azione 3.2

- 1) L'intervento è applicabile sulle superfici a seminativo.
- 2) I beneficiari aderiscono con una superficie minima di 1 ettaro.
- 3) Sono ammissibili all'aiuto le sole colture annuali. Sono ammissibili all'aiuto anche i prati avvicendati nell'anno di semina, mentre restano escluse le superfici a seminativo ritirate dalla produzione e quelle destinate a produzioni vivaistiche.
- 4) Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell'impegno, sulla base del possesso in proprio, di un pre-contratto con un rivenditore per l'acquisto della macchina o di un pre-contratto con prestatori esterni di servizi (c.d. contoterzisti).
Rientrano nel caso del possesso in proprio le macchine di proprietà della cooperativa di cui l'azienda agricola beneficiaria è socia.
Il possesso in proprio prevede che in data antecedente alla presentazione della domanda sia presente - nella sezione Macchine agricole del Fascicolo dell'impresa agricola o della cooperativa - un'attrezzatura idonea per la Minima lavorazione o la Lavorazione a bande.

2.2.4. ACA03 - Impegni

2.2.4.1. Azione 3.1

L'intervento ACA03 Azione 1 si applica su tutto il territorio regionale.

L'impegno è quinquennale, decorre dal 1° gennaio 2025 e termina il 31 dicembre 2029. La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre dello

stesso anno (si rammenta che gli importi destinati a tale bando verranno utilizzati a copertura dei primi 4 anni di impegno delle domande ammissibili e finanziabili).

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115 e sono diversi dal sostegno dei regimi ecologici di cui all'art. 31 del Regolamento (UE) 2021/2115.

L'Azione 3.1 si applica ad appezzamenti fissi.

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati tutti gli impegni di seguito elencati.

Il mancato rispetto di ciascun impegno può comportare anche la violazione del pertinente impegno di condizionalità o requisito minimo o requisito specifico, elencato a fianco.

1 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Adozione della tecnica della semina diretta su sodo. Le semine devono essere effettuate senza alterarne la stratificazione del terreno agrario, eccetto che per una fascia ristretta in corrispondenza di ogni fila di semina.	BCAA 05 La norma prevede il divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura per un arco temporale di 60 gg (fra 15 settembre e 15 febbraio).

Nel periodo di impegno, le tecniche di semina su sodo devono essere applicate a tutte le colture presenti sulle superfici oggetto di impegno (principali, secondarie e intercalari da sovescio).

Il beneficiario deve comunicare all'ente istruttore, con almeno 5 giorni di anticipo, l'avvio delle operazioni di semina su sodo e i terreni interessati, tramite la funzione "Comunicazione di avvio operazioni in campo", disponibile sull'applicativo SIAP utilizzato per la presentazione delle domande di aiuto e/o pagamento.

La comunicazione deve riguardare periodi continuativi di semina e va fornita per tutti gli interventi svolti nel corso dell'anno. Sono oggetto di comunicazione preventiva anche le lavorazioni svolte dai contoterzisti. Tra le date di inizio e di fine delle attività di semina indicate nella comunicazione preventiva possono intercorrere al massimo 20 giorni.

Le eventuali comunicazioni di rettifica (aggiornamento dei dati precedentemente comunicati) possono essere trasmesse anche con meno di 5 giorni di preavviso. L'eventuale rinvio delle operazioni va sempre comunicato, anche soltanto per le vie brevi (e-mail, telefono) se non è possibile effettuare una comunicazione di rettifica.

Per poter ricevere il pagamento annuale, le superfici sotto impegno devono essere state oggetto di almeno una comunicazione di avvio delle operazioni di semina durante la relativa annualità (decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno del quinquennio di impegno).

2 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso il divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice.	BCAA 05 La norma prevede il divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura per un arco temporale di 60 gg (fra 15 settembre e 15 febbraio).

Per la semina su sodo sono ammesse le sole operazioni eseguite con apposite seminatrici: la lavorazione si concentra sulla sola linea di semina mediante la creazione del solco, la deposizione del seme e la successiva chiusura.

3 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (<i>mulching</i>). È consentita la trinciatura dei residui colturali. È consentita l'asportazione di paglie e stocchi purché i residui rimasti e l'inerbimento spontaneo garantiscano la copertura del terreno.	BCAA 06 La norma prevede il mantenimento sul terreno dei residui colturali della coltura precedente o la costituzione una copertura vegetale, in entrambi i casi per 60 gg (tra 15 settembre e 15 maggio).

Dopo il raccolto sia delle colture principali, sia delle colture secondarie, le stoppie e i residui colturali, anche trinciati, dovranno essere lasciati in campo fino alla semina della coltura successiva.

In caso di asportazione di paglie e stocchi, i residui colturali rimasti e l'inerbimento spontaneo devono garantire la copertura del terreno fino alla semina della coltura successiva.

Nel caso di semina di colture di copertura queste potranno essere terminate con mezzi meccanici (ad es. trinciate o allettate e lasciate in superficie), oppure essere disattivate anche chimicamente e lasciate in superficie.

4 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Divieto di ristoppio (ad eccezione delle colture sommerse) si applica ai cereali autunno-vernini anche se di genere botanico diverso, consentendo invece la successione fra cereali autunno-vernini e cereali a semina primaverile. Si ritiene opportuno applicare il divieto di ristoppio ai cereali autunno-vernini, al fine di non scoraggiare l'adesione all'intervento, già piuttosto modesta in assenza di vincoli di avvicendamento.	BCAA 07 La BCAA 7 prevede - in alternativa alla diversificazione colturale - una rotazione che consiste in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella, comprese le colture secondarie adeguatamente gestite. Non è ammessa la mono successione dei seguenti cereali perché appartengono allo stesso genere botanico: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.

Il divieto di ristoppio per i cereali autunno-vernini, riguarda tutti i cereali a semina autunnale (frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro, ecc.), considerati colture analoghe ai fini della successione.

Per il rispetto dell'impegno è necessario effettuare una rotazione che consista in un cambio di coltura a livello di parcella. A tal fine, sono ammesse le colture secondarie, purché portate a completamento del ciclo produttivo e raccolte.

Le colture intercalari, ancorché adeguatamente gestite ma non raccolte, ovvero terminate con mezzi meccanici o chimici e lasciate in campo, non costituiscono un cambio di coltura ai fini del rispetto dell'impegno.

5 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1009.	Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

6 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse sono consentite operazioni volte al decompattamento del suolo da realizzarsi nel modo seguente: è consentito l'uso di decompattatori e/o ripuntatori nel caso di condizioni pedoclimatiche sfavorevoli (ristagno idrico, compattamento del terreno, ecc.), appositamente giustificate dal beneficiario e previa autorizzazione, sempre evitando l'inversione dello strato superficiale di terreno.	BCAA 05 La norma prevede il divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura per un arco temporale di 60 gg (fra 15 settembre e 15 febbraio).

Nel corso del quinquennio di impegno, è consentito - sulle medesime superfici, per un massimo di 2 volte - l'uso di decompattatori e/o ripuntatori, nel caso in cui si verifichino condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli (ristagno idrico, eccessivo compattamento del terreno, ecc.).

Tale richiesta può essere fatta solo per gli appezzamenti sui quali è stata effettuata per almeno due anni di seguito la semina su sodo.

L'utilizzo di decompattatori e/o ripuntatori è consentito solo su appezzamenti con tessitura o granulometria argillosa, argillo-limosa, franco-argillosa, franco-limo-argillosa, franco-limosa e limosa (sistema USDA).

Il beneficiario deve richiedere l'autorizzazione preventiva al Settore Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica.

La richiesta – trasmessa tramite la funzione “Richiesta autorizzazione decompattamento” disponibile sull'applicativo SIAP utilizzato per la presentazione delle domande di sostegno e/o pagamento - deve riportare l'esatta individuazione della superficie interessata e deve essere corredata da:

- 1) una relazione tecnica che descriva le condizioni per le quali si rendono necessarie le operazioni di decompattamento;
- 2) una o più analisi dei terreni con la granulometria a 4 o 5 frazioni, anche eseguite in un periodo antecedente purché non superiore a 5 anni.

Ogni campionamento di terreno deve essere effettuato su un appezzamento con caratteristiche fisiche (colore, tessitura, ecc.) omogenee; contrariamente dovrà essere prelevato un campione per ogni zona in cui si rileva un diverso aspetto del terreno.

Il Settore Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica - previa valutazione della relazione e verifica dei risultati delle analisi (coerenza con la Carta dei suoli (1:50.000) e con i dati riportati nell'Atlante dell'analisi dei terreni) – autorizza o non autorizza le operazioni di decompattamento, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza; in assenza di specifico riscontro, ha valore l'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 20 della Legge 241/90 e s.m.i.

7 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Le tecniche di lavorazione ridotta dei suoli devono essere applicate a tutte le colture presenti sulle superfici oggetto di impegno (principali, secondarie e intercalari).	BCAA 05 La norma prevede il divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura per un arco temporale di 60 gg (fra 15 settembre e 15 febbraio).

La tecnica di semina su sodo deve essere applicata a tutte le colture presenti sulle superfici oggetto di impegno (principali, secondarie e intercalari).

Gli impegni da 1 a 7 devono essere applicati a tutte le colture presenti sulle superfici oggetto di impegno, ivi comprese le colture da sovescio.

Nel caso di un pre-contratto con un rivenditore per l'acquisto della seminatrice su sodo, la seminatrice dovrà essere inserita in fascicolo immediatamente dopo l'atto del trasferimento della proprietà.

Nel caso di ricorso a contoterzisti o servizi di noleggio, il beneficiario deve conservare in azienda per l'intero periodo di impegno la relativa documentazione quali contratti e fatture, le quali devono essere dettagliate rispetto al lavoro svolto.

2.2.4.2. Azione 3.2

L'intervento ACA03 Azione 2 si applica su tutto il territorio regionale.

L'impegno è quinquennale, decorre dal 1° gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027. La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre dello stesso anno.

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115 e sono diversi dal sostegno dei regimi ecologici di cui all'art. 31 del Regolamento (UE) 2021/2115.

L'Azione 3.2 si applica ad appezzamenti variabili.

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati tutti gli impegni di seguito elencati.

Il mancato rispetto di ciascun impegno può comportare anche la violazione del pertinente impegno di condizionalità o requisito minimo o requisito specifico, elencato a fianco.

1 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Adozione di tecniche di minima lavorazione del suolo per la preparazione del letto di semina e per la lotta alle infestanti. Sono ammesse solo le lavorazioni che non prevedono l'alterazione della stratificazione preesistente del suolo e non superano la profondità di 20 cm. È ammissibile la tecnica dello "strip till", con lavorazione del terreno eseguita in bande di dimensioni non superiori a 20 cm di larghezza.	BCAA 05 La norma prevede il divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura per un arco temporale di 60 gg (fra 15 settembre e 15 febbraio)

La minima lavorazione interessa tutta la superficie dell'appezzamento.

La lavorazione a bande concentra la lavorazione esclusivamente su "strisce" di terreno entro le quali avverrà la successiva operazione di semina della coltura, mantenendo inalterata la superficie interfilare.

Le bande di terreno lavorate devono presentare una larghezza massima pari a 20 cm e uno spazio interfilare variabile tra 40 e 75 cm (a seconda delle esigenze della successiva operazione di semina), che deve rimanere coperto dai residui colturali della coltura precedente.

Il beneficiario deve comunicare all'ente istruttore, con almeno 5 giorni di anticipo, l'avvio delle operazioni di lavorazione del terreno e i terreni interessati, tramite la funzione "Comunicazione di avvio operazioni in campo", disponibile sull'applicativo SIAP utilizzato per la presentazione delle domande di sostegno e/o pagamento.

La comunicazione deve riguardare periodi continuativi di lavorazione e va fornita per tutti gli interventi svolti nel corso dell'anno. Sono oggetto di comunicazione preventiva anche le lavorazioni svolte dai contoterzisti.

Tra le date di inizio e di fine delle attività relative alle operazioni in campo indicate nella comunicazione preventiva possono intercorrere al massimo 20 giorni.

Le eventuali comunicazioni di rettifica (aggiornamento dei dati precedentemente comunicati) possono essere trasmesse anche con meno di 5 giorni di preavviso. L'eventuale rinvio delle operazioni va sempre comunicato, anche soltanto per le vie brevi (e-mail, telefono) se non è possibile effettuare una comunicazione di rettifica.

Per poter ricevere il pagamento annuale, le superfici sotto impegno devono essere state oggetto di almeno una comunicazione di avvio delle operazioni durante la relativa annualità (decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno del quinquennio di impegno).

Qualora le operazioni di fertilizzazione non siano contestuali alla preparazione del letto di semina o ad interventi meccanici di lotta alle infestanti, tali operazioni – se prevedono l'interramento del concime - sono assimilate ad una lavorazione del terreno, e pertanto devono rispettare gli impegni dell'Azione 3.2 e vanno comunicate con almeno 5 giorni di anticipo.

Non sono oggetto di questo impegno gli interventi colturali che non comportano movimentazione del suolo (es. irrigazioni, trattamenti fitosanitari, fertilizzazioni senza interrimento, raccolta).

2 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso il divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice.	BCAA 05 La norma prevede il divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura per un arco temporale di 60 gg (fra 15 settembre e 15 febbraio)

Per la minima lavorazione e la lavorazione a bande, sono ammesse le sole operazioni eseguite con attrezzi portati, semi-portati o trainati dotati di organi lavoranti non mossi dalla presa di forza. (es. erpici a denti fissi o flessibili, erpici a dischi lisci o dentellati). Sono utilizzabili anche le attrezzature che combinano più organi lavoranti, purché non siano mossi dalla presa di potenza e non invertano gli strati del suolo. La semina può essere svolta con qualsiasi seminatrice, anche da sodo.

3 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (<i>mulching</i>). È consentita la trinciatura dei residui colturali. È consentita l'asportazione di paglie e stocchi purché i residui rimasti e l'inerbimento spontaneo garantiscano la copertura del terreno.	BCAA 06 La norma prevede il mantenimento sul terreno dei residui colturali della coltura precedente o la costituzione una copertura vegetale, in entrambi i casi per 60 gg (tra 15 settembre e 15 maggio).

Dopo il raccolto sia delle colture principali, sia delle colture secondarie, le stoppie e i residui colturali, anche trinciati, dovranno essere lasciati in campo fino alla semina della coltura successiva.

In caso di asportazione di paglie e stocchi, i residui colturali rimasti e l'inerbimento spontaneo devono garantire la copertura del terreno fino alla semina della coltura successiva.

Nel caso di Lavorazione a bande, le stoppie e i residui colturali dovranno essere sempre lasciati in campo, nella striscia non interessata dalla lavorazione.

4 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009.	Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n.75 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

5 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse sono consentite operazioni volte al decompattamento del suolo da realizzarsi nel modo seguente: è consentito l'uso di decompattatori e/o ripuntatori nel caso di condizioni pedoclimatiche sfavorevoli (ristagno idrico, compattamento del terreno, ecc.), appositamente giustificate dal beneficiario e previa autorizzazione, sempre evitando l'inversione dello strato superficiale di terreno.	BCAA 05 La norma prevede il divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura per un arco temporale di 60 gg (fra 15 settembre e 15 febbraio)

Nel corso del quinquennio di impegno, è consentito - sulle medesime superfici, per un massimo di 2 volte - l'uso di decompattatori e/o ripuntatori, nel caso in cui si verifichino condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli (ristagno idrico, eccessivo compattamento del terreno, ecc.).

Tale richiesta può essere fatta solo per gli appezzamenti sui quali è stata effettuata per almeno due anni di seguito la minima lavorazione e - dopo il decompattamento – si continuerà ad applicare tale tecnica.

L'utilizzo di decompattatori e/o ripuntatori è consentito solo su appezzamenti con tessitura o granulometria argillosa, argillo-limosa, franco-argillosa, franco-limo-argillosa, franco-limosa e limosa (sistema USDA). Il beneficiario deve richiedere l'autorizzazione preventiva al Settore Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica.

La richiesta – trasmessa tramite la funzione “Richiesta autorizzazione decompattamento” disponibile sull'applicativo SIAP utilizzato per la presentazione delle domande di sostegno e/o pagamento - deve riportare l'esatta individuazione della superficie interessata e deve essere corredata da:

- una relazione tecnica che descriva le condizioni per le quali si rendono necessarie le operazioni di decompattamento;
 - una o più analisi dei terreni con la granulometria a 4 o 5 frazioni, anche eseguite in un periodo antecedente purché non superiore a 5 anni.
- Ogni campionamento di terreno deve essere effettuato su un appezzamento con caratteristiche fisiche (colore, tessitura, ecc.) omogenee; contrariamente dovrà essere prelevato un campione per ogni zona in cui si rileva un diverso aspetto del terreno.

Il Settore Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica - previa valutazione della relazione e verifica dei risultati delle analisi (coerenza con la Carta dei suoli (1:50.000) e con i dati riportati nell'Atlante dell'analisi dei terreni) – autorizza o non autorizza le operazioni di decompattamento, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza; in assenza di specifico riscontro, ha valore l'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 20 della Legge 241/90 e s.m.i.

6 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Le tecniche di lavorazione ridotta dei suoli devono essere applicate a tutte le colture presenti sulle superfici oggetto di impegno (principali, secondarie e intercalari).	BCAA 05 La norma prevede il divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura per un arco temporale di 60 gg (fra 15 settembre e 15 febbraio)

Gli impegni da 1 a 5 devono essere applicati a tutte le colture presenti sulle superfici oggetto di impegno, ivi comprese le colture da sovescio.

Per ciascuna coltura oggetto di impegno devono essere annotati gli interventi di lavorazione del suolo, la semina di colture principali, intercalari o di copertura, le concimazioni con interrimento, la raccolta, anche qualora siano effettuati da contoterzisti (Registro operazioni di campo).

Il Registro operazioni di campo deve riportare – per ciascun intervento di cui sopra – le seguenti informazioni:

- individuazione dell'appezzamento oggetto di intervento;
- data dell'intervento e descrizione dell'intervento (lavorazione del suolo, semina di colture principali, intercalari o di copertura, concimazioni con interrimento, raccolta).

In alternativa al Registro cartaceo, il beneficiario può utilizzare l'applicativo "Quaderno di campagna" di Sistema Piemonte, riportando tutti i dati sopra previsti.

Nel caso di ricorso a contoterzisti, il beneficiario deve conservare in azienda per l'intero periodo di impegno la relativa documentazione quali contratti e fatture, le quali devono essere dettagliate rispetto al lavoro svolto (mezzo utilizzato, tecnica adottata).

Non è necessario annotare irrigazioni, trattamenti e concimazioni senza interrimento. La registrazione degli interventi deve essere completata entro 15 giorni dalla loro conclusione. La registrazione può avvenire anche su supporto informatico. Qualora l'azienda sia tenuta alla compilazione di altri registri riportanti le medesime informazioni, è sufficiente la tenuta del solo registro che riporti le informazioni più complete.

2.2.5. ACA03 - Altri obblighi

Il pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

001 - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

002 - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

2.2.6. ACA03 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi

2.2.6.1. Azione 3.1

Il sostegno è corrisposto sotto forma di premio ad ettaro, per un **importo pari a 300,00 euro/ettaro/anno**.

2.2.6.2. Azione 3.2

Il sostegno è corrisposto sotto forma di premio ad ettaro, per un **importo pari a 180,00 euro/ettaro/anno**.

2.2.7. ACA03 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

2.2.7.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali.

Azione 3.1

L'Azione in oggetto può essere cumulabile sulla stessa superficie con Ecoschemi o altri interventi SRA secondo la tabella seguente e fatte salve eventuali modifiche del Piano Strategico Nazionale 2023-2027 e/o disposizioni del Ministero dell'agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (C = cumulabile sulla medesima superficie; casella bianca = non cumulabile sulla medesima superficie; Ecoschemi o altri interventi SRA non riportati nella tabella = non cumulabile sulla medesima superficie).

	ECO 4	SRA 06	SRA 12		SRA 22						SRA 24		
			Az 1	Az 2	Az 1	Az 2.1	Az 2.2	IA Stopp	IA Somm	IA Contr	Az 1	Az 2	Az 3
ACA 03.1	C Solo per aziende zootecniche	C	C			C		C	C	C	C	C	C

Per lo schema generale della cumulabilità sulla medesima superficie tra tutti gli Ecoschemi e gli interventi SRA, si rinvia alla tabella del CSR vigente.

Azione 3.2

L'Azione in oggetto può essere cumulabile sulla stessa superficie con Ecoschemi o altri interventi SRA secondo la tabella seguente e fatte salve eventuali modifiche del Piano Strategico Nazionale 2023-2027 e/o disposizioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf). (C = cumulabile sulla medesima superficie; casella bianca = non cumulabile sulla medesima superficie; Ecoschemi o altri interventi SRA non riportati nella tabella = non cumulabile sulla medesima superficie).

	ECO 4	SRA 04	SRA 06	SRA 12		SRA 13		SRA 22						SRA 24		
				Az 1	Az 2	Az 1	Az 2	Az 1	Az 2.1	Az 2.2	IA Stopp	IA Somm	IA Contr	Az 1	Az 2	Az 3
ACA 03.2	C	C	C	C		C	C	C	C		C	C	C	C	C	C

Per lo schema generale della cumulabilità sulla medesima superficie tra tutti gli Ecoschemi e gli interventi SRA, si rinvia alla tabella del CSR vigente.

2.2.7.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022

Entrambe le Azioni dell'intervento in oggetto non sono cumulabili sulla stessa superficie con gli aiuti previsti da misure/operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022 ancora attivi nel 2026.

2.2.7.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

Allo scopo di assicurare la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono, con D.D. 979 del 23/11/2023 sono stati approvati gli "Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppi finanziamenti a carico di fondi del bilancio della U.E. individuati tra i pagamenti per l'esecuzione di impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023-2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di impegno e con gli ecoschemi". L'allegato A alla sopra richiamata determinazione è stato modificato con D.D. n. 907 del 21 ottobre 2025.

All'intervento in oggetto non si applicano riduzioni di pagamento, anche nel caso in cui sulla medesima superficie siano stati richiesti a premio altri interventi SRA-ACA, SRA o eco-schemi tra loro cumulabili.

Le superfici oggetto di aiuto in SRA03 non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento settoriale di **"Azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai medesimi"**, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo.

Nel caso di analoghe **"Azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai medesimi"** finanziate con intervento settoriale nei Programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori, il beneficiario può scegliere di aderire all'intervento settoriale o, in alternativa, all'intervento SRA03 dello sviluppo rurale.

Qualora la medesima superficie sia oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento SRA03 e di quello settoriale, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate), verrà corrisposto esclusivamente il premio relativo all'intervento SRA03.

2.2.8. ACA03 - Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Il beneficiario che non ha nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto degli impegni per entrambe le Azioni, deve allegare alla domanda di pagamento uno dei seguenti documenti:

- un pre-contratto con prestatori esterni di servizi (c.d. Contoterzisti);
- un pre-contratto con un rivenditore per l'acquisto della seminatrice su sodo;
- se le macchine sono di proprietà della cooperativa di cui l'azienda agricola beneficiaria è socia, la dichiarazione di disponibilità d'uso sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa.

Poiché la disponibilità delle macchine necessarie per il rispetto dell'impegno costituisce un requisito di ammissibilità, l'istruttoria della domanda di pagamento non sarà conclusa fintanto che la documentazione allegata alla domanda non risulti idonea.

2.2.9. ACA03 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi

Si rimanda alla PARTE I - PARTE GENERALE, con particolare riferimento ai capitoli:

- 1.1. DEFINIZIONI
- 1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)
- 1.3. FINALITÀ DELLE SRA ACA
- 1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA
- 1.5. PREMI CONCEDIBILI
- 1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
- 1.7. BENEFICIARI E DURATA DEGLI IMPEGNI
- 1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO
- 1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
- 1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE
- 1.11. VARIABILITÀ O IMMUTABILITÀ DEGLI APPEZZAMENTI, AUMENTI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE O DEL NUMERO DI CAPI DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO
- 1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA



2.3. SRA – ACA04 APPORTO DI SOSTANZA ORGANICA NEI SUOLI

2.3.1. ACA04 - Informazioni generali

L'intervento persegue i seguenti obiettivi strategici, collegati a specifiche esigenze rilevanti per il territorio regionale.

Obiettivi	Esigenze
Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile	Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale
	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza
Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche	Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo
	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento

L'intervento prevede un pagamento per i beneficiari che si impegnano a migliorare le caratteristiche strutturali e chimico-fisiche dei suoli agricoli mediante l'apporto e il mantenimento diretto di sostanza organica: fertilizzanti e/o ammendanti in forma organica ricompresa nelle classi di letame e assimilati palabili, ammendante compostato verde (ACV) e ammendante compostato misto (ACM). I quantitativi di elementi nutritivi apportati con le distribuzioni di tali fertilizzanti e ammendanti organici, dovranno essere conteggiati per il bilanciamento complessivo della fertilizzazione delle colture.

2.3.2. ACA04 - Tipologia di beneficiari

I beneficiari sono:

- 1) agricoltori singoli o associati (come definiti nella Parte I – Parte generale, capitolo 1.10 “Definizione di agricoltore”);
- 2) enti pubblici gestori di aziende agricole.

2.3.3. ACA04 - Criteri di ammissibilità

- Adesione da parte dei beneficiari con una superficie minima di almeno 1 ettaro.

Sono ammissibili a premio i terreni in conduzione al beneficiario, di cui egli abbia la titolarità d'uso per le operazioni di utilizzo agronomico.

Non sono ammissibili i terreni concessi in asservimento a terzi, né quelli presi in asservimento da terzi, per lo spandimento di matrici organiche ai sensi del Reg. regionale 10/R/2007 e s.m.i..

La verifica si svolge rispetto alle informazioni presenti nell'ultima validazione del Fascicolo con data uguale o antecedente alla presentazione della domanda.

Qualora dalla verifica di cui sopra risultino presenti in fascicolo superfici concesse in asservimento a terzi e richieste a premio, supportate da documenti in corso di validità caricati sul fascicolo dell'azienda che dichiara tali superfici in asservimento, non verranno accettate successive dichiarazioni circa la non sussistenza del rapporto di asservimento o un termine di durata diverso da quello riportato sul documento originario per l'asservimento.

In questi casi, tenuto conto della superficie interessata, si procederà alla sospensione dell'erogazione dell'acconto.

- Sono ammissibili all'aiuto le superfici coltivate come coltura principale a seminativi diversi dalle leguminose, nonché le superfici a colture arboree da frutto (vigneti, frutteti, frutteti per frutta a guscio). Sono escluse le superfici a seminativo ritirate dalla produzione e quelle destinate a produzioni vivaistiche.
- Sono ammissibili all'aiuto le aziende che non risultino titolari di allevamenti zootecnici e/o di impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas i cui digestati siano destinati all'utilizzo agronomico.

Si considerano "titolari di allevamento zootecnico" le aziende detentrici di bestiame di interesse zootecnico che nel fascicolo aziendale risultino avere almeno un codice allevamento con una consistenza media superiore a 2,0 UBA. Non sono comunque compresi in questa definizione gli allevamenti di api, selvaggina per ripopolamento e gli impianti di acquacoltura.

Si considerano "titolari di impianto di digestione anaerobica" i soggetti che in Fascicolo, sez. Fabbricati, abbiano dichiarato almeno una struttura "Digestore anaerobico". Si considerano anche "titolari di impianto di digestione anaerobica" le aziende agricole socie di un impianto per la produzione di biogas gestito in forma societaria; la verifica viene svolta sia nel Fascicolo del soggetto collettivo, in Anagrafica/Elenco Associati, sia nel Fascicolo del soggetto singolo, in Anagrafica/Associazioni o Consorzi a cui si aderisce.

Le verifiche sono effettuate sulla base dei dati e delle informazioni presenti nella validazione del fascicolo utilizzata per la presentazione della domanda.

2.3.4. ACA04 - Impegni

L'azione ACA04 si applica su tutto il territorio regionale, **su appezzamenti variabili**, ossia è possibile adottarla tenendo conto di eventuali variazioni dei terreni in uso oggetto di impegno, in funzione della natura degli impegni e degli obiettivi ambientali attesi.

L'impegno è quinquennale, decorre dal 1° gennaio 2025 e termina il 31 dicembre 2029. La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare, con inizio il primo gennaio e termine il 31 dicembre dello stesso anno (si rammenta che gli importi destinati a tale bando verranno utilizzati a copertura dei primi 4 anni di impegno delle domande ammissibili e finanziabili).

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115 e sono diversi dal sostegno dei regimi ecologici di cui all'art. 31 del Regolamento (UE) 2021/2115.

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati tutti gli impegni di seguito elencati.

Il mancato rispetto di ciascun impegno può comportare anche la violazione del pertinente impegno di condizionalità o requisito minimo o requisito specifico, elencato a fianco.

1 – Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Il beneficiario è tenuto ad apportare alle superfici assoggettate ad impegno fertilizzanti e/o ammendanti in forma organica, ricompresi nelle seguenti classi: A) letame e assimilati palabili (come definiti dal DM 25 febbraio 2016, n. 5046): deiezioni animali eventualmente miscelate alla lettiera o comunque a materiali vegetali, al fine di migliorarne le caratteristiche fisiche, ad eccezione dei materiali assimilati ai letami di cui ai punti 1) e 2) della lettera e), comma 1, art. 3, del DM 25 febbraio 2016, che non sono ammissibili; B) letame (come definito nell'allegato 2 D.Lgs 29 aprile 2010 n. 75 e s.m.i.); C) ammendante compostato verde (ACV) (come definito nell'allegato 2 del D.Lgs 29 aprile 2010, n. 75 e s.m.i.): prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti da scarti di manutenzione del verde ornamentale, altri materiali vegetali come sanse vergini (disoleate o meno) od esauste, residui delle colture, altri rifiuti di origine vegetale; D) ammendante compostato misto (ACM) (come definito nell'allegato 2 del D.Lgs 29 aprile 2010, n. 75 e s.m.i.): prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica dei Rifiuti Urbani proveniente da raccolta differenziata, dal digestato da trattamento anaerobico (con esclusione di quello proveniente dal trattamento di rifiuto indifferenziato), da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde. Sono esclusi gli ammendanti compostati misti che includono la componente fanghi nella matrice della composizione.	CGO2 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1), articoli 4 e 5. Il CGO 2, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici e dei digestati nelle zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola RM Fert L'RM Fert, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti a valere su tutte le superfici, comprese le zone ordinarie.

Per quanto concerne “**letame e assimilati palabili**”, i materiali ammissibili sono quelli di seguito specificati:

1. gli effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera (letami);
2. i materiali assimilati ai letami:
 - a) le frazioni palabili dei digestati;
 - b) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti di allevamento;
 - c) i letami, i liquami o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione oppure di compostaggio.

Non sono ammissibili all'azione:

1. le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
2. le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri.

L'avvio delle operazioni di distribuzione delle matrici organiche in campo e i terreni interessati devono essere comunicati all'ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo.

La comunicazione di avvio delle operazioni deve riguardare periodi continuativi di distribuzione e va fornita per tutti gli interventi svolti nel corso dell'anno. Sono oggetto di comunicazione preventiva anche le operazioni svolte dai contoterzisti.

Tra le date di inizio e di fine delle attività relative alle operazioni in campo indicate nella comunicazione preventiva possono intercorrere al massimo 20 giorni. Le eventuali comunicazioni di rettifica (aggiornamento dei dati precedentemente comunicati) possono essere trasmesse anche con meno di 5 giorni di preavviso. L'eventuale rinvio delle operazioni va sempre comunicato, anche soltanto per le vie brevi (e-mail, telefono) se non è possibile effettuare una comunicazione di rettifica.

Per poter ricevere il pagamento annuale, le superfici sotto impegno devono essere state oggetto di almeno una comunicazione di avvio delle operazioni in campo durante la relativa annualità (decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno del quinquennio di impegno).

2 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Non utilizzare sulle superfici oggetto di impegno i fanghi di depurazione tal quali e ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 a beneficio dell'agricoltura ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/2006.	D.Lgs n. 99/1992 Il D.Lgs. consente l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura che rispettano determinate condizioni di idoneità (combinazioni tra fanghi e suolo) sul piano agronomico. D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, Parte IV Il D.Lgs. definisce le modalità per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti classificati sulla base dell'allegato C della parte IV; per i rifiuti recuperati in operazioni R10 ammette lo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura.

3 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Fermo restando i limiti previsti dalle normative regionali, nel rispetto delle dosi massime di unità fertilizzanti previste dai fabbisogni colturali nel Maximum Application Standard-MAS (Allegato X del DM 5046/2016 del 25 febbraio 2016) e delle dotazioni del terreno, distribuire e incorporare annualmente un quantitativo minimo di sostanza organica - delle classi di cui all'impegno I01 - espresso in termini di sostanza secca pari a 4 t/ha alle colture arboree da frutto, 6 t/ha alle colture erbacee di pieno campo.	CGO2 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1), articoli 4 e 5. Il CGO 2, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici e dei digestati nelle zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola RM Fert L'RM Fert, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti a valere su tutte le superfici, comprese le zone ordinarie.

L'apporto di matrici organiche deve essere quantificato sulla base dell'apporto minimo di sostanza secca da distribuire e incorporare ogni anno al terreno, pari ad almeno 4 t/ha alle colture arboree da frutto e 6 t/ha alle colture erbacee di pieno campo.

- 1) Il tenore di sostanza secca degli ammendanti compostati e dei separati solidi è desunto dal referto analitico di accompagnamento; per i letami, in assenza di un'analisi è possibile fare riferimento al valore medio del 25%.
- 2) Per i materiali ammissibili di cui ai punti B, C e D (identificati nell'impegno 1), la documentazione di acquisizione delle matrici deve indicare la tipologia e la quantità di materiale consegnato, l'origine, la destinazione e la data di consegna.
- 3) Per i materiali ammissibili di cui al punto A (identificati nell'impegno 1), in caso di assenza di documentazione valida ai fini fiscali, devono essere predisposti – a cura dell'azienda cedente - i documenti di trasporto previsti dall'Allegato III, lettera b) del Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, anche se questo avviene al di fuori della rete viaria pubblica.

La documentazione di cui ai punti 1), 2) e 3) deve essere trasmessa agli uffici istruttori, tramite la funzione "Comunicazione per invio della documentazione integrativa" **entro il 31 dicembre di ciascun anno del periodo di impegno.**

Per la quantificazione dell'apporto minimo di sostanza secca, farà fede la documentazione di cui ai punti precedenti.

4 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Modalità di registrazione delle operazioni di apporto della sostanza organica sulla superficie oggetto d'impegno: per ciascuna coltura oggetto di impegno (principale e secondaria intercalare) devono essere annotati gli interventi di distribuzione delle matrici palabili, anche qualora siano effettuati da contoterzisti.	CGO2 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1), articoli 4 e 5. Il CGO 2, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici e dei digestati nelle zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola RM Fert L'RM Fert, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti a valere su tutte le superfici, comprese le zone ordinarie.

Per ciascuna coltura oggetto di impegno (principale e secondaria intercalare) devono essere annotati gli interventi di distribuzione delle matrici palabili, anche qualora siano effettuati da contoterzisti.

Anche gli interventi di distribuzione di altri fertilizzanti devono essere registrati ai fini del rispetto del successivo impegno 6.

La registrazione degli interventi deve essere completata entro 15 gg dalla loro conclusione e **deve avvenire soltanto per via informatica, utilizzando l'applicativo "Quaderno di campagna" di Sistema Piemonte.**

5 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Obbligo di conservare per tutto il periodo d'impegno le fatture comprovanti l'acquisto degli ammendanti, le note di consegna dei materiali palabili, i certificati d'analisi del terreno (ove previste) o i dati ricavabili da supporti informativi regionali.	

La documentazione valida ai fini fiscali, i documenti di trasporto previsti dal Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, i Piani preventivi di concimazione annuale e le registrazioni delle operazioni di apporto della sostanza organica e di altri concimi sulla superficie oggetto d'impegno devono essere conservati per tutto il periodo di impegno.

6 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Quantificare gli apporti azotati alla coltura, nel rispetto dei massimali previsti tramite la redazione di un Piano di concimazione annuale, previsionale, basato su un bilancio semplificato apporti-asporti.	

Per quantificare gli apporti azotati alla coltura deve essere predisposto un Piano preventivo di concimazione annuale, utilizzando almeno il bilancio semplificato previsto dai Disciplinari regionali di produzione integrata.

Gli apporti totali di azoto alle singole colture devono tener conto della quantità di azoto somministrata sia con le matrici organiche, sia con i concimi chimici.

La quantità di azoto efficiente distribuito sulla coltura deve rispettare il quantitativo calcolato con il Piano preventivo di concimazione annuale e – qualora applicabile - i massimali previsti per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (Allegato V al Regolamento regionale 10/R del 2007), se tali valori risultano inferiori di quelli calcolati con il Piano preventivo.

2.3.5. ACA04 - Altri obblighi

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

001 - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

002 - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115);

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

2.3.6. ACA04 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola per ettaro, sottoposta a impegno.

Il pagamento è differenziato per tipologia colturale e per tipologia di ammendante.

Importi unitari per ettaro

Classe premio		Importi unitari per ettaro (€)
COLTURE ARBOREE	Letame ed assimilati	200
	Ammendante compostato vegetale (ACV)	180
	Ammendante compostato misto (ACM)	100
COLTURE ERBACEE	Letame ed assimilati	320
	Ammendante compostato vegetale (ACV)	260
	Ammendante compostato misto (ACM)	150

2.3.7. ACA04 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

2.3.7.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali.

L'intervento in oggetto può essere cumulabile sulla stessa superficie con Ecoschemi o altri interventi SRA secondo la tabella seguente e fatte salve eventuali modifiche del Piano Strategico Nazionale 2023-2027 e/o disposizioni del Ministero dell'agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (C = cumulabile sulla medesima superficie; casella bianca = non cumulabile sulla medesima superficie; Ecoschemi o altri interventi SRA non riportati nella tabella = non cumulabile sulla medesima superficie).

	ECO 3	ECO 4	ECO 5 – Liv 2		SRA 01	SRA 03		SRA 05		SRA 06	SRA 12	
			Sem	Arb		Az 1	Az 2	Az 1	Az 2		Az 1	Az 2
ACA04	C	C		C	C		C		C	C	C solo per il letame	

	SRA 22						SRA 24		
	Az 1	Az 2.1	Az 2.2	IA Stopp	IA Somm	IA Contr	Az 1	Az 2	Az 3
ACA04	C	C		C	C	C	C	C	C

Per lo schema generale della cumulabilità sulla medesima superficie tra tutti gli Ecoschemi e gli interventi SRA, si rinvia alla tabella del CSR vigente.

2.3.7.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022

L'intervento in oggetto non è cumulabile sulla stessa superficie con gli aiuti previsti da misure/operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022 ancora attivi nel 2026.

2.3.7.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

L'intervento SRA04 è cumulabile con l'eco-schema ECO3, ECO-4 e ECO-5 Liv. 2 (arboree), posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono.

Allo scopo di assicurare la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono, con D.D. 979 del 23/11/2023 sono stati approvati gli "Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppi finanziamenti a carico di fondi del bilancio della U.E. individuati tra i pagamenti per l'esecuzione di impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023-2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di impegno e con gli ecoschemi".

L'allegato A alla sopra richiamata determinazione è stato modificato con D.D. n. 907 del 21 ottobre 2025.

All'intervento in oggetto non si applicano riduzioni di pagamento, anche nel caso in cui sulla medesima superficie siano stati richiesti a premio altri interventi SRA-ACA, SRA o eco-schemi tra loro cumulabili.

Le superfici oggetto di aiuto in SRA04 non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento settoriale di "Azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai medesimi", all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate).

Nel caso di analoghe "Azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai medesimi" finanziate con intervento settoriale nei Programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori, il beneficiario può scegliere di aderire all'intervento settoriale o, in alternativa, all'intervento SRA04 dello sviluppo rurale.

Qualora la medesima superficie sia oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento SRA04 e di quello settoriale, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate), verrà corrisposto esclusivamente il premio relativo all'intervento SRA04.

2.3.8. Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi

Si rimanda alla PARTE I - PARTE GENERALE, con particolare riferimento ai capitoli:

- 1.1. DEFINIZIONI
- 1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)
- 1.3. FINALITÀ DELLE SRA ACA
- 1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO
- 1.5. PREMI CONCEDIBILI
- 1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
- 1.7. DURATA DELL'ADESIONE E RIFERIMENTO ANNO DI IMPEGNO
- 1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO
- 1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
- 1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE
- 1.11. VARIABILITÀ O IMMUTABILITÀ DEGLI APPEZZAMENTI, AUMENTI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO
- 1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA



2.4. SRA – ACA05 - INERBIMENTO COLTURE ARBOREE

2.4.1. ACA05 - Informazioni generali

La presenza di una copertura vegetale durante l'intero anno riduce l'erosione dei suoli in quanto attenua l'effetto battente sul suolo delle piogge, favorisce le infiltrazioni d'acqua, limita il deflusso idrico superficiale, aumenta la rugosità superficiale del terreno e lo stabilizza con le reti di radici, migliorando così la resilienza agli eventi meteorologici estremi e quindi l'adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, rispetto al terreno lavorato, l'inerbimento riduce la lisciviazione dei nutrienti, in particolare dell'azoto, somministrati alle colture arboree attraverso le fertilizzazioni, contribuendo a ridurre il potenziale inquinamento delle acque sotterranee. L'inerbimento mitiga i cambiamenti climatici in quanto determina maggiori apporti unitari di sostanza organica nel suolo e al contempo riduce l'emissione di CO₂. Inoltre, il divieto di diserbo chimico riduce il rischio di inquinamento delle principali matrici ambientali.

L'intervento persegue i seguenti obiettivi strategici, collegati a specifiche esigenze rilevanti per il territorio regionale.

Obiettivi	Esigenze
Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile	Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale
	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza
Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche	Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
	Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo

L'intervento di inerimento continuativo delle colture arboree prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare tecniche di gestione del cotico erboso utili a consolidarne la presenza e la funzionalità agroambientale.

L'intervento si compone di due azioni:

- **Azione 5.1: Inerbimento totale**
- **Azione 5.2: Inerbimento parziale**

Nel corso del periodo di impegno è prevista la possibilità di passare dall'Azione 5.2 all'azione 5.1.

Le azioni sono tra loro alternative, vale a dire che le stesse superfici non possono essere impegnate su entrambe le azioni nel corso dello stesso anno.

2.4.2. ACA05 - Tipologia di beneficiari

I beneficiari sono:

- 1) Agricoltori singoli o associati (come definiti nella Parte I – Parte generale, capitolo 1.10 “Definizione di agricoltore”);
- 2) Enti pubblici gestori di aziende agricole.

2.4.3. ACA05 - Criteri di ammissibilità

- 1) L'intervento è applicabile su tutte le superfici agricole limitatamente alle colture arboree permanenti, tranne le colture arboree dove l'inerbimento costituisce la pratica ordinaria (piccoli frutti) o quelle il cui sviluppo e forma di allevamento, in una situazione media, non consente la crescita di un'adeguata copertura vegetale del suolo (nocciolo). Per il nocciolo, infatti, sono ammissibili frutteti che nell'ultimo anno di attuazione dell'impegno non superano il dodicesimo anno dall'impianto.

Considerato che l'intervento è applicabile a castagneti e noceti da frutto, in conformità a quanto specificato in ACA1, questi devono essere costituiti da piante innestate con varietà da frutto e presentare sesti geometrici regolari, con una distanza media fra le piante di 6-12 m.

- 2) La superficie minima oggetto di impegno deve rappresentare almeno il 20% della superficie assoggettabile all'impegno e, comunque, almeno 1 ettaro, al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.

2.4.4. ACA05 - Impegni

L'intervento ACA5 si applica su tutto il territorio regionale.

L'impegno è quinquennale, decorre dal 1° gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027. La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare, con inizio il primo gennaio e termine il 31 dicembre dello stesso anno.

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115 e sono diversi dal sostegno dei regimi ecologici di cui all'art. 31 del Regolamento (UE) 2021/2115.

Il mancato rispetto di ciascun impegno può comportare anche la violazione del pertinente impegno di condizionalità o requisito minimo o requisito specifico, elencato a fianco.

2.4.4.1. Azione 5.1

1 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Mantenimento dell'inerbimento durante tutto l'anno, sull'intera superficie oggetto d'impegno (SOI), con semina di essenze prative o inerbimento spontaneo.	BCAA 6 LA BCAA 6 prevede: Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili (per 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 maggio) o, in alternativa, lasciare in campo i residui della coltura precedente.

Su tutta la SOI, è necessario mantenere un'adeguata copertura del suolo, tramite la semina di essenze prative o l'inerbimento spontaneo.

2 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Durante tutto l'anno, sull'intera SOI, divieto di impiego di diserbanti chimici e spollonanti e divieto di lavorazioni del terreno.	BCAA 5 La BCAA 5 prevede: Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza, Impegno b): divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio. CGO 7 Il CGO 7 stabilisce, per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, il rispetto delle modalità d'uso previste dalle normative vigenti, cioè secondo quanto prescritto in etichetta.

L'inerbimento deve essere controllato esclusivamente tramite interventi meccanici (ad esempio sfalci o trinciature).

Sono vietate le lavorazioni del terreno che compromettono il cotico erboso, ovvero le lavorazioni che - invertendo gli strati del suolo – lo danneggino e ne riducano la capacità di attenuare l'effetto battente delle piogge e il ruscellamento superficiale (run-off), con il rischio di contaminazione delle acque del reticolo idrografico minore, nonché la capacità di trattenere gli elementi nutritivi per ridurre la lisciviazione dei nutrienti, in particolare dell'azoto.

Sono consentiti gli interventi necessari per l'interramento localizzato dei fertilizzanti (sia organici, sia chimici), ovvero gli interventi eseguiti con speciali attrezzature (non azionate da organi lavoranti mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice) che interrano superficialmente gli elementi fertilizzanti, senza alterare il cotico erboso.

Nei casi in cui l'inerbimento abbia anche lo scopo di apportare sostanza organica al terreno, così da migliorarne le caratteristiche fisico-chimiche ("Inerbimento-sovescio"), devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- la semina delle essenze può essere effettuata con tecniche di minima lavorazione (utilizzo di attrezzature dotate di organi lavoranti non mossi dalla presa di forza che non invertono gli strati di suolo e non alterano sostanzialmente il cotico erboso);
- l'essenza deve essere terminata esclusivamente con mezzi meccanici (sfalciata, trinciata o allettata), al raggiungimento dello stadio di sviluppo ottimale (inizio fioritura o piena fioritura);
- nel caso in cui sia necessario l'incorporazione parziale della biomassa nel terreno, questa deve avvenire esclusivamente tramite l'utilizzo di attrezzature consentite per la minima lavorazione (utilizzo di attrezzature dotate di organi lavoranti non mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice che non invertono gli strati di suolo e non alterano sostanzialmente il cotico erboso).

Questo tipo di intervento, che non comporta per l'interramento dell'inerbimento-sovescio la completa incorporazione della biomassa vegetale nel terreno tramite l'utilizzo di attrezzature che invertono gli strati del suolo, può essere attuato su tutta la SOI, anziché a filari alterni.

Per entrambe le lavorazioni sopra consentite (interramento localizzato dei concimi o inerimento-sovescio), qualora le pratiche comportino una alterazione del cotico erboso e l'inerbimento spontaneo non garantisca un'adeguata copertura, deve essere eseguita una semina di essenze prative per garantire l'ottimale copertura del terreno, specie durante il periodo autunnale e invernale.

3 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Sull'intera SOI, gestire la copertura vegetale erbacea esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea o con interventi manuali.	BCAA 6 LA BCAA 6 prevede: Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili (per 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 maggio) o, in alternativa, lasciare in campo i residui della coltura precedente.

L'inerbimento deve essere controllato esclusivamente tramite interventi meccanici (ad esempio sfalci o trinciature). Non è consentito l'uso di prodotti fitosanitari (diserbanti).

4 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Prevedere periodici sfalci, da eseguirsi a file alternate come misura per la salvaguardia dell'entomofauna.	

Gli sfalci, sono da eseguirsi a file alternate per la salvaguardia dell'entomofauna, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale" e s.m.i., articolo 96, commi 9 e 9 bis, per la tutela dei pronubi.

2.4.4.2. Azione 5.2

1 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Mantenimento dell'inerbimento durante tutto l'anno, nell'interfila della SOI, con semina di essenze prative o inerbimento spontaneo.	BCAA 6 LA BCAA 6 prevede: Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili (per 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 maggio) o, in alternativa, lasciare in campo i residui della coltura precedente.

Nell'interfila della SOI, è necessario mantenere un'adeguata copertura del suolo, tramite la semina di essenze prative o l'inerbimento spontaneo.

La copertura vegetale nell'interfila, deve interessare una superficie almeno pari al 70% della superficie della coltura.

2 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Durante tutto l'anno, sull'intera SOI, divieto di impiego di diserbanti chimici e spollonanti. Durante tutto l'anno divieto di lavorazioni del terreno nell'interfila (sono consentite lavorazioni solo sulla fila).	BCAA 5 La BCAA 5 prevede: Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza, Impegno b): divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio. CGO 7 Il CGO 7 stabilisce, per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, il rispetto delle modalità d'uso previste dalle normative vigenti, cioè secondo quanto prescritto in etichetta.

L'inerbimento dell'interfila deve essere controllato esclusivamente tramite interventi meccanici (ad esempio sfalci o trinciature). Non è consentito l'uso di prodotti fitosanitari (diserbanti).

Anche nel sottofila non è consentito l'uso di prodotti fitosanitari (diserbanti); sono consentiti esclusivamente interventi meccanici (ad esempio sfalci o trinciature) o lavorazioni del terreno.

Sono vietate le lavorazioni del terreno che compromettono il cotico erboso dell'interfila, ovvero le lavorazioni che - invertendo gli strati del suolo – lo danneggino e ne riducano la capacità di attenuare l'effetto battente delle piogge e il ruscellamento superficiale (run-off), con il rischio di contaminazione delle acque del reticolo idrografico minore, nonché la capacità di trattenere gli elementi nutritivi per ridurre la lisciviazione dei nutrienti, in particolare dell'azoto.

Sono consentiti gli interventi necessari per l'interramento localizzato dei fertilizzanti nell'interfila (sia organici, sia chimici), ovvero gli interventi eseguiti con speciali attrezzature (non azionate da organi lavoranti mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice) che interrano superficialmente gli elementi fertilizzanti, senza alterare il cotico erboso.

Nei casi in cui l'inerbimento dell'interfila abbia anche lo scopo di apportare sostanza organica al terreno, così da migliorarne le caratteristiche fisico-chimiche ("Inerbimento-sovescio"), devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- la semina delle essenze può essere effettuata con tecniche di minima lavorazione (utilizzo di attrezzature dotate di organi lavoranti non mossi dalla presa di forza che non invertono gli strati di suolo e non alterano sostanzialmente il cotico erboso);
- l'essenza deve essere terminata esclusivamente con mezzi meccanici (sfalciata, trinciata o allettata), al raggiungimento dello stadio di sviluppo ottimale (inizio fioritura o piena fioritura);
- nel caso in cui sia necessario l'incorporazione parziale della biomassa nel terreno, questa deve avvenire esclusivamente tramite l'utilizzo di attrezzature consentite per la minima lavorazione (utilizzo di attrezzature dotate di organi lavoranti non mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice che non invertono gli strati di suolo e non alterano sostanzialmente il cotico erboso).

Questo tipo di intervento, che non comporta per l'interramento dell'inerbimento-sovescio la completa incorporazione della biomassa vegetale nel terreno tramite l'utilizzo di attrezzature che invertono gli strati del suolo, può essere attuato su tutta la SOI, anziché a filari alterni.

Per entrambe le lavorazioni sopra consentite (interramento localizzato dei concimi o inerbimento-sovescio), qualora le pratiche comportino una alterazione del cotico erboso e l'inerbimento spontaneo non garantisca un'adeguata copertura dell'interfila, deve essere eseguita una semina di essenze prative per garantire l'ottimale copertura del terreno, specie durante il periodo autunnale e invernale.

3 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Nell'interfila, gestire la copertura vegetale erbacea esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea o con interventi manuali.	BCAA 6 LA BCAA 6 prevede: Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili (per 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 maggio) o, in alternativa, lasciare in campo i residui della coltura precedente.

L'inerbimento dell'interfila deve essere controllato esclusivamente tramite interventi meccanici (ad esempio sfalci o trinciature). Non è consentito l'uso di prodotti fitosanitari (diserbanti).

4 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Prevedere periodici sfalci, da eseguirsi a file alternate come misura per la salvaguardia dell'entomofauna.	

Gli sfalci, sono da eseguirsi a file alternate per la salvaguardia dell'entomofauna, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 “Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale” e s.m.i., articolo 96, commi 9 e 9 bis, per la tutela dei pronubi.

2.4.5. ACA05 - Disposizioni attuative e modalità di applicazione dell'intervento in caso di nuovi impianti, reimpianti o modifica dell'uso del suolo

Nuovi impianti

Rientrano nella percentuale di aumento massimo ammissibile della superficie a premio.

Reimpianti – Modifica dell'uso del suolo

Se sulle superfici oggetto di impegno – a seguito di un estirpo - non è possibile applicare gli impegni stessi [non rispondenza al criterio di ammissibilità 1], la fattispecie non si configura né come variazione delle superfici oggetto di impegno, né come interruzione dell'impegno.

Il beneficiario, nel caso di reimpianto di una coltura arborea ammissibile a premio sulla medesima superficie, durante il periodo di impegno, è tenuto a ripristinare contemporaneamente l'inerbimento.

Il beneficiario non percepirà il premio per le annualità in cui l'impegno non può essere attuato.

2.4.6. ACA05 - Altri obblighi

Il pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

001 - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

002 - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

2.4.7. ACA05 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi

Il sostegno è corrisposto sotto forma di premio ad ettaro, per un importo pari a 300,00 euro/ettaro/anno per entrambe le Azioni.

2.4.8. ACA05 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

2.4.8.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali.

L'intervento in oggetto può essere cumulabile sulla stessa superficie con Ecoschemi o altri interventi SRA secondo la tabella seguente e fatte salve eventuali modifiche del Piano Strategico Nazionale 2023-2027 e/o disposizioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf). (C = cumulabile sulla medesima superficie; casella bianca = non cumulabile sulla medesima superficie; Ecoschemi o altri interventi SRA non riportati nella tabella = non cumulabile sulla medesima superficie).

		ECO 3	ECO 5-Liv 2	SRA 01	SRA 04			SRA 13		SRA 24			SRA 29
			Arb.		Letame	ACV	ACM	Az 1	Az 2	Az 1	Az 2	Az 3	
ACA 05	Az 1 – Tot	C	C	C				C	C	C	C	C	C
	Az 2 – Par	C		C solo per terreni con pendenza < 30%	C	C	C		C	C	C	C	C

Per lo schema generale della cumulabilità sulla medesima superficie tra tutti gli Ecoschemi e gli interventi SRA, si rinvia alla tabella del CSR vigente.

2.4.8.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022

L'intervento in oggetto non è cumulabile sulla stessa superficie con gli aiuti previsti da misure/operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022 ancora attivi nel 2026.

2.4.8.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

Allo scopo di assicurare la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono, con D.D. 979 del 23/11/2023 sono stati approvati gli "Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppi finanziamenti a carico di fondi del bilancio della U.E. individuati tra i pagamenti per l'esecuzione di impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023-2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di impegno e con gli ecoschemi."

L'allegato A alla sopra richiamata determinazione è stato modificato con D.D. n. 907 del 21 ottobre 2025.

All'intervento in oggetto non si applicano riduzioni di pagamento, anche nel caso in cui sulla medesima superficie siano stati richiesti a premio altri interventi SRA-ACA, SRA o eco-schemi tra loro cumulabili.

Le superfici oggetto di aiuto in SRA05 non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento settoriale di *“Azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai medesimi”*, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate).

Nel caso di analoghe *“Azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai medesimi”* finanziate con intervento settoriale nei Programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori, il beneficiario può scegliere di aderire all'intervento settoriale o, in alternativa, all'intervento SRA05 dello sviluppo rurale.

Qualora la medesima superficie sia oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento SRA05 e di quello settoriale, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate), verrà corrisposto esclusivamente il premio relativo all'intervento SRA05.

2.4.9. ACA05 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi

Si rimanda alla PARTE I - PARTE GENERALE per le disposizioni generali, con particolare riferimento ai capitoli:

- 1.1. DEFINIZIONI
- 1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)
- 1.3. FINALITÀ DELLE SRA ACA
- 1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA
- 1.5. PREMI CONCEDIBILI
- 1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
- 1.7. BENEFICIARI E DURATA DEGLI IMPEGNI
- 1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO
- 1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
- 1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE
- 1.11. VARIABILITÀ O IMMUTABILITÀ DEGLI APPEZZAMENTI, AUMENTI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE O DEL NUMERO DI CAPI DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO
- 1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA



2.5. SRA – ACA06 INTRODUZIONE DELLE COLTURE DI COPERTURA

2.5.1. ACA06 - Informazioni generali

La semina di colture di copertura, diminuendo il periodo in cui il terreno è lasciato nudo, riduce il rischio di erosione del suolo, attenua l'effetto battente sul suolo delle piogge, favorisce le infiltrazioni d'acqua e limita il deflusso idrico superficiale.

Inoltre, le colture di copertura, utilizzando per la loro crescita l'azoto e altri elementi nutritivi lasciati dalla fertilizzazione della coltura precedente, riducono i fenomeni di emissione di gas serra (protossido di azoto) in atmosfera e la lisciviazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee.

Il sovescio delle colture di copertura o il loro utilizzo come pacciamatura apporta sostanza organica nel terreno, favorendo lo sviluppo dell'attività microbica e della fauna terricola con conseguente incremento dello stoccaggio di carbonio organico del suolo e miglioramento della struttura e fertilità del suolo.

L'intervento persegue i seguenti obiettivi strategici, collegati a specifiche esigenze rilevanti per il territorio regionale.

Obiettivi	Esigenze
Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile	Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale
	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza
Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche	Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo
	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento

2.5.2. ACA06 - Tipologia di beneficiari

I beneficiari sono:

- 1) Agricoltori singoli o associati (come definiti nella Parte I – Parte generale, capitolo 1.10 “Definizione di agricoltore”);
- 2) Enti pubblici gestori di aziende agricole.

2.5.3. ACA06 - Criteri di ammissibilità

- 1) La superficie oggetto di impegno (SOI) deve essere condotta a seminativo (ad esclusione dei prati avvicendati e dei terreni a riposo).
- 2) La superficie minima oggetto di impegno deve essere di almeno 2 ettari.
- 3) Non sono ammissibili a premio le superfici condotte con metodo di agricoltura biologica ai sensi del Reg. (UE) 2018/848.

2.5.4. ACA06 - Impegni

L'intervento ACA6 si applica su tutto il territorio regionale, su appezzamenti variabili.

L'impegno è quinquennale, decorre dal 1° gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027. La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare, con inizio il primo gennaio e termine il 31 dicembre dello stesso anno.

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115 e sono diversi dal sostegno dei regimi ecologici di cui all'art. 31 del Regolamento (UE) 2021/2115.

Il mancato rispetto di ciascun impegno può comportare anche la violazione del pertinente impegno di condizionalità o requisito minimo o requisito specifico, elencato a fianco.

1 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Effettuare almeno una semina annuale di colture di copertura.	BCAA 6 La BCAA 6 prevede, sulle superfici a seminativi ed a colture permanenti, una copertura minima erbacea del suolo o, in alternativa, di lasciare in campo i residui della coltura precedente, per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili (per 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 maggio).

Nel corso del periodo di attuazione dell'impegno seminare, come coltura di copertura, un erbaio da sovescio autunno-vernino di graminacee, leguminose, crucifere o essenze appartenenti ad altre famiglie botaniche, in purezza o consociate, curarne la buona riuscita e mantenerlo in campo fino alla preparazione del terreno nella primavera successiva e comunque almeno fino al 20 marzo.

L'erbaio intercalare non può coincidere con la coltura principale dell'anno successivo.

Nell'ultimo anno del quinquennio l'impegno si protrae nella campagna successiva, oltre l'anno solare di riferimento, fino al termine del suo periodo di attuazione (20 marzo).

Il beneficiario deve comunicare all'ente istruttore, con almeno 5 giorni di anticipo, l'avvio delle operazioni di semina dell'erbaio e i terreni interessati, tramite la funzione "Comunicazione di avvio operazioni in campo", disponibile sull'applicativo SIAP utilizzato per la presentazione delle domande di pagamento.

La comunicazione deve riguardare periodi continuativi di lavorazione/semina e va fornita per le operazioni di semina dell'erbaio da sovescio eseguite nel corso dell'anno. Tra le date di inizio e di fine delle attività relative alle operazioni in campo indicate nella comunicazione preventiva possono intercorrere al massimo 20 giorni.

Le eventuali comunicazioni di rettifica (aggiornamento dei dati precedentemente comunicati) possono essere trasmesse anche con meno di 5 giorni di preavviso. L'eventuale rinvio delle operazioni va sempre comunicato, anche soltanto per le vie brevi (e-mail, telefono) se non è possibile effettuare una comunicazione di rettifica.

Per poter ricevere il pagamento annuale, le superfici sotto impegno devono essere state oggetto di almeno una comunicazione di avvio delle operazioni di semina dell'erbaio durante la relativa annualità di impegno.

2 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Le colture di copertura devono essere effettivamente seminate ogni anno e non possono consistere nel ricaccio o nella auto risemina della coltura precedente o nello sviluppo di vegetazione spontanea.	BCAA 6 La BCAA 6 prevede, sulle superfici a seminativi ed a colture permanenti, una copertura minima erbacea del suolo o, in alternativa, di lasciare in campo i residui della coltura precedente, per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili (per 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 maggio).

3 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Utilizzo di una quantità di semente tale da garantire la copertura del terreno.	BCAA 6 La BCAA 6 prevede, sulle superfici a seminativi ed a colture permanenti, una copertura minima erbacea del suolo o, in alternativa, di lasciare in campo i residui della coltura precedente, per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili (per 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 maggio).

Il beneficiario deve conservare le fatture di acquisto della semente per tutto il periodo di impegno.

Mediante controllo aziendale a campione viene verificata la documentazione di acquisizione del seme, la cui quantità deve essere adeguata alla superficie interessata, nonché la densità della copertura vegetale ottenuta.

Devono essere rispettate le seguenti quantità minime di seme per ettaro di superficie oggetto di impegno.

La semente utilizzata deve essere conforme alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 20 del 2 febbraio 2021 "Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".

Specie	Quantità minima di seme kg/ha
<i>Graminacee</i>	
Frumento, Triticale, Orzo, Segale	120
Avena strigosa	70
Loiessa	20
<i>Leguminose</i>	
Veccia vellutata (V. villosa)	50
Trifoglio incarnato	30
Favino	180
<i>Crucifere</i>	
Colza da foraggio	10

Nel caso degli erbai misti la quantità di seme di ciascuna specie può ridursi e rappresentare una percentuale della quantità richiesta per la semina in purezza. La somma di tali percentuali (riferite per ciascuna specie alla quantità prevista per la semina in purezza) deve essere almeno pari a 100.

Nel caso di utilizzo di essenze in purezza diverse da quelle elencate nella tabella sopra riportata o di miscugli preconfezionati, il beneficiario dovrà utilizzare la quantità di seme ad ettaro indicata dal produttore e - oltre alle fatture di acquisto delle sementi – dovrà conservare per tutto il periodo di impegno le schede tecniche delle essenze o dei miscugli utilizzati, chiaramente riconducibili alla descrizione riportata in fattura.

4 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Tra la data di raccolta della coltura che precede (principale) e la semina della successiva coltura (cover) non deve intercorrere più di un certo numero di giorni.	BCAA 6 La BCAA 6 prevede, sulle superfici a seminativi ed a colture permanenti, una copertura minima erbacea del suolo o, in alternativa, di lasciare in campo i residui della coltura precedente, per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili (per 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 maggio).

Per le colture principali a ciclo primaverile-estivo o le colture in secondo raccolto, l'intervallo di tempo tra la data di raccolta della coltura e la semina dell'erbaio da sovescio autunno-vernino non può superare 20 giorni. In tutti i casi, la semina dell'erbaio da sovescio autunno-vernino dovrà avvenire entro il 15 ottobre.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, la Regione potrà stabilire un intervallo di tempo più lungo – rispetto ai 20 giorni previsti - tra la data di raccolta della coltura che precede e la semina dell'erbaio da sovescio autunno-vernino e, di conseguenza, posticipare la data ultima del 15 ottobre, che in ogni caso non potrà andare oltre il 31 ottobre.

Per le colture principali a ciclo autunno-vernino, dovranno essere lasciate in campo le stoppie fino alla semina dell'erbaio da sovescio autunno-vernino, che dovrà avvenire entro il 30 settembre.

5 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
È consentito l'uso di soli mezzi meccanici per la devitalizzazione delle colture di copertura, con eventuale possibilità di deroga in caso di abbinamento con l'intervento SRA03. L'intera biomassa prodotta non viene infatti asportata, ma viene interrata (sovescio), oppure allettata e lasciata sulla superficie del suolo come pacciamatura.	BCAA 6 La BCAA 6 prevede, sulle superfici a seminativi ed a colture permanenti, una copertura minima erbacea del suolo o, in alternativa, di lasciare in campo i residui della coltura precedente, per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili (per 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 maggio). GCO 7 Il CGO 7 prevede l'uso di prodotti fitosanitari e diserbanti secondo le normative vigenti (secondo etichetta).

Al termine del periodo di coltivazione, la coltura di copertura dovrà essere terminata con l'uso esclusivo di mezzi meccanici (ad es. trinciata e incorporata negli strati superficiali del suolo, trinciata o allettata e lasciata in superficie). Se l'impegno viene assunto su superfici oggetto dell'intervento SRA03 Azione 1 (semina su sodo), poiché il terreno non può essere lavorato, l'erbaio può essere disattivato anche chimicamente e lasciato in superficie. In tale caso è consentito l'uso di disseccanti, esclusivamente per la disattivazione in loco della coltura a fine ciclo.

6 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Divieto di impiego di fertilizzanti di tipo chimico, presidi fitosanitari o diserbanti sulle colture di copertura. Il presente divieto non compromette la deroga di cui all'impegno 5.	BCAA 6 La BCAA 6 prevede, sulle superfici a seminativi ed a colture permanenti, una copertura minima erbacea del suolo o, in alternativa, di lasciare in campo i residui della coltura precedente, per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili (per 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 maggio). GCO 1 Il CGO 1 disciplina all'impegno b) la registrazione sul quaderno di campagna delle fertilizzazioni con sostanze contenenti fosforo, al fine di prevenire il deterioramento della qualità delle acque dovuto a fonti diffuse di inquinamento da fosfati. GCO 2 Il CGO2, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti nelle zone vulnerabili ai nitrati di fonte agricola. GCO 7 Il CGO 7 prevede l'uso di prodotti fitosanitari e diserbanti secondo le normative vigenti (secondo etichetta). RM Fert L'RM Fert, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti a valere su tutte le superfici, comprese le zone ordinarie.

La coltura di copertura non può essere fertilizzata con concimi chimici o trattata con prodotti fitosanitari (ivi compresi i diserbanti), fatta eccezione per la deroga disposta dall'impegno 5.

7 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Divieto di pascolamento.	BCAA 6 La BCAA 6 prevede, sulle superfici a seminativi ed a colture permanenti, una copertura minima erbacea del suolo o, in alternativa, di lasciare in campo i residui della coltura precedente, per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili (per 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 maggio).

E' vietato raccogliere ed asportare la coltura di copertura, che non potrà pertanto essere utilizzata in alcun modo, nemmeno con pascolamenti, sfalci intermedi o per scopi energetici.

Le particelle interessate dagli erbai intercalari possono cambiare durante il periodo di impegno, in conseguenza della rotazione colturale. L'estensione della superficie di attuazione dell'impegno, espressa in ettari, può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.

2.5.5. ACA06 - Altri obblighi

Il pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

O01 - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

O02 - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

2.5.6. ACA06 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi

Il sostegno è corrisposto sotto forma di premio ad ettaro, per un importo pari a 230,00 euro/ettaro/anno.

2.5.7. ACA06 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

2.5.7.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali.

L'intervento in oggetto può essere cumulabile sulla stessa superficie con Ecoschemi o altri interventi SRA secondo la tabella seguente e fatte salve eventuali modifiche del Piano Strategico Nazionale 2023-2027 e/o disposizioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf). (C = cumulabile sulla medesima superficie; casella bianca = non cumulabile sulla medesima superficie; Ecoschemi o altri interventi SRA non riportati nella tabella = non cumulabile sulla medesima superficie).

	ECO 4	ECO 5 – Liv 2		SRA 01	SRA 03		SRA 04	SRA 12		SRA 13		SRA 22						SRA 24		
		Sem.	Arb.		Az 1	Az 2		Az 1	Az 2	Az 1	Az 2	Az 1	Az 2.1	Az 2.2	IA Stopp	IA Somm	IA Contr	Az 1	Az 2	Az 3
ACA 06	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C			C	C	C	C

Per lo schema generale della cumulabilità sulla medesima superficie tra tutti gli Ecoschemi e gli interventi SRA, si rinvia alla tabella del CSR vigente.

2.5.7.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022

L'intervento in oggetto non è cumulabile sulla stessa superficie con gli aiuti previsti da misure/operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022 ancora attivi nel 2026.

2.5.7.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

Allo scopo di assicurare la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono, con D.D. 979 del 23/11/2023 sono stati approvati gli "Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppi finanziamenti a carico di fondi del bilancio della U.E. individuati tra i pagamenti per l'esecuzione di impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023-2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di impegno e con gli ecoschemi". L'allegato A alla sopra richiamata determinazione è stato modificato con D.D. n. 907 del 21 ottobre 2025.

All'intervento in oggetto non si applicano riduzioni di pagamento, anche nel caso in cui sulla medesima superficie siano stati richiesti a premio altri interventi SRA-ACA, SRA o eco-schemi tra loro cumulabili.

Le superfici oggetto di aiuto in ACA6 non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento settoriale di *“Azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai medesimi”*, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate).

Nel caso di analoghe *“Azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai medesimi”* finanziate con intervento settoriale nei Programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori, il beneficiario può scegliere di aderire all'intervento settoriale o, in alternativa, all'intervento ACA6 dello sviluppo rurale.

Qualora la medesima superficie sia oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento ACA6 e di quello settoriale, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate), verrà corrisposto esclusivamente il premio relativo all'intervento ACA6.

2.5.8. ACA06 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi

Si rimanda alla PARTE I - PARTE GENERALE, con particolare riferimento ai capitoli:

- 1.1. DEFINIZIONI
- 1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)
- 1.3. FINALITÀ DELLE SRA ACA
- 1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA
- 1.5. PREMI CONCEDIBILI
- 1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
- 1.7. BENEFICIARI E DURATA DEGLI IMPEGNI
- 1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO
- 1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
- 1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE
- 1.11. VARIABILITÀ O IMMUTABILITÀ DEGLI APPEZZAMENTI, AUMENTI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE O DEL NUMERO DI CAPI DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO
- 1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA



2.6. SRA – ACA08 GESTIONE PRATI E PASCOLI PERMANENTI

2.6.1. ACA08 - Informazioni generali

I pascoli permanenti sono caratterizzati da elevata proporzione di vegetazione semi-naturale e per questo considerate aree agricole ad alto valore naturalistico, favoriscono la biodiversità e la presenza di specie e habitat. Inoltre, la loro gestione sostenibile limita i processi di erosione e degrado del suolo ed elimina l'apporto di fertilizzanti chimici di sintesi e di agrofarmaci potenzialmente inquinanti, quindi, favorisce la protezione del suolo e della qualità delle acque. La copertura erbosa permanente migliora la resilienza agli eventi meteorologici estremi.

L'intervento persegue i seguenti obiettivi strategici, collegati a specifiche esigenze rilevanti per il territorio regionale.

Obiettivi	Esigenze
Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile	Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale
	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza
Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica	Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
	Favorire la conservazione e il ripristino della fertilità del suolo
	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento
Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il paesaggio	Favorire la tutela e la valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale
	Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale
	Sostegno e sviluppo dell'agricoltura nelle aree con vincoli naturali

L'intervento nazionale si divide in tre azioni distinte, che agiscono rispettivamente su prati, prati-pascoli e pascoli permanenti.

Il Piemonte attiva la terza azione:

Azione 8.3: Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali, concentrando il sostegno sulle superfici a pascolo, in quanto sono quelle che più favoriscono il mantenimento della biodiversità; inoltre il pascolo è la pratica più sostenibile per l'utilizzo delle aree aperte.

2.6.2. ACA08.3 - Tipologia di beneficiari

I beneficiari del bando 1/2023 sono:

- 1) Agricoltori singoli o associati (come definiti nel paragrafo 1.10 della Parte I);
- 2) Enti pubblici gestori di aziende agricole;
- 3) Altri gestori del territorio;
- 4) Soggetti collettivi nell'ambito dell'intervento di cooperazione, formati da soggetti che rientrano nei criteri 1), 2) e 3).

I beneficiari del bando 1/2025 sono:

- 1) Agricoltori singoli o associati (come definiti nel paragrafo 1.10 della Parte I);
- 2) Enti pubblici gestori di aziende agricole;

Ogni beneficiario può presentare una sola domanda di pagamento assumendo un solo criterio di gestione (A o B) come dettagliato nell'impegno 3.

2.6.3. ACA08.3 - Criteri di ammissibilità

Adesione da parte dei beneficiari con una superficie minima di almeno 3 ettari.

2.6.4. ACA08.3 - Impegni

L'intervento ACA8 - Azione 3 si applica su tutto il territorio regionale.

L'impegno è quinquennale:

- decorre dal 1° gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027, per le domande di aiuto/pagamento di cui al bando 1/2023;
- decorre dal 1° gennaio 2025 e termina il 31 dicembre 2029, per le domande di aiuto/pagamento di cui al bando 1/2025 (si rammenta che gli importi destinati a tale bando verranno utilizzati a copertura dei primi 4 anni di impegno delle domande ammissibili e finanziabili).

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare, con inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Per i pascoli montani (Alpeggi) tenuto conto che il periodo di effettiva attività è limitato ai mesi estivi, gli impegni sono rispettati (1 gennaio – 31 dicembre) purché il beneficiario abbia la disponibilità della superficie (oggetto di impegno) – per ogni anno - prima dell'inizio dell'attività e fino al termine della stessa.

Il beneficiario deve comunque mantenere, sulla superficie oggetto di impegno, i seguenti obblighi per tutto l'anno:

- i pertinenti requisiti di gestione obbligatori e le norme BCAA stabilite ai sensi del Titolo III, Capo I, Sezione 2 del Reg. (UE) 2021/2115;
- i requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione;
- le condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del Reg. (UE) 2021/2115.

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115.

Per l'intervento in oggetto, **l'impegno è ad appezzamenti variabili**, ossia è possibile adottarlo tenendo conto di eventuali variazioni dei terreni in uso (oggetto di impegno), in funzione della natura degli obblighi e degli obiettivi ambientali attesi.

Il mancato rispetto di ciascun impegno può comportare anche la violazione del pertinente obbligo di condizionalità o requisito minimo o requisito specifico, elencato a fianco.

1 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Mantenere sulla superficie oggetto di impegno un carico zootecnico pascolante minimo, superiore comunque a quello minimo stabilito per l'attività agricola (ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 4 del reg. (UE) n. 2115/2021), e/o massimo, inferiore comunque a quello stabilito nel rispetto dell'apporto massimo di azoto (ai sensi della norma di trasposizione nazionale e regionale della Direttiva Nitrati). Nello specifico, mantenere il seguente carico zootecnico: Pianura: 1-2 UBA/ha/anno; Collina: 0,5 – 1 UBA/ha/anno; Montagna: 0,2 – 0,5 UBA/ha/anno. Oltre al carico zootecnico, è stabilito anche un periodo minimo di pascolamento di 80 giorni/anno se il pascolamento è effettuato solo in montagna, oppure almeno 180 giorni/anno in aree di pianura, collina e montagna anche tra loro funzionalmente integrate con spostamento altimetrico del bestiame in relazione alle disponibilità foraggere. In caso di inserimento della SOI in un Piano Pastorale Foraggero, il carico e il periodo di pascolamento definiti dallo stesso sono sostitutivi di quelli previsti sopra.	BCAA 1 La BCAA 1 stabilisce che il rapporto tra Prati permanenti/Superficie agricola totale-SAT dell'anno di valutazione rispetto all'anno di riferimento non deve variare in diminuzione di più del 5% e che si può convertire un prato permanente in altro uso previa autorizzazione (eccetto quelli definiti come sensibili sotto il profilo ambientale nei siti N2000). Non prevede invece disposizioni circa modalità di gestione dei prati e impiego di fertilizzanti e diserbanti. BCAA 9 La BCAA 9 stabilisce che i Prati Permanenti sensibili in area Natura 2000 non possono essere mai oggetto di conversione. Su tali superfici non sono ammesse lavorazioni del terreno eccetto quelle connesse al rinnovo del cotico erboso.

Ai fini del calcolo del carico di bestiame di cui all'impegno sopra riportato, possono essere considerate, senza remunerarle, eventuali superfici situate in altre Regioni del territorio nazionale o in territori internazionali limitrofi.

La conversione delle unità animali in Unità di Bestiame Adulto (UBA) viene effettuata in conformità alla tabella di conversione di cui al Piano Strategico Nazionale Politica Agricola Comune 2023- 2027:

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Ovini e caprini di età superiore ai 12 mesi	0,15
Equidi di età superiore a 6 mesi	1

La conduzione del bestiame sui pascoli oggetto del pagamento deve essere garantita dal titolare della azienda beneficiaria ovvero da personale incaricato dallo stesso titolare. Il beneficiario deve essere anche il detentore in alpe dichiarato sul Documento Di Accompagnamento (DDA) (ex Modello 7) di monticazione e sul DDA di demonticazione. Nel caso di richiedenti che dispongano anche di capi in affido, affinché

questi ultimi possano essere presi in considerazione per il raggiungimento del carico previsto, occorre monticare almeno il 70% dei capi in proprietà (delle specie portate in alpeggio), salvo i casi di forza maggiore previsti dall'art. 3 Reg. (UE) n. 2021/2116. La verifica di tale criterio verrà fatta al momento di presentazione della domanda e successivamente nel corso dell'istruttoria, in base ai dati reali riportati sui DDA.

I capi dichiarati in domanda devono essere identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e dal Decreto del Ministero della salute del 7 marzo 2023.

2 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Assicurare il contenimento meccanico e/o manuale della flora invasiva non sufficientemente contrastata dagli animali al pascolo e nel rispetto delle misure di conservazione stabilite per la Rete Natura 2000, ove pertinenti.	BCAA 1 La BCAA 1 stabilisce che il rapporto tra Prati permanenti/Superficie agricola totale-SAT dell'anno di valutazione rispetto all'anno di riferimento non deve variare in diminuzione di più del 5% e che si può convertire un prato permanente in altro uso previa autorizzazione (eccetto quelli definiti come sensibili sotto il profilo ambientale nei siti N2000). Non prevede invece disposizioni circa modalità di gestione dei prati e impiego di fertilizzanti e diserbanti. BCAA 9 La BCAA 9 stabilisce che i Prati Permanenti sensibili in area Natura 2000 non possono essere mai oggetto di conversione. Su tali superfici non sono ammesse lavorazioni del terreno eccetto quelle connesse al rinnovo del cotico erboso. CGO 7 Il CGO 7 prevede l'uso di prodotti fitosanitari e diserbanti secondo le normative vigenti (secondo etichetta).

Sulla superficie oggetto di impegno (SOI) è vietato lo sfalcio per affienamento: sono consentiti solo sfalci di pulizia a fine turno di pascolo.

3 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Rispettare i criteri di gestione dei pascoli che consentano l'utilizzazione più favorevole del cotico erboso naturale nelle seguenti modalità: A) per accedere al <u>premio base (90 euro/ha/anno)</u>: attuare pascolamento turnato, con spostamento del bestiame fra superfici in funzione dello stato vegetativo del cotico erboso; B) per accedere al <u>premio rafforzato (130 euro/ha/anno)</u>: applicazione di un Piano Pastorale Foraggero (DGR 3 luglio 2017, n. 14-5285 e s.m.i. Approvazione delle Linee guida regionali per la redazione dei Piani Pastoral Foraggeri (PPF)).	BCAA 1 La BCAA 1 stabilisce che il rapporto tra Prati permanenti/Superficie agricola totale-SAT dell'anno di valutazione rispetto all'anno di riferimento non deve variare in diminuzione di più del 5% e che si può convertire un prato permanente in altro uso previa autorizzazione (eccetto quelli definiti come sensibili sotto il profilo ambientale nei siti N2000). Non prevede invece disposizioni circa modalità di gestione dei prati e impiego di fertilizzanti e diserbanti. BCAA 9 La BCAA 9 stabilisce che i Prati Permanenti sensibili in area Natura 2000 non possono essere mai oggetto di conversione. Su tali superfici non sono ammesse lavorazioni del terreno eccetto quelle connesse al rinnovo del cotico erboso.

È consentita l'adozione di un solo criterio di gestione A) o B), abbinandolo alle superfici oggetto di impegno della domanda di pagamento.

L'eventuale passaggio da A) a B) non è possibile.

La superficie totale oggetto di impegno (SOI) nel corso degli anni deve rimanere uguale anche se cambiano gli appezzamenti, ferma restando la possibilità di effettuare aumenti/riduzioni di superficie come regolamentato dall'articolo 1.11 della Parte I.

Applicare il pascolamento turnato con spostamento della mandria/gregge fra superfici suddivise in sezioni omogenee, con recinzioni fisse o mobili, in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione del cotico erboso. Il pascolamento turnato deve essere svolto su un numero sufficiente di sezioni di pascolo opportunamente recintate in base all'estensione della SOI, (almeno 4 sezioni di pascolo) in modo da garantire una completa ed efficace utilizzazione del cotico erboso.

4 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo dei fertilizzanti chimici di sintesi.	BCAA 1 La BCAA 1 stabilisce che il rapporto tra Prati permanenti/Superficie agricola totale-SAT dell'anno di valutazione rispetto all'anno di riferimento non deve variare in diminuzione di più del 5% e che si può convertire un prato permanente in altro uso previa autorizzazione (eccetto quelli definiti come sensibili sotto il profilo ambientale nei siti N2000). Non prevede invece disposizioni circa modalità di gestione dei prati e impiego di fertilizzanti e diserbanti. BCAA 9 La BCAA 9 stabilisce che i Prati Permanenti sensibili in area Natura 2000 non possono essere mai oggetto di conversione. Su tali superfici non sono ammesse lavorazioni del terreno eccetto quelle connesse al rinnovo del cotico erboso. CGO 2 Il CGO 2, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti nelle zone vulnerabili ai nitrati di fonte agricola. D. Lgs n. 99/1992 Il D.Lgs. consente l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura che rispettano determinate condizioni di idoneità (combinazioni tra fanghi e suolo) sul piano agronomico. D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, Parte IV Il D.Lgs. definisce le modalità per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti classificati sulla base dell'allegato C della parte IV; per i rifiuti recuperati in operazioni R10 ammette lo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura.

5 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Non è consentito l'uso di diserbanti e prodotti fitosanitari.	

Effettuare l'eliminazione meccanica o manuale degli arbusti e i tagli di pulizia delle erbe infestanti, con divieto di impiego di fitofarmaci, di prodotti diserbanti e disseccanti.

6 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
È vietata l'aratura nelle aree di collina e montagna (categorie ISTAT).	

7 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Provvedere a costituire o mantenere in efficienza punti acqua e sale (o punti di abbeverata): predisporre punti acqua e sale su ogni sezione di pascolo, ovvero mantenere in efficienza eventuali punti di abbeverata esistenti.	

2.6.5. ACA08.3 - Altri obblighi

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

001 - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

002 - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

2.6.6. ACA08.3 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi

Il sostegno è corrisposto sotto forma di premio ad ettaro, in base al criterio di gestione dei pascoli adottato, per un importo pari a:

- **Premio base: 90 euro/ha/anno:** attuazione pascolamento turnato, con spostamento del bestiame fra superfici in funzione dello stato vegetativo del cotico erboso;
- **Premio rafforzato: 130 euro/ha/anno:** applicazione di un Piano Pastorale Foraggero (DGR 3 luglio 2017, n. 14-5285).

2.6.7. ACA8.3 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

2.6.7.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027

Al fine di migliorare le performance, è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali.

L'intervento in oggetto può essere cumulabile sulla stessa superficie con Ecoschemi o altri interventi SRA secondo la tabella seguente e fatte salve eventuali modifiche del Piano Strategico Nazionale 2023-2027 e/o disposizioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf). (C = cumulabile sulla medesima superficie; casella bianca = non cumulabile sulla medesima superficie; Ecoschemi o altri interventi SRA non riportati nella tabella = non cumulabile sulla medesima superficie). Nella tabella è riportato anche l'Intervento ACA 14, seppur il premio sia connesso ad animali.

	ECO 1		SRA 14	SRA 17
	Liv. 1	Liv. 2		
ACA08. 3	C	C	C	C

Per lo schema generale della cumulabilità sulla medesima superficie tra tutti gli Ecoschemi e gli interventi SRA, si rinvia alla tabella del CSR vigente.

2.6.7.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022

L'intervento in oggetto non è cumulabile sulla stessa superficie con gli aiuti previsti da misure/operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022 ancora attivi nel 2026.

2.6.7.3. Demarcazione (con i pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

Allo scopo di assicurare la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono, con D.D. 979 del 23/11/2023 sono stati approvati gli "Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppi

finanziamenti a carico di fondi del bilancio della U.E. individuati tra i pagamenti per l'esecuzione di impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023-2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di impegno e con gli ecoschemi." L'allegato A alla sopra richiamata determinazione è stato modificato con D.D. n. 907 del 21 ottobre 2025.

All'intervento in oggetto non si applicano riduzioni di pagamento, anche nel caso in cui sulla medesima superficie siano stati richiesti a premio altri interventi SRA-ACA, SRA o eco-schemi tra loro cumulabili.

2.6.8. ACA8.3 - Documentazione da allegare alla domanda

La documentazione da allegare alla domanda di pagamento, esclusivamente tramite funzionalità di SIAP, è la seguente:

Documenti Di Accompagnamento (DDA) di monticazione (ex modelli 7 di monticazione):

- per attestare l'effettiva monticazione dei capi, è richiesta la trasmissione dei DDA sia per i capi in proprietà sia per i capi in guardiania (con relativo elenco dei capi monticati) tramite la piattaforma informatica SIAP, entro 15 giorni lavorativi dalla data di monticazione;
- per il pascolo intracomunale, occorre presentare il DDA per "pascolo intracomunale" oppure dichiarazione sostitutiva (utilizzando l'apposito fac-simile) entro i termini indicati in precedenza per il DDA, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica SIAP.

La documentazione la cui trasmissione, tramite la funzionalità di SIAP, è consentita successivamente alla presentazione della domanda di pagamento, in seguito ad ogni spostamento dei capi:

- **DDA**, in caso di monticazione successiva alla data di chiusura del bando, in ogni caso, entro 15 giorni lavorativi dalla data di monticazione dichiarata in domanda; è altresì obbligatorio, se previsto dal vigente regolamento di polizia veterinaria, inviare tutti gli spostamenti che intercorrono fra Codici Pascoli confinanti o meno per una migliore valutazione dello spostamento dei capi sulle SOI e su eventuali superfici non richieste a premio;
- **DDA per "pascolo intracomunale"** oppure **dichiarazione sostitutiva per il pascolo intracomunale** (utilizzando l'apposito fac-simile) entro i termini indicati in precedenza per il DDA;
- **DDA di demonticazione** per le domande ammissibili e finanziabili al fine di attestare la data della stessa, entro la data di apertura del procedimento di istruttoria da parte dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) per la SRA08 – Azione 3.

2.6.9. ACA8.3 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi

Si rimanda alla PARTE I - PARTE GENERALE, con particolare riferimento ai capitoli:

- 1.1. DEFINIZIONI
- 1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)
- 1.3. FINALITÀ DELLE SRA ACA
- 1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA
- 1.5. PREMI CONCEDIBILI
- 1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
- 1.7. BENEFICIARI E DURATA DEGLI IMPEGNI
- 1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO
- 1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

- 1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE
- 1.11. VARIABILITA' O IMMUTABILITA' DEGLI APPEZZAMENTI, AUMENTI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE O DEL NUMERO DI CAPI DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO
- 1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA



2.7. SRA - ACA10 GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE

2.7.1. ACA10 - Informazioni generali

L'intervento persegue i seguenti obiettivi strategici, collegati a specifiche esigenze rilevanti per il territorio regionale.

Obiettivi	Esigenze
Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza
Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche	Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento
	Favorire la diffusione di sistemi di mercato volontario dei servizi ecosistemici
Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il paesaggio	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale
	Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale

E' previsto un pagamento annuale a favore dei beneficiari che assumono volontariamente impegni di gestione di infrastrutture ecologiche, le cui caratteristiche sono indicate nelle azioni e sotto-azioni in cui si articola l'intervento.

Il Complemento per lo Sviluppo rurale della Regione Piemonte prevede l'attivazione delle seguenti azioni e sotto-azioni, tra quelle indicate nella scheda di intervento del Piano Strategico Nazionale della PAC:

AZIONE 10.1 - Formazioni arboreo/ arbustive

Sotto-azione 10.1.1 - Fasce Tampone

Sotto-azione 10.1.2 - Siepi o Filari

Sotto-azione 10.1.4 - Alberi isolati

AZIONE 10.2 - Formazioni lineari erbacee

Sotto-azione 10.2.1 - Fasce erbacee

AZIONE 10.3 - Boschetti nei campi e Sistemi macchia-radura

Sotto-azione 10.3.1 - Boschetti Naturalistici

AZIONE 10.4 - Prati umidi e Zone umide

Sotto-azione 10.4.2 - Zone umide

AZIONE 10.8 - Bacini e Sorgenti naturali di acqua

Sotto-azione 10.8.1 - Stagni e Laghetti

Sotto-azione 10.8.2 - Maceri

Sotto-azione 10.8.3 - Risorgive e fontanili

I beneficiari possono aderire a una o più azioni fra quelle sopra indicate.

2.7.2. ACA10 - Tipologia di beneficiari

Per tutte le azioni e sotto-azioni del presente intervento, possono essere beneficiari:

- 1) Agricoltori singoli o associati (come definiti nella Parte I – Parte generale, capitolo 1.10 “Definizione di agricoltore”).
- 2) Altri gestori del territorio.
- 3) Enti pubblici gestori di aziende agricole.
- 4) Soggetti collettivi nell'ambito dell'intervento di cooperazione, formati da soggetti che rientrano nei precedenti criteri.

2.7.3. ACA10 - Criteri di ammissibilità

Per tutte le azioni e sotto-azioni del presente intervento la superficie minima di impegno deve essere pari ad almeno 0,2 ettari; nel caso di adesione a più azioni si considera la somma delle superfici oggetto di impegno. Non si pone un limite alla superficie massima.

Di seguito sono elencati i criteri di ammissibilità specifici per ciascuna azione/sotto-azione:

10.1. Formazioni arboreo/ arbustive	
10.1.1 Fasce Tampone	Esistenza dell'infrastruttura ecologica nell'ambito della SAT (superficie agricola totale) aziendale all'atto della presentazione della domanda di sostegno. Investimenti non produttivi realizzati con il sostegno dell'intervento SRD04 o di analoghe misure dei precedenti PSR (1)
10.1.2 Siepi o Filari	
10.1.4 Alberi isolati	
10.2. Formazioni lineari erbacee	
10.2.1 Fasce erbacee	Fasce lineari costantemente inerbite con specie prative, interposte tra la rete idraulica aziendale e/o interaziendale o reticolo idrografico e le superfici coltivate.(2)
10.3. Boschetti nei campi e Sistemi macchia-radura	
10.3.1 Boschetti Naturalistici	Esistenza dell'infrastruttura ecologica nell'ambito della SAT (superficie agricola totale) aziendale all'atto della presentazione della domanda di sostegno. Investimenti non produttivi realizzati con il sostegno dell'intervento SRD04 o di analoghe misure dei precedenti PSR (1)

10.4. Prati umidi e Zone umide	
10.4.2 Zone umide	Esistenza dell'infrastruttura ecologica nell'ambito della SAT (superficie agricola totale) aziendale all'atto della presentazione della domanda di sostegno. Investimenti non produttivi realizzati con il sostegno dell'intervento SRD04 o di analoghe misure dei precedenti PSR (1)
10.8 Bacini e Sorgenti naturali di acqua	
10.8.1 Stagni e Laghetti	Esistenza dell'infrastruttura ecologica nell'ambito della SAT (superficie agricola totale) aziendale all'atto della presentazione della domanda di sostegno. Investimenti non produttivi realizzati con il sostegno dell'intervento SRD04 o di analoghe misure dei precedenti PSR (1)
10.8.2 Maceri	
10.8.3 Risorgive e fontanili	

- (1) sono oggetto delle presenti disposizioni soltanto gli investimenti finanziati dall'operazione 4.4.1 del PSR 2014-2022 o dalla misura 216 del PSR 2007-2013.
- (2) le fasce inerbite associate a una formazione lineare arboreo/arbustiva di cui all'Azione 10.1 sono considerate nell'ambito di tale azione.

2.7.4. ACA10 - Impegni

Per tutte le azioni dell'intervento durante il periodo di impegno le superfici oggetto di impegno non possono essere diverse rispetto a quelle inizialmente ammesse. Pertanto l'intervento è applicabile, su tutto il territorio regionale, ad **appezzamenti fissi**. E' fatta salva la possibilità di estendere l'impegno a ulteriori superfici; gli eventuali aumenti potranno essere finanziati entro il limite indicato nelle disposizioni comuni.

Per l'azione 10.2 l'impegno è quinquennale, decorre dal 1° gennaio 2024 e termina il 31 dicembre 2028.

Per le azioni 10.1, 10.3, 10.4 e 10.8 l'impegno è decennale, decorre dal 1° gennaio 2024 e termina il 31 dicembre 2033.

Le fasce di rispetto erbacee associate alle formazioni lineari arboreo/arbustive rientrano nell'ambito di tale azione e hanno durata decennale.

Ogni annualità di impegno è riferita a un anno solare, con inizio il primo gennaio e termine il 31 dicembre.

I pagamenti sono accordati a condizione che siano rispettati gli impegni di seguito elencati, che vanno oltre le condizioni indicate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115 e sono diversi dal sostegno dei regimi ecologici di cui all'art. 31 del Regolamento (UE) 2021/2115.

Il mancato rispetto di un impegno può comportare la violazione di pertinenti norme di condizionalità o requisiti minimi. Le schede sottostanti riportano per ciascun impegno le norme di condizionalità e i requisiti minimi individuati come pertinenti nella scheda di intervento del PSP.

AZIONE 10.1 - Formazioni arboreo/ arbustive

L'azione prevede la gestione delle seguenti infrastrutture:

Sotto-azione 10.1.1 - Fasce Tampone

Formazioni lineari costituite da specie arboree e/o arbustive appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale, in monofilare o plurifilare, interposte tra le superfici coltivate e la rete idraulica o di scolo aziendale e/o interaziendale o il reticolo idrografico.

Sotto-azione 10.1.2 - Siepi o Filari

Formazioni lineari costituite da specie arboree e/o arbustive appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale, disposte in monofilare o in plurifilare all'interno o nei bordi delle superfici coltivate.

Sotto-azione 10.1.4 - Alberi isolati

Elementi puntuali arborei o arbustivi, appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale.

Per tutte le formazioni arboreo/arbustive di cui all'Azione 10.1, devono essere rispettati i seguenti impegni:

1 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Mantenere le formazioni arboreo-arbustive.	BCAA 4 Costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali individuati e monitorati ai sensi del D. lgs 152/2006. BCAA 8 La norma prevede l'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale).
2 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Eseguire, secondo quanto di seguito specificato i seguenti interventi di manutenzione attiva: - nelle formazioni arboreo/arbustive 10.1.1 (fasce tampone) e 10.1.2 (siepi e filari), mantenere la densità della formazione lineare con reintegrazione delle eventuali fallanze. Nella scelta delle specie per la reintegrazione seguire il criterio sotto indicato, utilizzando materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato dal cartellino del produttore e, ove necessario, del passaporto delle piante. Non è ammesso l'infoltimento tramite talee autoprodotte; - contenimento delle specie arboree e arbustive alloctone e/o invasive; - potature strutturali regolamentate e asportazione dei residui di potatura.	BCAA 4 Costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali individuati e monitorati ai sensi del D. lgs 152/2006. BCAA 8 La norma prevede l'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale).

Le fallanze devono essere reintegrate entro la primavera successiva, impiegando specie indicate nel progetto approvato per l'elemento in questione.

Sulle superfici oggetto di impegno devono essere effettuati, ove necessario, interventi di contenimento/eradicatione di eventuali specie alloctone invasive, individuate nelle *black list* regionali approvate con DGR 46-5100 del 18/12/2012 e aggiornate in ultimo con DGR n.1-5738 del 7/10/2022, secondo le indicazioni riportate nelle schede monografiche regionali.

Le *black list* e le schede monografiche sono consultabili sul sito regionale all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>

Le potature di formazione o mantenimento, ove opportune, devono essere effettuate evitando il periodo dal 1° marzo al 15 agosto; i residui di potatura devono essere asportati entro il 15 marzo.

3 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Divieto di impiego di prodotti fitosanitari (compresi i diserbanti non residuali).	BCAA 4 Divieto di distribuzione di fertilizzanti e fitofarmaci in una fascia di 5 m lungo i corsi d'acqua. CGO 7 La norma prevede il rispetto delle modalità di utilizzo dei fitofarmaci previste dalle norme vigenti e indicate in etichetta.

Il divieto si applica alle formazioni arbustive/arboree e alla fascia di rispetto inerbita.

4 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n. 75/2010 o del Regolamento (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.	CGO 2 In ZVN, divieto di distribuzione di effluenti e fertilizzanti azotati entro fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua. BCAA 4 Divieto di distribuzione di fertilizzanti e fitofarmaci in una fascia di 5 m lungo i corsi d'acqua. RM fert Sia in ZVN che nelle altre zone, prevede il divieto di distribuzione di fertilizzanti, effluenti e digestati entro una fascia di rispetto di 5 metri lungo i corsi d'acqua. D.lgs 99/1992 Disciplina l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura. D.lgs 152/2006 Disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10.

Il divieto si applica alle formazioni arbustive/arboree e alla fascia di rispetto inerbita.

5 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Divieto di eliminazione delle formazioni arboreo/arbustive.	BCAA 8 La norma prevede l'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale).

6 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Controllare le infestanti mediante lavorazioni del terreno e/o mediante pacciamatura alla base delle piante. Mantenere le superfici interessate libere da rifiuti di qualsiasi genere. Per tutte le formazioni arboreo/arbustive è richiesta una fascia erbacea di rispetto, inclusa nella superficie oggetto di impegno, in cui sono consentiti sfalci e trinciature evitando i periodi in cui potrebbero compromettere la riproduzione della fauna selvatica. Le superfici interessate devono essere mantenute libere da rifiuti di qualsiasi genere.	BCAA 4 Divieto di distribuzione di fertilizzanti e fitofarmaci in una fascia di 5 m lungo i corsi d'acqua. CGO 7 La norma prevede il rispetto delle modalità di utilizzo dei fitofarmaci previste dalle norme vigenti e indicate in etichetta. D.lgs 99/1992 Disciplina l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura. D.lgs 152/2006 Disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10.

La fascia erbacea di rispetto deve avere una larghezza di 2-4 metri, fatti salvi i casi motivati in cui sia stata ammessa una larghezza inferiore a 2 metri nel progetto approvato. Eventuali superfici eccedenti la larghezza di 4 m sono escluse dall'aiuto.

Al fine di non compromettere la riproduzione della fauna selvatica, gli sfalci/trinciature della fascia di rispetto devono essere effettuati evitando il periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio.

AZIONE 10.2 - Formazioni lineari erbacee

Sotto-azione 10.2.1 - Fasce erbacee

Formazioni lineari costantemente inerbite con specie prative interposte tra la rete idraulica aziendale e/o interaziendale o reticolo idrografico e le superfici coltivate. Tali fasce erbacee devono essere ben distinguibili da eventuali superfici prative contigue coltivate. L'impegno è di durata quinquennale.

Le fasce erbacee associate alle formazioni lineari arboreo/arbustive di cui all'Azione 10.1 rientrano nella superficie oggetto di tale azione e richiedono un impegno di durata decennale e il mantenimento dell'ampiezza prevista nel progetto approvato.

1 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Durante il primo anno di impegno seminare una fascia erbacea secondo le seguenti disposizioni attuative, al fine di ottenere la presenza di una fascia inerbita omogenea.	BCAA 4 Costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali individuati e monitorati ai sensi del D. lgs 152/2006. L'impegno si considera assolto nei casi in cui lo stato ecologico del corpo idrico interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico "buono" o non definito; negli altri casi è richiesta una fascia inerbita di almeno 5 metri di larghezza.

L'inerbimento dev'essere ottenuto da semente di specie autoctone comprendenti:

- sole graminacee, quali Festuca (*Festuca arundinacea* L.), Erba mazzolina (*Dactylis glomerata* L.) ed Erba fienarola (*Poa pratense* L.), rustiche e resistenti agli stress idrici, cui possono essere aggiunti Loglio (*Lolium perenne* L.) o Loiessa (*Lolium multiflorum* L.) per garantire una rapida copertura iniziale;
- oppure graminacee in consociazione con leguminose: Trifoglio bianco (*Trifolium repens* L.) Trifoglio pratense (*Trifolium pratense* L.), Erba medica (*Medicago sativa* L.) ed eventualmente, in ambienti vocati, Lupinella (*Onobrychis viciifolia* L.), Ginestrino (*Lotus corniculatus* L.), Sulla (*Hedysarum coronarium* L.).

La semina deve essere effettuata entro il 15 maggio del primo anno di impegno.

La quantità di seme per ettaro deve essere pari a quella indicata dal produttore della semente.

La semente utilizzata deve essere conforme alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 20 del 2 febbraio 2021 "Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".

La documentazione di acquisto della semente, comprensiva dei cartellini del produttore del seme - allegata alla domanda di aiuto – deve essere conservata in azienda per tutto il periodo di impegno.

2 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Mantenimento della formazione erbacea lineare per una larghezza pari almeno a 5 metri.	BCAA 4 Costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali individuati e monitorati ai sensi del D. lgs 152/2006. L'impegno si considera assolto nei casi in cui lo stato ecologico del corpo idrico interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico "buono" o non definito; negli altri casi è richiesta una fascia inerbita di almeno 5 metri di larghezza.

La fascia erbacea deve essere interposta tra le superfici coltivate e la rete idraulica aziendale e/o interaziendale o reticolo idrografico, in modo da intercettare il ruscellamento superficiale.

Si tratta di una fascia inerbita realizzata come impegno volontario, su superfici non vincolate al rispetto della BCAA4, impegno b). Con riferimento alla rete idraulica aziendale e/o interaziendale o al reticolo idrografico, l'azione applica i criteri adottati dalla stessa BCAA4 al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento derivante dalle attività agricole, ossia il divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari per una fascia di ampiezza pari a 5 metri e la costituzione e il mantenimento di una fascia stabilmente inerbita di larghezza pari almeno a 5 metri.

Analogamente a quanto previsto dalla BCAA4, la larghezza della fascia inerbita oggetto dell'azione è misurata dal ciglio di sponda del tratto della rete idraulica aziendale e/o interaziendale o del reticolo idrografico. Tra la fascia inerbita e il tratto adiacente della rete idraulica o del reticolo idrografico non deve essere interposto un argine.

Si raccomanda di garantire la massima linearità della fascia inerbita, conseguibile adottando la larghezza minima prevista, distribuendo la superficie oggetto di impegno in modo da interessare la rete idraulica o il reticolo idrografico per la maggior lunghezza possibile.

3 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Sono consentiti sfalci e trinciature, evitando i periodi in cui potrebbero compromettere la riproduzione della fauna selvatica.	

Gli sfalci e trinciature devono essere effettuati evitando il periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio.

4 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Divieto di impiego di prodotti fitosanitari (compresi i diserbanti non residuali).	BCAA 4 Divieto di distribuzione di fertilizzanti e prodotti fitosanitari entro una fascia di rispetto di 5 metri lungo tutti i corsi d'acqua. Tale fascia deve essere più ampia ove prescritto dal Piano d'azione dei Nitrati per i fertilizzanti o dalle indicazioni in etichetta per i prodotti fitosanitari; CGO 7 Rispetto delle modalità di utilizzo dei fitofarmaci previste dalle norme vigenti e indicate in etichetta.

5 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n. 75/2010 o del Regolamento (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.	CGO 2 In ZVN, divieto di distribuzione di effluenti e fertilizzanti azotati entro fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua. BCAA 4 Divieto di distribuzione di fertilizzanti e fitofarmaci in una fascia di 5 m lungo i corsi d'acqua. RM fert Sia in ZVN che nelle altre zone, prevede il divieto di distribuzione di fertilizzanti, effluenti e digestati entro una fascia di rispetto di 5 metri lungo i corsi d'acqua. D.lgs 99/1992 Disciplina l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura. D.lgs 152/2006 Disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10.

6 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Obbligo di eliminazione di eventuali specie invasive.	

Sulle superfici oggetto di impegno devono essere effettuati, ove necessario, interventi di contenimento/eradicazione di eventuali specie alloctone invasive, individuate nelle *black list* regionali approvate con DGR 46-5100 del 18/12/2012 e aggiornate in ultimo con DGR n.1-5738 del 7/10/2022, secondo le indicazioni riportate nelle schede monografiche regionali.

Le *black list* e le schede monografiche sono consultabili sul sito regionale all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>

7 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Divieto di effettuare pascolo e/o stazzo di bestiame.	

8 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Mantenere le superfici interessate libere da rifiuti di qualsiasi genere.	D.lgs 152/2006 Disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10.

AZIONE 10.3 - Boschetti nei campi e Sistemi macchia-radura

Sotto-azione 10.3.1 - Boschetti Naturalistici

Formazioni a prevalente finalità naturalistica, formate da specie arboree e arbustive appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale, non classificate nella definizione amministrativa di bosco applicata dalla Regione Piemonte. L'estensione di queste formazioni deve essere inferiore ai 2.000 mq e/o di larghezza media inferiore a 20 metri.

1 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.								
Mantenimento della densità vegetazionale dei soggetti arboreo/arbustivi che compongono i boschetti oggetto di impegno, secondo i criteri previsti nel progetto approvato: <table border="1" data-bbox="132 414 839 631"> <thead> <tr> <th>Densità (piante/ha)</th><th>Sesto di impianto indicativo (m)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>750-900</td><td>3,5 x 3,5 se 750-900 di densità piante per ettaro</td></tr> <tr> <td>901-1.300</td><td>3,0 x 3,0 se 901-1300 di densità piante per ettaro</td></tr> <tr> <td>1.301-2.000</td><td>3,0 x 2,0 se 1301-2000 di densità piante per ettaro</td></tr> </tbody> </table>	Densità (piante/ha)	Sesto di impianto indicativo (m)	750-900	3,5 x 3,5 se 750-900 di densità piante per ettaro	901-1.300	3,0 x 3,0 se 901-1300 di densità piante per ettaro	1.301-2.000	3,0 x 2,0 se 1301-2000 di densità piante per ettaro	BCAA 8 La norma prevede l'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale).
Densità (piante/ha)	Sesto di impianto indicativo (m)								
750-900	3,5 x 3,5 se 750-900 di densità piante per ettaro								
901-1.300	3,0 x 3,0 se 901-1300 di densità piante per ettaro								
1.301-2.000	3,0 x 2,0 se 1301-2000 di densità piante per ettaro								

2 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
In caso di infoltimento, impiegare le specie indicate nel progetto approvato per la realizzazione dei boschetti oggetto dell'intervento, utilizzando materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da cartellino del Produttore e, ove necessario, del passaporto delle piante. Non è ammesso l'infoltimento tramite talee autoprodotte.	BCAA 8 La norma prevede l'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale).

Le fallanze devono essere reintegrate entro la primavera successiva, impiegando specie indicate nel progetto approvato per la realizzazione del boschetto.

3 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Divieto di taglio a raso delle formazioni arboreo-arbustive.	BCAA 8 La norma prevede l'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale).

4 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Controllo meccanico o manuale delle specie vegetali infestanti; nel caso di specie alloctone invasive svolgere attività di controllo/eradicazione secondo le indicazioni riportate sulle schede monografiche regionali.	CGO 7 Rispetto delle modalità di utilizzo dei fitofarmaci previste dalle norme vigenti e indicate in etichetta.

Sulle superfici oggetto di impegno devono essere effettuati, ove necessario, interventi di contenimento/eradicazione di eventuali specie alloctone invasive, individuate nelle *black list* regionali approvate con DGR 46-5100 del 18/12/2012 e aggiornate in ultimo con DGR n.1-5738 del 7/10/2022, secondo le indicazioni riportate nelle schede monografiche regionali.

Le *black list* e le schede monografiche sono consultabili sul sito regionale all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>

5 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Divieto di impiego di prodotti fitosanitari (compresi i diserbanti non residuali).	CGO 7 Rispetto delle modalità di utilizzo dei fitofarmaci previste dalle norme vigenti e indicate in etichetta.

Il divieto si applica alle formazioni arbustive/arboree e alla fascia di rispetto inerbita.

6 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n. 75/2010 o del Regolamento (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.	CGO 2 In ZVN, divieto di distribuzione di effluenti e fertilizzanti azotati entro fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua. BCAA 4 Divieto di distribuzione di fertilizzanti e fitofarmaci in una fascia di 5 m lungo i corsi d'acqua. RM fert Sia in ZVN che nelle altre zone, prevede il divieto di distribuzione di fertilizzanti, effluenti e digestati entro una fascia di rispetto di 5 metri lungo i corsi d'acqua. D.lgs 99/1992 Disciplina l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura. D.lgs 152/2006 Disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10.

Il divieto si applica alle formazioni arbustive/arboree e alla fascia di rispetto inerbita.

7 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Nella fascia erbacea di rispetto sono consentiti sfalci e trinciature, evitando i periodi in cui potrebbero compromettere la riproduzione della fauna selvatica.	CGO 7 Rispetto delle modalità di utilizzo dei fitofarmaci previste dalle norme vigenti e indicate in etichetta.

Gli sfalci e trinciature della fascia di rispetto inerbita devono essere effettuati evitando il periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio.

8 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Mantenere le superfici interessate libere da rifiuti di qualsiasi genere.	D.lgs 152/2006 Disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10.

AZIONE 10.4 - Prati umidi e Zone umide

Sotto-azione 10.4.2 - Zone umide

Superfici in zone umide, compresi gli elementi naturali o semi-naturali che le delimitano.

1 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Mantenere un adeguato livello idrico e profondità diversificate nelle zone umide, in conformità a quanto previsto nel progetto approvato. La sommersione deve interessare almeno il 75% dell'area oggetto dell'intervento, per almeno 6 mesi all'anno secondo il	BCAA 2 Divieto di lavorazioni profonde su superfici agricole ricadenti in zone umide e torbiere. BCAA 8 La norma prevede l'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi

calendario indicato nel progetto.	e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale).
-----------------------------------	---

Deve essere assicurato il controllo della portata, dell'idroperiodo e dei livelli idrici.

E' vietato l'utilizzo degli invasi per l'acquacoltura o la pesca.

2 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Asportare l'erba sfalciata.	

Effettuare il contenimento dei canneti tramite sfalcio per impedirne l'interramento almeno una volta ogni due anni, con rimozione della biomassa sfalciata per evitarne l'accumulo in alveo.

3 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Eseguire la manutenzione delle arginature che delimitano le zone umide, laddove pertinenti.	BCAA 8 La norma prevede l'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale).

E' richiesta la sistemazione e la pulizia degli argini, qualora previsti dal progetto approvato, al fine di mantenere la loro forma e funzionalità per tutto il periodo di impegno.

4 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Divieto di impiego di prodotti fitosanitari (compresi i diserbanti non residuali).	CGO 7 Rispetto delle modalità di utilizzo dei fitofarmaci previste dalle norme vigenti e indicate in etichetta.

5 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n 75/2010 o del Regolamento (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.	CGO 2 In ZVN, divieto di distribuzione di effluenti e fertilizzanti azotati entro fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua. BCAA 4 Divieto di distribuzione di fertilizzanti e fitofarmaci in una fascia di 5 m lungo i corsi d'acqua. RM fert Sia in ZVN che nelle altre zone, prevede il divieto di distribuzione di fertilizzanti, effluenti e digestati entro una fascia di rispetto di 5 metri lungo i corsi d'acqua. D.lgs 99/1992 Disciplina l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura. D.lgs 152/2006 Disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10.

7 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Mantenere le superfici interessate libere da rifiuti di qualsiasi genere.	D.lgs 152/2006 Disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10.

Sulle superfici oggetto di impegno devono essere effettuati, ove necessario, interventi di contenimento/eradicazione di eventuali specie alloctone invasive, individuate nelle *black list* regionali approvate con DGR 46-5100 del 18/12/2012 e aggiornate in ultimo con DGR n.1-5738 del 7/10/2022, secondo le indicazioni riportate nelle schede monografiche regionali.

Le *black list* e le schede monografiche sono consultabili sul sito regionale all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>

AZIONE 10.8 - Bacini e Sorgenti naturali di acqua

Sotto-azione 10.8.1 - Stagni e Laghetti

Superfici occupate da bacini naturali o seminaturali di acqua stagnante o semi stagnante e dalla fascia di rispetto circostante.

Sotto-azione 10.8.2 - Maceri

Superfici occupate da bacini artificiali di acqua stagnante e dalla fascia di rispetto circostante, chiamate maceri perché anticamente utilizzate per la macerazione della canapa.

Sotto-azione 10.8.3 - Risorgive e fontanili

Superfici occupate da sorgenti di acque dolci affioranti da falde acquifere e dalla fascia di rispetto circostante.

Per tutti i bacini e le sorgenti naturali di cui all'Azione 10.8, devono essere rispettati i seguenti impegni.

1 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Mantenimento di una fascia di rispetto circostante le sponde non coltivata e a regime sodivo mediante l'inerbimento permanente spontaneo e/o seminato con specie prative.	BCAA 8 La norma prevede l'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale).

2 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Sono consentiti sfalci e trinciature, evitando i periodi in cui potrebbero compromettere la riproduzione della fauna selvatica.	

Gli sfalci e trinciature della fascia di rispetto inerbita devono essere effettuate evitando il periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio.

3 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Assicurare il mantenimento di un livello idrico minimo durante tutto l'anno: la sommersione deve interessare per tutto l'anno almeno il 75% dell'area oggetto dell'intervento (ad esclusione di Risorgive e Fontanili). In stagni di modeste dimensioni con prevalente interesse per gli anfibi, la sommersione dovrà essere garantita almeno dall'inizio di febbraio alla fine di luglio per consentire lo svolgimento della fase riproduttiva.	BCAA 8 La norma prevede l'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale).

4 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Eliminazione meccanica o manuale delle specie vegetali infestanti; nel caso di specie alloctone invasive svolgere attività di controllo/eradicazione secondo le indicazioni riportate sulle schede monografiche regionali.	CGO 7 Rispetto delle modalità di utilizzo dei fitofarmaci previste dalle norme vigenti e indicate in etichetta.

Sulle superfici oggetto di impegno devono essere effettuati, ove necessario, interventi di contenimento/eradicazione di eventuali specie alloctone invasive, individuate nelle *black list* regionali approvate con DGR 46-5100 del 18/12/2012 e aggiornate in ultimo con DGR n.1-5738 del 7/10/2022, secondo le indicazioni riportate nelle schede monografiche regionali.

Le *black list* e le schede monografiche sono consultabili sul sito regionale all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>

5 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Divieto di pascolamento e/o stazzo di bestiame o animali domestici.	CGO 2 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1), articoli 4 e 5. Il CGO 2, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici e dei digestati nelle zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola.

6 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Divieto di esercizio dell'acquacoltura e della pesca sportiva.	

7 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Divieto di impiego di prodotti fitosanitari (compresi i diserbanti non residuali).	CGO 7 Rispetto delle modalità di utilizzo dei fitofarmaci previste dalle norme vigenti e indicate in etichetta.

8 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n. 75/2010 o del Regolamento (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.	CGO 2 In ZVN, divieto di distribuzione di effluenti e fertilizzanti azotati entro fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua. BCAA 4 Divieto di distribuzione di fertilizzanti e fitofarmaci in una fascia di 5 m lungo i corsi d'acqua. RM fert Sia in ZVN che nelle altre zone, prevede il divieto di distribuzione di fertilizzanti, effluenti e digestati entro una fascia di rispetto di 5 metri lungo i corsi d'acqua. D.lgs 99/1992 Disciplina l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura. D.lgs 152/2006 Disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10.

9 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Mantenere le superfici interessate libere da rifiuti di qualsiasi genere.	D.lgs 152/2006 Disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10.

2.7.5. ACA10 - Altri obblighi

Il pagamento sono accordati qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

001 - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

002 - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

2.7.6. ACA10 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi

Il sostegno è costituito da pagamenti annuali per ettaro oggetto di impegno:

Infrastrutture ecologiche	euro/ettaro/anno
10.1. Formazioni arboree/ arbustive	1.500
10.2. Formazioni lineari erbacee	1.400
10.3. Boschetti nei campi	1.600
10.4. Zone umide	1.700
10.8 Bacini e Sorgenti naturali di acqua	1.400

2.7.7. CA10 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

2.7.7.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027

L'intervento ACA10 può essere attivato in aziende aderenti anche ad altri interventi SRA del CSR 2023-2027, ma non può essere cumulato con tali interventi sulla stessa superficie.

2.7.7.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022

L'intervento può essere applicato in aziende aderenti a operazioni agro-climatico-ambientali del periodo di programmazione 2014-2022 ancora in corso di impegno, ma non può essere cumulato con tali operazioni sulla stessa superficie. In particolare non è ammesso il cumulo con l'azione 10.1.7/1, che nella precedente programmazione sosteneva la manutenzione di elementi naturaliformi dell'agro-ecosistema.

2.7.7.3. Demarcazione (con i pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

L'intervento non è cumulabile su una stessa superficie con eco-schemi.

2.7.8. ACA10 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi

- 1.1. DEFINIZIONI
- 1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)
- 1.3. FINALITÀ DELLE SRA ACA
- 1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA
- 1.5. PREMI CONCEDIBILI
- 1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
- 1.7. BENEFICIARI E DURATA DEGLI IMPEGNI
- 1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO
- 1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITA'
- 1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE
- 1.11. VARIABILITA' O IMMUTABILITA' DEGLI APPEZZAMENTI, AUMENTI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE O DEL NUMERO DI CAPI DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO
- 1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA



2.8. SRA - ACA12 COLTURE A PERDERE, CORRIDOI ECOLOGICI, FASCE ECOLOGICHE

2.8.1. ACA12 - Informazioni generali

L'intervento persegue i seguenti obiettivi strategici, collegati a specifiche esigenze rilevanti per il territorio regionale.

Obiettivi	Esigenze
Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il paesaggio	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale
	Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale
Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche	Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
	Favorire la conservazione e il ripristino della fertilità del suolo
	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento

L'intervento contribuisce al perseguimento dell'*Obiettivo specifico 6*, promuove pratiche agricole che esplicano un benefico effetto sulla biodiversità e tendono in particolare a creare o ripristinare condizioni favorevoli alla sussistenza, allo sviluppo e all'attività riproduttiva della fauna selvatica, incrementando il grado di connettività tra gli elementi naturali del territorio e limitando le azioni di disturbo derivanti dalle attività agricole, così da creare un ambiente più idoneo anche per specie di interesse conservazionistico.

L'intervento contribuisce anche all'*Obiettivo specifico 5*, in quanto il divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari e fertilizzanti contribuisce a un uso sostenibile dei pesticidi e a una migliore gestione dei nutrienti, favorendo la tutela della qualità delle acque. Il mantenimento di aree inerbite, inoltre, tende a preservare e ripristinare la fertilità, e la struttura e il tenore di sostanza organica dei suoli e a ridurre il rischio di erosione diminuendo l'esposizione del suolo all'azione degli agenti atmosferici (effetto battente delle piogge) e contrastando i fenomeni di ruscellamento superficiale.

L'intervento prevede un pagamento annuale a favore dei beneficiari che assumono l'impegno di destinare parte della superficie aziendale alla semina di colture a perdere o alla costituzione di fasce e corridoi ecologici. Esso si articola nelle seguenti azioni:

Azione 12.1: Colture a perdere

Azione 12.2: Corridoi e fasce ecologiche

Le due azioni sono tra loro alternative, vale a dire che non sono applicabili sulle stesse superfici.

La **durata** del periodo di impegno è di cinque anni.

Le singole annualità dell'impegno sono riferite all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

2.8.2. ACA12 - Tipologia di beneficiari

Per entrambe le azioni i beneficiari sono:

- 1) Agricoltori singoli o associati (come definiti nella Parte I – Parte generale, capitolo 1.10 “Definizione di agricoltore”);
- 2) Altri gestori del territorio;
- 3) Enti pubblici gestori di aziende agricole.

2.8.3. ACA12 - Criteri di ammissibilità

Azione 12.1 - Colture a perdere

- 1) Destinare almeno l'1% della SAU aziendale a seminativi e, comunque, almeno 0,5 ettari per la realizzazione di aree coltivate per l'alimentazione/rifugio della fauna selvatica.
- 2) Le coltivazioni a perdere oggetto di impegno non devono ricadere in aree in cui è praticata la caccia.

Ai fini del presente bando sono ammissibili soltanto le aree protette istituite dallo Stato, dalla Regione o dalle Province (legge regionale 19/2009). Non vengono considerate nell'ambito del presente bando le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura, in attesa della loro completa definizione, digitalizzazione e acquisizione nel Geoportale regionale.

In base al principio generale che vieta di finanziare due volte uno stesso intervento, non possono essere oggetto di sostegno colture a perdere beneficiarie di altri finanziamenti.

Azione 12.2 - Corridoi e fasce ecologiche

- 1) Destinare almeno l'1% della SAU aziendale a seminativi e, comunque, almeno 0,5 ettari alla costituzione di superfici inerbite di collegamento ecologico discontinuo alla rete di boschi (pietre di guado) o di fasce ecologiche ai margini degli appezzamenti per favorire ambienti per l'avifauna e l'entomofauna.

2.8.4. ACA12 - Impegni

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115 e sono diversi dal sostegno dei regimi ecologici di cui all'art. 31 del Regolamento (UE) 2021/2115.

L'impegno è quinquennale, decorre dal 1° gennaio 2024 e termina il 31 dicembre 2028. La singola annualità di impegno è riferita all'anno solare, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre dello stesso anno.

Azione 12.1 - Colture a perdere

Per l'azione 12.1 i **terreni oggetto di impegno possono variare negli anni** durante il periodo vincolativo in funzione della rotazione colturale, rispettando però l'entità della superficie a impegno indicata nella domanda nella prima annualità, fatta salva la flessibilità prevista nella parte generale (par. 1.11).

1 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Mantenere per tutto il periodo di impegno la quota % della superficie aziendale a seminativo indicata nella domanda iniziale per la realizzazione di aree coltivate per l'alimentazione/rifugio della fauna selvatica.	

L'incidenza della superficie oggetto di impegno (SOI) sulla SAU a seminativo non deve scendere al di sotto del valore risultante al termine dell'istruttoria della domanda di aiuto.

2 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Seminare ogni anno almeno due specie erbacee da mantenere in coltura, non raccolte, almeno fino al 30 settembre dell'anno successivo in caso di semina autunnale e almeno fino al 1° marzo dell'anno successivo in caso di semina primaverile. Le due o più colture prescelte possono variare durante il periodo impegno. Il beneficiario deve conservare idonea documentazione fiscale, ai fini dei controlli, a riscontro dell'acquisto delle sementi. La quantità di seme/ha deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi. Pur nel rispetto degli impegni assunti (es. divieto del diserbo chimico) deve essere curato il buon esito delle colture a perdere, affinché possano determinare un effettivo beneficio ambientale. Di seguito sono indicate le specie utilizzabili come colture a perdere.	

Sui terreni oggetto dell'azione devono essere coltivate almeno due fra le seguenti colture: *frumento tenero, frumento duro, segale, orzo, avena, grano saraceno, mais, sorgo, miglio, panico, veccia, favino, pisello, pisello proteico, colza, ravizzone, girasole*. Le colture a semina primaverile devono essere seminate entro il 15/5. Nelle singole parcelle o strisce può essere presente anche una sola coltura. Le due o più colture prescelte possono variare da un anno all'altro del periodo impegno.

Le coltivazioni a perdere possono essere seminate in appezzamenti o strisce, anche a margine di appezzamenti coltivati per scopi produttivi a condizione che siano ben distinguibili da questi. Ciascun appezzamento o striscia deve avere un'estensione compresa fra 500 e 4.000 mq e una larghezza minima di 5 m. Le superfici oggetto di impegno devono essere distanti almeno 30 metri le une dalle altre.

La quantità di seme per ettaro deve essere quella indicata dal produttore della semente. La densità di coltivazione deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi. Pur nel rispetto degli impegni assunti (es. divieto del diserbo chimico) ne deve essere curato il buon esito, affinché possano fornire un effettivo contributo a favore della biodiversità.

La documentazione fiscale a riscontro dell'acquisto delle sementi, insieme con i cartellini dei produttori del seme, deve essere allegata alle domande di aiuto e di pagamento e conservata in azienda fino alla scadenza del periodo di impegno.

La semente utilizzata deve essere conforme alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 20 del 2 febbraio 2021 "Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".

3 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo di fertilizzanti, con la possibile eccezione di una fertilizzazione organica alla semina con letami, così come definiti all'art. 3, lettera e), del D.M. 25 febbraio 2016, esclusi gli assimilati ai letami di cui al n. 1) e 2).	CGO 2 In ZVN, divieto di distribuzione di effluenti e fertilizzanti azotati entro fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua. RM fert sia in ZVN che nelle altre zone, prevede il divieto di distribuzione di fertilizzanti, effluenti e digestati entro una fascia di rispetto di 5 metri lungo i corsi d'acqua D.lgs 99/1992 disciplina l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura D.lgs 152/2006 disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10

4 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari.	CGO 7 Rispetto delle modalità di utilizzo dei fitofarmaci previste dalle norme vigenti e indicate in etichetta

5 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Divieto di pascolamento sulle superfici oggetto di impegno e di qualsiasi altra utilizzazione della coltura anche per reimpiego aziendale.	

AZIONE 12.2 - Corridoi e fasce ecologiche

L'Azione 12.2 si applica a **parcelle fisse**; pertanto devono essere mantenute per tutto il periodo di impegno le medesime superfici dichiarate nella domanda di sostegno. E' fatta salva la possibilità di estendere l'impegno (anche al fine di non ridurre la sua incidenza sulla SAU) a seminativi; gli eventuali aumenti, tuttavia, potranno essere finanziati fino al limite indicato nelle disposizioni comuni.

1 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Mantenere per tutto il periodo di impegno la quota % della SAU aziendale a seminativi indicata nella domanda iniziale a superfici inerbite di collegamento ecologico discontinuo alla rete di boschi (pietre di guado) o fasce ecologiche ai margini degli appezzamenti destinate alla creazione di ambienti per la fauna/entomofauna (corridoi o fasce ecologiche).	

L'incidenza della superficie oggetto di impegno (SOI) sulla SAU aziendale a seminativi non deve scendere al di sotto del valore risultante al termine dell'istruttoria della domanda di aiuto.

Le parcelle o strisce oggetto di impegno, situate ad almeno 30 metri di distanza l'una dall'altra, devono avere un'estensione compresa fra 500 e 4.000 mq e una larghezza minima di 5 m.

Le superfici oggetto di impegno devono essere ben distinguibili dalle superfici coltivate con finalità produttiva sul medesimo appezzamento.

2 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Seminare un miscuglio di almeno due specie erbacee che garantiscano il massimo prolungamento della vegetazione e la scalarità delle fioriture, al fine di favorire la funzione di rifugio della fauna selvatica e l'attività dell'entomofauna. Il beneficiario deve conservare, ai fini dei controlli, idonea documentazione fiscale a riscontro dell'acquisto delle sementi. Di seguito sono indicate le specie utilizzabili.	

Sui terreni oggetto dell'azione deve essere seminato un miscuglio comprendente leguminose prative quali trifogli, medica, lupinella, ginestrino, sulla. La semina deve essere effettuata nel primo anno di impegno entro il 15/5. La quantità di seme per ettaro deve essere quella indicata dal produttore della semente. La densità di coltivazione deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi.

La documentazione fiscale a riscontro dell'acquisto delle sementi, insieme con i cartellini dei produttori del seme - allegata alla domanda di aiuto – deve essere conservata in azienda fino alla scadenza del periodo di impegno.

La semente utilizzata deve essere conforme alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 20 del 2 febbraio 2021 "Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".

3 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo di fertilizzanti, con la possibile eccezione di una fertilizzazione organica alla semina con letami, così come definiti all'art. 3, lettera e), del D.M. 25 febbraio 2016, ad esclusione degli assimilati ai letami di cui al n. 1) e 2).	CGO 2 In ZVN, divieto di distribuzione di effluenti e fertilizzanti azotati entro fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua. RM fert Sia in ZVN che nelle altre zone, prevede il divieto di distribuzione di fertilizzanti, effluenti e digestati entro una fascia di rispetto di 5 metri lungo i corsi d'acqua. D.lgs 99/1992 Disciplina l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura. D.lgs 152/2006 Disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10.

4 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari.	CGO 7 Rispetto delle modalità di utilizzo dei fitofarmaci previste dalle norme vigenti e indicate in etichetta.

5 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Mantenere le aree ad impegno in efficiente stato vegetativo, reintegrando le eventuali fallanze; mantenerle libere da rifiuti di qualsiasi genere e non utilizzarle per il transito o l'accesso agli appezzamenti.	Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo e alla coltivazione

6 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Al fine di favorire la ricrescita delle essenze seminate, effettuare uno sfalcio all'anno con asportazione del prodotto ottenuto entro due settimane dalla data dello sfalcio, evitando il periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio per non compromettere la riproduzione della fauna selvatica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni vigenti nelle aree "Natura 2000".	Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo e alla coltivazione

7 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Mantenere un registro delle operazioni colturali.	Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo e alla coltivazione

2.8.5. ACA12 - Altri obblighi

I pagamenti sono condizionati anche al rispetto dei seguenti altri obblighi:

O01 – Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);

O02 – Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

2.8.6. ACA12 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi

Il sostegno è costituito da pagamenti annuali per ettaro oggetto di impegno:

Azione	euro/ettaro/anno
12.1. Colture a perdere	1.200
12.2. Corridoi e fasce ecologiche	1.200

2.8.7. ACA12 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

2.8.7.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali.

L'intervento in oggetto può essere cumulabile sulla stessa superficie con Ecoschemi o altri interventi SRA secondo la tabella seguente e fatte salve eventuali modifiche del Piano Strategico Nazionale 2023-2027 e/o disposizioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf). (C = cumulabile sulla medesima superficie; casella bianca = non cumulabile sulla medesima superficie; Ecoschemi o altri interventi SRA non riportati nella tabella = non cumulabile sulla medesima superficie).

		SRA 03		SRA 04			SRA 06	SRA 13	
		Az 1	Az 2	Letame	ACV	ACM		Az 1	Az 2
ACA 12	Az 1	C	C	C			C		C
	Az 2								

Per lo schema generale della cumulabilità sulla medesima superficie tra tutti gli Ecoschemi e gli interventi SRA, si rinvia alla tabella del CSR vigente.

2.8.7.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022

L'intervento ACA12 non può essere cumulato sulla stessa superficie con interventi agro-climatico-ambientali del periodo di programmazione 2014-2022.

2.8.7.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

Allo scopo di assicurare la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono, con D.D. 979 del 23/11/2023 sono stati approvati gli “Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppi finanziamenti a carico di fondi del bilancio della U.E. individuati tra i pagamenti per l’esecuzione di impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023-2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di impegno e con gli ecoschemi”. L’allegato A alla sopra richiamata determinazione è stato modificato con D.D. n. 907 del 21 ottobre 2025.

All’intervento in oggetto non si applicano riduzioni di pagamento, anche nel caso in cui sulla medesima superficie siano stati richiesti a premio altri interventi SRA-ACA, SRA o eco-schemi tra loro cumulabili.

2.8.8. ACA12 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi

Si rimanda alla PARTE I - PARTE GENERALE, con particolare riferimento ai capitoli:

- 1.1. DEFINIZIONI
- 1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)
- 1.3. FINALITÀ DELLE SRA ACA
- 1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA
- 1.5. PREMI CONCEDIBILI
- 1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
- 1.7. BENEFICIARI E DURATA DEGLI IMPEGNI
- 1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO
- 1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITA’
- 1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE
- 1.11. VARIABILITA’ O IMMUTABILITA’ DEGLI APPEZZAMENTI, AUMENTI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE O DEL NUMERO DI CAPI DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO
- 1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA



2.9. SRA - ACA13 IMPEGNI SPECIFICI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI AMMONIACA DI ORIGINE ZOOTECNICA E AGRICOLA

2.9.1. ACA13 - Informazioni generali

L'intervento persegue i seguenti obiettivi strategici, collegati a specifiche esigenze rilevanti per il territorio regionale.

Obiettivi	Esigenze
Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile	Favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti
Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento
	Ridurre le emissioni di ammoniaca e dei gas da agricoltura e zootecnia

L'intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente ad adottare tecniche agronomiche di concimazione a bassa emissività per la distribuzione in campo di materiali organici di origine agricola e zootecnica, nel rispetto della specifica regolamentazione (Direttiva Nitrati), volta a salvaguardare le acque sotterranee e superficiali dall'inquinamento causato dai nitrati di origine agricola.

L'intervento prevede l'attivazione delle seguenti azioni:

- Azione 13.1: Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido)**, così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016;
- Azione 13.2: Adozione di tecniche di distribuzione di effluenti di allevamento palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (separato solido)**, così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016.

Le azioni sono tra loro alternative, vale a dire che le stesse superfici non possono essere impegnate su entrambe le azioni nel corso dello stesso anno.

2.9.2. ACA13 - Tipologia di beneficiari

Per entrambe le azioni del presente intervento, i beneficiari sono agricoltori singoli o associati (come definiti nella Parte I – Parte generale, capitolo 1.10 “Definizione di agricoltore”).

2.9.3. ACA13 - Criteri di ammissibilità

2.9.3.1. Azione 13.1

1) Sono ammissibili a premio tutti i terreni ricadenti nel territorio regionale.

Sono ammissibili a premio i terreni in conduzione al beneficiario, di cui egli abbia la titolarità d'uso per le operazioni di utilizzo agronomico.

Non sono ammissibili i terreni concessi in asservimento a terzi, né quelli presi in asservimento da terzi, per lo spandimento di matrici organiche ai sensi del Reg. regionale 10/R/2007 e s.m.i..

La verifica si svolge rispetto alle informazioni presenti nell'ultima validazione del Fascicolo con data uguale o antecedente alla presentazione della domanda.

Qualora dalla verifica di cui sopra risultino presenti in fascicolo superfici concesse in asservimento a terzi e richieste a premio, supportate da documenti in corso di validità caricati sul fascicolo dell'azienda che dichiara tali superfici in asservimento, non verranno accettate successive dichiarazioni circa la non sussistenza del rapporto di asservimento o un termine di durata diverso da quello riportato sul documento originario per l'asservimento.

In questi casi, tenuto conto della superficie interessata, si procederà alla sospensione dell'erogazione dell'acconto.

2) Distribuire in campo gli effluenti di allevamento non palabili e/o il digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del Decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046, con tecniche basso-emissive.

Gli effluenti zootecnici devono provenire esclusivamente dagli allevamenti zootecnici e/o dagli impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas di cui il beneficiario è titolare (sulla base delle specifiche di cui al successivo criterio di ammissibilità 7).

Sono ammissibili all'azione:

1. effluenti di allevamento non palabili (liquami);
2. i materiali assimilati ai liquami:
 - a) digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati;
 - b) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti di allevamento;
 - c) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
 - d) se provenienti dall'attività di allevamento **e solo se mescolati ai materiali di cui al punti 1. e 2. lettere a), b) e c):**
 - i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
 - i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
 - le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico.

3) La superficie minima necessaria per l'adesione all'intervento è pari a 1 ettaro.

Sono ammissibili all'aiuto le superfici non inerbite classificate a seminativo diverse dalle leguminose e le superfici inerbite classificate come prati avvicendati e permanenti, purché non composti di sole leguminose.

Sono escluse le superfici a seminativo ritirate dalla produzione, quelle destinate a produzioni vivaistiche e i terreni oggetto dell'Intervento SRA-ACA03 Azione1.

4) La superficie massima oggetto di impegno è commisurata alla disponibilità di matrici organiche.

La superficie aziendale massima su cui sarà quantificato il premio è pari al quantitativo di materiale non palabile espresso in metri cubi, diviso 50 (dose media stabilita in via cautelativa al fine di non superare l'apporto di 170 kg/ha di azoto al campo).

Tutte le aziende in corso di impegno hanno l'obbligo di presentare una Comunicazione di Utilizzo Agronomico valida per l'annualità oggetto di impegno, ai sensi e nei termini previsti dall'art. 3 del Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e ss.mm.ii. .

In fase istruttoria – ai fini della quantificazione del premio - il quantitativo e la tipologia di materiale non palabile sono quelli dichiarati disponibili all'utilizzo agronomico nell'ultima Comunicazione di Utilizzo Agronomico valida per l'annualità oggetto di impegno.

5) Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell'impegno.

La disponibilità delle macchine può avvenire sulla base del possesso in proprio, di un contratto di noleggio o di un contratto con prestatori esterni di servizi (c.d. contoterzisti).

Rientrano nel caso del possesso in proprio le macchine di proprietà del soggetto giuridico collettivo di cui l'impresa agricola beneficiaria fa parte.

Il possesso in proprio prevede che in data antecedente alla presentazione della domanda sia dichiarato un "carrobotte con distributore per interrimento" o una "attrezzatura per distribuzione interrata" oppure un "carrobotte con distributore sottocotico" o una "attrezzatura per distribuzione sottocotico" (in caso di terreno inerbito) nella sezione Macchine agricole del Fascicolo dell'impresa agricola o della cooperativa.

6) Il beneficiario deve rispettare la vigente normativa regionale in applicazione della Direttiva Nitrati, sia in termini di stoccaggio, sia di superfici utili allo spandimento.

La verifica riguarda la congruità delle superfici e degli stoccaggi sulla base dei dati riportati nell'ultima Comunicazione di Utilizzo agronomico presente a sistema per l'anno di impegno.

7) Il beneficiario deve essere titolare di allevamenti zootecnici e/o di impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas i cui digestati siano destinati all'utilizzo agronomico.

Si considerano "titolari di allevamento zootecnico" le aziende detentrici di bestiame di interesse zootecnico che nel fascicolo aziendale risultino avere almeno un codice allevamento con una consistenza media superiore a 2,0 UBA. Non sono comunque compresi in questa definizione gli allevamenti di api, selvaggina per ripopolamento e gli impianti di acquacoltura.

Si considerano "titolari di impianto di digestione anaerobica" i soggetti che in Fascicolo, sez. Fabbricati, abbiano dichiarato almeno una struttura "Digestore anaerobico". Si considerano anche "titolari di impianto di digestione anaerobica" le aziende agricole socie di un impianto per la produzione di biogas gestito in forma societaria; la verifica viene svolta sia nel Fascicolo del soggetto collettivo, in Anagrafica/Elenco Associati, sia nel Fascicolo del soggetto singolo, in Anagrafica/Associazioni o Consorzi a cui si aderisce.

8) Il beneficiario non deve essere titolare di attività di allevamento soggetta ad autorizzazione alle emissioni di cui al D.lgs 152/2006, nell'ambito della quale siano già state prescritte le tecniche finanziate dall'intervento SRA-ACA13.

2.9.3.2. Azione 13.2

1) Sono ammissibili a premio tutti i terreni ricadenti nel territorio regionale.

Sono ammissibili a premio i terreni in conduzione al beneficiario, di cui egli abbia la titolarità d'uso per le operazioni di utilizzo agronomico.

Non sono ammissibili i terreni concessi in asservimento a terzi, né quelli presi in asservimento da terzi, per lo spandimento di matrici organiche ai sensi del Reg. regionale 10/R/2007 e s.m.i.

La verifica si svolge rispetto alle informazioni presenti nell'ultima validazione del Fascicolo con data uguale o antecedente alla presentazione della domanda.

Qualora dalla verifica di cui sopra risultino presenti in fascicolo superfici concesse in asservimento a terzi e richieste a premio, supportate da documenti in corso di validità caricati sul fascicolo dell'azienda che dichiara tali superfici in asservimento, non verranno accettate successive dichiarazioni circa la non sussistenza del rapporto di asservimento o un termine di durata diverso da quello riportato sul documento originario per l'asservimento.

In questi casi, tenuto conto della superficie interessata, si procederà alla sospensione dell'erogazione dell'acconto.

2) Distribuire in campo gli effluenti di allevamento palabili e/o il digestato agrozootecnico e agroindustriale (separato solido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del Decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046 con tecniche basso-emissive.

Gli effluenti zootecnici devono provenire esclusivamente dagli allevamenti zootecnici e/o dagli impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas di cui il beneficiario è titolare (sulla base delle specifiche di cui al successivo criterio di ammissibilità 7).

Sono ammissibili all'azione:

1. gli effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera (letami);
2. i materiali assimilati ai letami:
 - a) le frazioni palabili dei digestati;
 - b) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti di allevamento;
 - c) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
 - d) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
 - e) i letami, i liquami o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione oppure di compostaggio.

3) La superficie minima necessaria per l'adesione all'intervento è pari a 1 ettaro.

Sono ammissibili all'aiuto le superfici non inerbite classificate a seminativo diverse dalle leguminose.

Sono escluse le superfici a seminativo ritirate dalla produzione, quelle destinate a produzioni vivaistiche e i terreni oggetto dell'Intervento SRA-ACA03 Azione1.

4) La superficie massima oggetto di impegno è commisurata alla disponibilità di matrici organiche.

La superficie aziendale massima su cui sarà quantificato il premio è pari al quantitativo di materiale palabile espresso in metri cubi, diviso:

- 40 mc per gli effluenti derivanti da allevamenti di bovini, bufali e suini o frazioni palabili derivanti da trattamenti di separazione di digestati o di effluenti;
- 10 mc per gli effluenti derivanti da allevamenti avicoli da carne o da allevamenti cunicoli;
- 15 mc per gli effluenti derivanti da allevamenti avicoli di ovaiole;

(dose media stabilita in via cautelativa al fine di non superare l'apporto di 170 kg/ha di azoto al campo).

Tutte le aziende in corso di impegno hanno l'obbligo di presentare una Comunicazione di Utilizzo Agronomico valida per l'annualità oggetto di impegno, ai sensi e nei termini previsti dall'art. 3 del Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e ss.mm.ii. .

In fase istruttoria – ai fini della quantificazione del premio - il quantitativo e la tipologia di materiale non palabile sono quelli dichiarati disponibili all'utilizzo agronomico nell'ultima Comunicazione di Utilizzo Agronomico valida per l'annualità oggetto di impegno.

5) Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell'impegno.

La disponibilità delle macchine può avvenire sulla base del possesso in proprio, di un contratto di noleggio o di un contratto con prestatori esterni di servizi (c.d. contoterzisti).

Rientrano nel caso del possesso in proprio le macchine di proprietà del soggetto giuridico collettivo di cui l'impresa agricola beneficiaria fa parte.

Il possesso in proprio prevede che in data antecedente alla presentazione della domanda siano dichiarate nella sezione Macchine agricole del Fascicolo dell'impresa agricola o della cooperativa le seguenti macchine/attrezzature:

- uno spandiletame;
- due trattrici;
- un aratro.

6) Il beneficiario deve rispettare la vigente normativa regionale in applicazione della Direttiva Nitrati, sia in termini di stoccaggio, sia di superfici utili allo spandimento.

La verifica riguarda la congruità delle superfici e degli stoccaggi sulla base dei dati riportati nell'ultima Comunicazione di Utilizzo agronomico presente a sistema per l'anno di impegno.

7) Il beneficiario deve essere titolare di allevamenti zootecnici e/o di impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas i cui digestati siano destinati all'utilizzo agronomico.

Si considerano “titolari di allevamento zootecnico” le aziende detentrici di bestiame di interesse zootecnico che nel fascicolo aziendale risultino avere almeno un codice allevamento con una consistenza media superiore a 2,0 UBA. Non sono comunque compresi in questa definizione gli allevamenti di api, selvaggina e gli impianti di acquacoltura.

Si considerano “titolari di impianto di digestione anaerobica” i soggetti che in Fascicolo, sez. Fabbricati, abbiano dichiarato almeno una struttura “Digestore anaerobico”. Si considerano anche “titolari di impianto di digestione anaerobica” le aziende agricole socie di un impianto per la produzione di biogas gestito in forma societaria; la verifica viene svolta sia nel Fascicolo del soggetto collettivo, in Anagrafica/Elenco Associati, sia nel Fascicolo del soggetto singolo, in Anagrafica/Associazioni o Consorzi a cui si aderisce.

8) Il beneficiario non deve essere titolare di attività di allevamento soggetta ad autorizzazione alle emissioni di cui al D.lgs 152/2006, nell'ambito della quale siano già state prescritte le tecniche finanziate dall'intervento SRA-ACA13.

2.9.4. ACA13 - Impegni

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115 e sono diversi dal sostegno dei regimi ecologici di cui all'art. 31 del Regolamento (UE) 2021/2115.

L'impegno è quinquennale, decorre dal 1° gennaio 2025 e termina il 31 dicembre 2029. La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre dello stesso anno (si rammenta che gli importi destinati a tale bando verranno utilizzati a copertura dei primi 4 anni di impegno delle domande ammissibili e finanziabili).

Per l'intervento in oggetto, **l'impegno è ad appezzamenti variabili**, ossia è possibile adottarlo tenendo conto di eventuali variazioni dei terreni in uso oggetto di impegno, in funzione della natura degli impegni e degli obiettivi ambientali attesi.

Il mancato rispetto di ciascun impegno può comportare anche la violazione del pertinente impegno di condizionalità o requisito minimo o requisito specifico, elencato a fianco.

1 – Impegno - Azione 13.1	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Effettuare tutte le distribuzioni in campo esclusivamente come segue: a) in presemina: con iniezione diretta o incorporazione immediata; b) quando il terreno è inerbito: con interrimento sottocotico o distribuzione rasoterra in bande; c) in caso di coltura in atto: con iniezione diretta, interrimento superficiale o distribuzione rasoterra in bande; d) quando il terreno è gestito con tecniche di non lavorazione (NT): con distribuzione rasoterra in bande; e) tramite fertirrigazione: con l'uso di macchine/attrezzature/impianti fissi che permettano la distribuzione senza dispersione atmosferica di odori e ammoniaca.	CGO2 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1), articoli 4 e 5. Il CGO 2, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici e dei digestati nelle zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola RM Fert L'RM Fert, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti a valere su tutte le superfici, comprese le zone ordinarie.

A seguito dell'approvazione del Piano Stralcio Agricoltura del Piano regionale di qualità dell'aria, dal 1° gennaio 2026 lo spandimento rasoterra in bande dei materiali non palabili seguito dall'interrimento entro 4 ore diventa obbligatorio per gli allevamenti e gli impianti di biogas che producono più di 3000 kg di azoto al campo per anno, così come la distribuzione a solco aperto (sui seminati).

Pertanto, la distribuzione rasoterra in bande e la distribuzione a solco aperto (sui seminati) non potranno più essere considerate tra le tecniche ammissibili a finanziamento.

Tutte le distribuzioni in campo dovranno essere effettuate come segue:

- 1) in presemina: con iniezione diretta profonda (utilizzo di attrezzature che iniettano il refluo ad una certa profondità in un solco creato da ancore o denti) o distribuzione sottosuperficiale a solco chiuso (utilizzo di attrezzature che depositano il refluo in un solco creato da ancore o dischi, successivamente coperto da dischi o rulli a valle dell'iniettore);
- 2) quando il terreno è inerbito: con interrimento sottocotico (utilizzo di attrezzature con assolcatori, a lama o a disco singolo che incidono il cotico e lasciano aperto un profilo che viene poi riempito dal refluo non palabile. Possono essere annessi anche uno o due elementi costipatori, assimilabili a dei rulli, che richiudono il solco subito dopo l'iniezione del liquame);
- 3) in caso di coltura in atto: con iniezione diretta (utilizzo di attrezzature con utensili distributori a denti o con alette che iniettano il refluo nel suolo) o distribuzione sottosuperficiale a solco chiuso (utilizzo di

attrezzature che depositano il refluo in un solco creato da ancore, alette o dischi, successivamente coperto da dischi o rulli a valle dell'iniettore);

- 4) tramite fertirrigazione: con l'uso di macchine/attrezzature/impianti fissi che permettano la distribuzione senza dispersione atmosferica di odori e ammoniaca (microirrigazione e subirrigazione).

Nel caso di ricorso a contoterzisti o a servizi di noleggio, il beneficiario deve conservare in azienda per l'intero periodo di impegno la relativa documentazione quali contratti e fatture, le quali devono essere dettagliate rispetto al lavoro svolto (mezzo utilizzato, tecnica adottata).

Inoltre, i beneficiari – che ai fini del Criterio di ammissibilità di cui al punto 5) hanno allegato alla domanda di pagamento un contratto che dettagli l'oggetto della prestazione di noleggio o servizi – devono trasmettere a sistema, tramite la funzionalità “Comunicazione per invio documentazione integrativa” entro il 31 dicembre di ogni anno di impegno, copia delle fatture delle prestazioni di noleggio o servizi.

Le fatture devono riportare:

- la data in cui è stato svolto il noleggio/servizio;
- la superficie interessata;
- la descrizione del tipo di macchina/attrezzatura utilizzata.

1 – Impegno - Azione 13.2	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Effettuare le distribuzioni esclusivamente con incorporazione immediata.	CGO2 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1), articoli 4 e 5. Il CGO 2, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici e dei digestati nelle zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola RM Fert L'RM Fert, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti a valere su tutte le superfici, comprese le zone ordinarie.

L'incorporazione nel terreno degli effluenti zootecnici palabili deve seguire immediatamente la loro distribuzione.

Ciò comporta l'obbligo di utilizzare distributori-interratori di effluenti palabili o procedere con due trattrici in sequenza: la prima equipaggiata con carro spandi-letame e la seconda con aratro per l'incorporazione contestuale del materiale nel terreno.

Nel caso di ricorso a contoterzisti o a servizi di noleggio, il beneficiario deve conservare in azienda per l'intero periodo di impegno la relativa documentazione quali contratti e fatture, le quali devono essere dettagliate rispetto al lavoro svolto (spandimento del letame e/o aratura).

Inoltre, i beneficiari – che ai fini del Criterio di ammissibilità di cui al punto 5) hanno allegato alla domanda di pagamento un contratto che dettagli l'oggetto della prestazione di noleggio o servizi – devono trasmettere a sistema, tramite la funzionalità “Comunicazione per invio documentazione integrativa” entro il 31 dicembre di ogni anno di impegno, copia delle fatture delle prestazioni di noleggio o servizi.

Le fatture devono riportare:

- la data in cui è stato svolto il noleggio/servizio;
- la superficie interessata;
- la descrizione del tipo di macchina/attrezzatura utilizzata.

2 – Impegno - Azione 13.1 e Azione 13.2	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Dare comunicazione preventiva dell'avvio delle operazioni di distribuzione.	

Comunicare all'ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni di distribuzione delle matrici organiche in campo e i terreni interessati. Sono oggetto di comunicazione preventiva anche le operazioni di distribuzione delle matrici organiche svolte dai contoterzisti. La comunicazione di avvio delle operazioni deve riguardare periodi continuativi di distribuzione, e va fornita per tutti gli interventi svolti nel corso dell'anno. Tra le date di inizio e di fine delle attività relative alle operazioni in campo indicate nella comunicazione preventiva possono intercorrere al massimo 20 giorni. Le eventuali comunicazioni di rettifica (aggiornamento dei dati precedentemente comunicati) possono essere trasmesse anche con meno di 5 giorni di preavviso. Va sempre comunicato, per le sole vie brevi (e-mail, telefono), l'eventuale rinvio delle operazioni già annunciate.

Per poter ricevere il pagamento annuale, le particelle sotto impegno devono essere state oggetto di almeno una comunicazione di avvio delle operazioni di distribuzione dei reflui, riferita all'annualità di impegno.

3 – Impegno - Azione 13.1 e Azione 13.2	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Non utilizzare sulle superfici oggetto di impegno i fanghi di depurazione tal quali e ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 a beneficio dell'agricoltura ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/2006. Utilizzare esclusivamente fertilizzanti riconosciuti ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1009.	D.Lgs n. 99/1992 Il D.Lgs. consente l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura che rispettano determinate condizioni di idoneità (combinazioni tra fanghi e suolo) sul piano agronomico. D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, Parte IV Il D.Lgs. definisce le modalità per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti classificati sulla base dell'allegato C della parte IV; per i rifiuti recuperati in operazioni R10 ammette lo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura. D.Lgs. 29 aprile 2010, n.75 Il Decreto legislativo reca la disciplina relativa all'immissione in commercio di fertilizzanti e rappresenta la norma nazionale di riferimento fino all'adozione dei decreti legislativi che attueranno il Regolamento (UE) 2019/1009 (applicativo dal 16 luglio 2022).

4 – Impegno - Azione 13.1	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Non utilizzare macchine con sistemi di distribuzione tramite piatto deviatore.	

2.9.5. ACA13 - Altri obblighi

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

001 - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

002 - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

2.9.6. ACA13 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi

Il sostegno è corrisposto sotto forma di premio ad ettaro, come segue:

- adesione all'**Azione 1: 150 € / ha;**
- adesione all'**Azione 2: 75 € / ha.**

2.9.7. ACA13 - Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Il beneficiario che non ha nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto degli impegni per entrambe le Azioni, deve allegare alla domanda di pagamento uno dei seguenti documenti:

- un contratto di noleggio o un contratto con prestatori esterni di servizi (c.d. Contoterzisti);
- se le macchine sono di proprietà della cooperativa di cui l'azienda agricola beneficiaria è socia, la dichiarazione di disponibilità d'uso sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa.

Poiché la disponibilità delle macchine necessarie per il rispetto dell'impegno costituisce un requisito di ammissibilità, l'istruttoria della domanda di pagamento non sarà conclusa fintanto che la documentazione allegata alla domanda non risulti idonea.

2.9.8. ACA13 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

2.9.8.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali.

L'intervento SRA13 è cumulabile con Ecoschemi o altri interventi SRA secondo la tabella seguente (C = cumulabile sulla medesima superficie; casella bianca = non cumulabile sulla medesima superficie; Ecoschemi o altri interventi SRA non riportati nella tabella = non cumulabile sulla medesima superficie).

	ECO 2	ECO 3	ECO 4	ECO 5 Liv 2	SRA 01	SRA 03	SRA 05		SRA 06	SRA 12	
				Arboree		Az 2	Az 1	Az 2		Az 1	Az 2
SRA 13.1	C	C	C	C	C		C	C	C		
SRA 13.2	C	C	C	C	C	C		C	C	C	

	SRA 22				SRA 24			SRA 29
	Az 1	Az 2.1	Az 2.2	I_AGG	Az 1	Az 2	Az 3	
SRA 13.1	C	C		C	C	C	C	C
SRA 13.2	C	C		C	C	C	C	C

Per lo schema generale della cumulabilità sulla medesima superficie tra tutti gli Ecoschemi e gli interventi SRA, si rinvia alla tabella del CSR vigente.

2.9.8.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022

L'intervento in oggetto non è cumulabile sulla stessa superficie con gli aiuti previsti da misure/operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022 ancora attivi nel 2026.

2.9.8.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

L'intervento ACA13 è cumulabile sulla stessa superficie con l'eco-schema **ECO 2, ECO 3, ECO 4 e ECO 5 - Livello 2 (arboree)**, posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono.

Allo scopo di assicurare la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono, con D.D. 979 del 23/11/2023 sono stati approvati gli "Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppi finanziamenti a carico di fondi del bilancio della U.E. individuati tra i pagamenti per l'esecuzione di impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023-2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di impegno e con gli ecoschemi". L'allegato A alla sopra richiamata determinazione è stato modificato con D.D. n. 907 del 21 ottobre 2025.

All'intervento in oggetto non si applicano riduzioni di pagamento, anche nel caso in cui sulla medesima superficie siano stati richiesti a premio altri interventi SRA-ACA, SRA o eco-schemi tra loro cumulabili.

Le superfici oggetto di aiuto in SRA13 non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento settoriale di "Azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai medesimi", all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo e altri settori (patate).

Nel caso di analoghe "Azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai medesimi" finanziate con intervento settoriale nei Programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori, il beneficiario può scegliere di aderire all'intervento settoriale o, in alternativa, all'intervento SRA13 dello sviluppo rurale.

Qualora la medesima superficie sia oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento SRA13 e di quello settoriale, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo e altri settori (patate), verrà corrisposto esclusivamente il premio relativo all'intervento SRA13.

2.9.9. ACA13 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi

Si rimanda alla PARTE I - PARTE GENERALE, con particolare riferimento ai capitoli:

- 1.1. DEFINIZIONI
- 1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)
- 1.3. FINALITÀ DELLE SRA ACA
- 1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO
- 1.5. PREMI CONCEDIBILI
- 1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
- 1.7. DURATA DELL'ADESIONE E RIFERIMENTO ANNO DI IMPEGNO
- 1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO
- 1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
- 1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE
- 1.11. VARIABILITÀ O IMMUTABILITÀ DEGLI APPEZZAMENTI, AUMENTI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO
- 1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA



2.10. SRA – ACA14 ALLEVATORI CUSTODI DELL'AGROBIODIVERSITA'

2.10.1. ACA14 - Informazioni generali

Per evitare la perdita di biodiversità per specie di origine animale di interesse agricolo e alimentare soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, è necessario un sistema di tutela e di valorizzazione. Questo scopo è perseguito anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di perdita e inquinamento del patrimonio genetico.

L'intervento punta a incentivare gli agricoltori ad allevare razze locali, la cui conservazione riveste un particolare rilievo dal punto di vista genetico e culturale, al fine di ridurre il fenomeno di sostituzione delle razze animali autoctone con razze di nuova introduzione più produttive, riproduttive ed ubiquitarie.

L'intervento persegue i seguenti obiettivi strategici, collegati a specifiche esigenze rilevanti per il territorio regionale.

Obiettivi	Esigenze
Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il paesaggio	Favorire la tutela e la valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale

2.10.2. ACA14 - Tipologia di beneficiari

I beneficiari sono:

- 1) agricoltori singoli o associati (come definiti nel paragrafo 1.10 della Parte I);
- 2) altri soggetti pubblici o privati.

Il premio sarà riconosciuto al detentore dei capi oggetto di impegno.

2.10.3. ACA14 - Criteri di ammissibilità

I criteri di ammissibilità sono:

- 1) iscrizione della razza/popolazione a rischio di estinzione/erosione all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare della Legge n. 194/2015;
- 2) appartenenza alle razze bovine ed ovicaprine autoctone iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo della Legge n. 194/2015;
- 3) la soglia minima di UBA per l'ammissibilità è pari a 1 UBA per razza allevata.

2.10.4. ACA14 - Impegni

L'intervento ACA14 si applica su tutto il territorio regionale.

L'impegno è quinquennale:

- decorre dal 1° gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027, per le domande di aiuto/pagamento di cui al bando 1/2023;
- decorre dal 1° gennaio 2025 e termina il 31 dicembre 2029, per le domande di aiuto/pagamento di cui al bando 1/2025 (si rammenta che gli importi destinati a tale bando verranno utilizzati a copertura dei primi 4 anni di impegno delle domande ammissibili e finanziabili).

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare, con inizio il primo gennaio e termine il 31 dicembre dello stesso anno.

I beneficiari devono essere conduttori di un allevamento:

- con un codice di anagrafe zootecnica attivo alla data del 1 gennaio 2023 e i capi richiesti a premio devono essere detenuti dal 1° gennaio 2023 fino alla fine del periodo (fatta salva la sostituzione come prevista nelle disposizioni), per le domande di aiuto/pagamento di cui al bando 1/2023;
- con un codice di anagrafe zootecnica attivo alla data del 1 gennaio 2025 e i capi richiesti a premio devono essere detenuti dal 1° gennaio 2025 fino alla fine del periodo (fatta salva la sostituzione come prevista nelle disposizioni), per le domande di aiuto/pagamento di cui al bando 1/2025;

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati gli impegni di seguito elencati.

Il mancato rispetto di ciascun obbligo può comportare anche la violazione del pertinente impegno di condizionalità o requisito minimo o requisito specifico, elencato a fianco.

1 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Allevare animali di una o più razze a rischio di estinzione/erosione genetica, anche appartenenti a specie diverse.	

I capi dichiarati in domanda devono essere identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e dal Decreto del Ministero della salute del 7 marzo 2023.

I capi devono essere allevati in purezza secondo il programma genetico dei rispettivi libri genealogici detenuti dagli Enti selezionatori riconosciuti dal Masaf.

2 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Fatte salve le cause di forza maggiore, è prevista una tolleranza in diminuzione del numero dei capi a premio nel corso della durata dell'impegno fino al 10% rispetto al numero dei capi iniziale. Il premio viene comunque corrisposto di anno in anno ai soli capi effettivamente presenti nell'allevamento.	

L'impegno consiste nel mantenere, nel corso del quinquennio, il numero dei capi (per ogni razza/specie) indicato nella domanda di aiuto (1° anno) e ritenuto eleggibile al sostegno. Il riferimento numerico include i capi di età inferiore ai 6 mesi per i bovini e 12 mesi per gli ovicapri al 1° gennaio 2026, ma essi non vengono considerati nel calcolo del premio.

È prevista una tolleranza in diminuzione del numero dei capi, come illustrato in precedenza.

Il mantenimento dei capi nell'arco del quinquennio, fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali previste all'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116, viene riferito ad ogni razza allevata oggetto del sostegno.

Le sostituzioni di capi durante l'anno non devono comportare una variazione numerica degli stessi, ma possono comportare una variazione nella tipologia (es. sostituzione di capi adulti con capi < 6 mesi per i bovini e <12 mesi per gli ovicapri, anche di sesso diverso) purché iscritti al medesimo Libro genealogico. L'eventuale sostituzione di capi oggetto di premio deve essere comunicata all'ufficio istruttore entro 15 giorni lavorativi dall'evento, tramite l'apposita funzionalità presente nell'applicativo SIAP.

In caso di riduzione del numero dei capi causata da predazione da canidi, in presenza di verbale di accertamento dell'ASL competente (ove siano inserite le matricole dei capi), non saranno applicate le eventuali riduzioni e penalità relative al mancato mantenimento (purché i capi siano stati allevati per più di 6 mesi) e comunque, il premio sarà calcolato in fase di istruttoria sulla base del numero dei capi presenti e delle tipologie di capi effettivamente allevati per quell'anno.

Il trasferimento dei capi da un allevatore beneficiario ad un altro è riconosciuto soltanto nei casi di cessione totale dell'azienda o di ramo d'azienda con l'estinzione dell'intero allevamento e l'apertura/ continuazione di un altro allevamento in capo al subentrante che continua gli impegni riguardanti i capi delle razze eleggibili.

2.10.5. ACA14 - Altri obblighi

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

001 - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

002 - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

2.10.6. ACA14 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi

Il sostegno è corrisposto sotto forma di premio ad UBA, per un importo pari a 400,00 euro/UBA/anno per tutte le razze.

2.10.7. ACA14 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

2.10.7.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027

Al fine di migliorare le performance, è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali. Le medesime UBA considerate ai fini del sostegno della ACA14 possono usufruire del sostegno della SRA 30.

L'intervento ACA14 è cumulabile con l'eco-schema ECO-1.

Per lo schema generale della cumulabilità sulla medesima superficie tra tutti gli Ecoschemi e gli interventi SRA, si rinvia alla tabella del CSR vigente.

2.10.7.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022

L'intervento in oggetto non presenta compatibilità con gli aiuti previsti da misure/operazioni connesse ad animali del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022.

2.10.7.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

Allo scopo di assicurare la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono, con D.D. 979 del 23/11/2023 sono stati approvati gli “Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppi finanziamenti a carico di fondi del bilancio della U.E. individuati tra i pagamenti per l'esecuzione di impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023-2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di impegno e con gli ecoschemi”. L'allegato A alla sopra richiamata determinazione è stato modificato con D.D. n. 907 del 21 ottobre 2025.

All'intervento in oggetto non si applicano riduzioni di pagamento, anche nel caso in cui sulla medesima superficie siano stati richiesti a premio altri interventi SRA-ACA, SRA o eco-schemi tra loro cumulabili.

2.10.8. ACA14 - Documentazione da allegare alla domanda

La documentazione da allegare alla domanda di aiuto, esclusivamente tramite funzionalità di SIAP, è la seguente:

- certificazione dell'iscrizione dei capi al Libro genealogico, rilasciata dagli Enti selezionatori competenti riconosciuti dal Masaf e corredata da file con l'elenco delle matricole dei soggetti inseriti in domanda.

2.10.9. ACA14 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi

Si rimanda alla PARTE I - PARTE GENERALE, con particolare riferimento ai capitoli:

- 1.1. DEFINIZIONI
- 1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)
- 1.3. FINALITÀ DELLE SRA ACA
- 1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA
- 1.5. PREMI CONCEDIBILI
- 1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
- 1.7. BENEFICIARI E DURATA DEGLI IMPEGNI
- 1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO
- 1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
- 1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE
- 1.11. VARIABILITÀ O IMMUTABILITÀ DEGLI APPEZZAMENTI, AUMENTI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE O DEL NUMERO DI CAPI DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO
- 1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA



2.11. SRA – ACA17 IMPEGNI SPECIFICI DI CONVIVENZA CON GRANDI CARNIVORI

2.11.1. ACA17 - Informazioni generali

Nelle zone di pascolo spesso è presente fauna selvatica che può attaccare gli animali allevati. Occorre quindi adottare misure di prevenzione, onde evitare un aumento del numero di attacchi e del numero di perdite a carico degli allevatori e favorire una maggiore accettazione sociale della presenza dei grandi carnivori nelle zone rurali. L'intervento prevede l'utilizzo di strumenti di prevenzione degli attacchi quali la custodia, l'uso di specifiche recinzioni anti-predazione (fisse, semi-permanenti o mobili, elettrificate o senza protezione elettrica) per il pascolamento e/o il ricovero notturno degli animali e l'impiego di cani da difesa del bestiame, aiutando gli allevatori a convivere con la presenza dei predatori, evitando comportamenti lesivi nei confronti di questi ultimi e allo stesso tempo, contrastando il progressivo abbandono dei pascoli, soprattutto quelli più impervi ed isolati, privi di strutture.

Negli ultimi anni nei pascoli si sono anche verificate varie situazioni, come la contrazione degli spazi pascolivi aperti, la scomparsa degli habitat di pregio e delle specie selvatiche a essi legate, con conseguente perdita di biodiversità e riduzione dell'eterogeneità del paesaggio. La corretta gestione dei pascoli, quindi, salvaguarda il territorio stesso e le sottostanti pianure dai rischi derivanti dall'abbandono e dal conseguente dissesto idrogeologico. Attraverso il pascolamento, viene assicurata la conservazione della biodiversità floristica e, con essa, il tipico paesaggio. Si ritiene, pertanto, di promuovere azioni atte a tutelare i grandi carnivori limitandone l'impatto sul settore zootecnico, garantendo la tutela dell'agricoltura tradizionale nonché la salvaguardia, il ripristino ed il miglioramento della biodiversità. L'intervento in oggetto prevede un pagamento annuale per ettaro di superficie pascolata al fine di garantire la presenza dell'attività zootecnica in aree con presenza di grandi carnivori (es. lupo, orso, sciacallo, ecc.).

L'intervento persegue i seguenti obiettivi strategici, collegati a specifiche esigenze rilevanti per il territorio regionale.

Obiettivi	Esigenze
Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il paesaggio	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale

2.11.2. ACA17 - Tipologia di beneficiari

I beneficiari sono gli allevatori singoli o associati di bovini, equidi, ovini o caprini che esercitano il pascolo sul territorio regionale.

2.11.3. ACA17 - Criteri di ammissibilità

I criteri di ammissibilità sono i seguenti:

- possedere un codice allevamento attivo in BDN;
- possedere nel proprio fascicolo aziendale superfici oggetto di pascolamento;
- la superficie minima oggetto di pascolamento è pari a 1 ettaro;

- i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina ed essere afferenti alle razze specifiche per la guardiania: Cane da pastore Maremmano-Abruzzese, Cane da montagna dei Pirenei;
- disponibilità di recinzioni antipredazione (recinzioni perimetrali fisse, semi-permanenti o mobili, elettrificate o senza protezione elettrica) per il pascolamento e/o il ricovero notturno degli animali;
- effettuare un periodo di pascolamento e/o di utilizzo recinzioni minimo di almeno 60 giorni/anno.

2.11.4. ACA17 - Impegni

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115 e sono diversi dal sostegno dei regimi ecologici di cui all'art. 31 del Regolamento (UE) 2021/2115.

L'impegno è quinquennale, decorre:

- dal 1° gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027, per le domande di aiuto/pagamento di cui al bando 1/2023;
- dal 1° gennaio 2024 e termina il 31 dicembre 2028, per le domande di aiuto/pagamento di cui al bando 1/2024.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre dello stesso anno.

Per i pascoli montani (Alpeggi) tenuto conto che il periodo di effettiva attività è limitato ai mesi estivi, gli impegni sono rispettati (1 gennaio – 31 dicembre) purché il beneficiario abbia la disponibilità della superficie (oggetto di impegno) – per ogni anno - prima dell'inizio dell'attività e fino al termine della stessa.

Per l'intervento in oggetto, **l'impegno è ad appezzamenti variabili**, ossia è possibile adottarlo tenendo conto di eventuali variazioni dei terreni in uso oggetto di impegno, in funzione della natura degli impegni e degli obiettivi ambientali attesi.

Il mancato rispetto di ciascun impegno può comportare anche la violazione del pertinente impegno di condizionalità o requisito minimo o requisito specifico, elencato a fianco.

1 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Utilizzo di specifiche protezioni fisiche antipredazione realizzate con recinzioni perimetrali fisse, semi-permanenti o mobili, elettrificate o senza protezione elettrica, per il pascolamento e/o il ricovero notturno degli animali.	RMBA I Requisiti minimi relativi al benessere animale prevedono che gli addetti alla custodia e gestione degli allevamenti devono possedere adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali che siano funzionali a conseguire il miglioramento delle condizioni di benessere negli allevamenti. CGO 11 Il CGO attua le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.146 ai sensi della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti. Nell'allegato al D.Lgs., al punto 12, si prevede che per gli "animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute". Il D.Lgs., quindi, fornisce una indicazione di massima per la protezione degli allevamenti, che, trattandosi di una norma obbligatoria di base, richiede azioni minime, che non fanno cenno alcuno alla guardiania sia operata da personale che da cani ma fanno esclusivamente cenno ad un riparo.

2 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Assicurare la custodia degli animali, da parte dell'allevatore, della famiglia o di suo personale attraverso la presenza continua vicino al luogo di pascolo degli animali.	RMBA come Impegno 1 CGO 11 come Impegno 1

3 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Assicurare l'utilizzo e la corretta funzionalità delle recinzioni con riferimento al periodo di pascolamento. Nel caso di utilizzo di recinzioni mobili anti-lupo per il ricovero notturno degli animali, provvedere al loro periodico spostamento tra settori di pascolo ogni 10 giorni per garantire una migliore gestione.	RMBA come Impegno 1 CGO 11 come Impegno 1

L'effettivo pascolamento dei capi dichiarati in domanda sarà verificato in fase di istruttoria, anche tramite Banche dati disponibili.

Gli spostamenti sono da intendersi come numero totale rispetto ai giorni di pascolo (es. 6 spostamenti in 60 giorni di pascolo) e in funzione delle condizioni meteorologiche e dello stato del cotico erboso.

4 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Assicurare la presenza di cani da guardiania appartenenti alle razze da difesa del bestiame dal lupo (Cane da pastore Maremmano-Abruzzese, Cane da montagna dei Pirenei), in rapporto di 1 ogni 100 capi, con un minimo di 2 cani per gruppo di animali (anche di specie diverse) gestito unitariamente. Qualora siano presenti più di 800 capi, è ammessa la presenza di un numero minimo di 8 cani.	RMBA come Impegno 1 CGO 11 come Impegno 1

Il rapporto di 1 cane ogni 100 capi, con un minimo di 2 cani, è specificato nella seguente tabella:

N° CANI	N° MINIMO DI CAPI	N° MASSIMO DI CAPI
2	1	299
3	300	399
4	400	499
5	500	599
6	600	699
7	700	799
8	800	>800

I microchip dei cani dovranno essere inseriti all'atto della compilazione della domanda di aiuto/pagamento.

5 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Assicurazione per eventuali danni provocati a terzi da parte dei cani da guardiania.	

La polizza assicurativa di cui sopra deve essere attiva alla presentazione della domanda e deve coprire danni provocati a terzi anche al di fuori della sede aziendale.

La presenza di questa copertura assicurativa e il relativo importo dovranno essere evidenziati nella polizza e separati da eventuali altre garanzie.

2.11.5. ACA17 - Altri obblighi

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

001 - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

002 - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115);

003 – Requisito minimo in materia di benessere animale.

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

2.11.6. ACA17 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115), sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall'adozione degli impegni previsti.

Il pagamento annuale si riferisce agli ettari di pascolo gestiti secondo gli impegni dell'intervento.

Gli importi dei pagamenti sono diversificati in base alla tipologia di pascolamento:

Pascolamento	Premio (€)/ettaro/anno
Stanziale	50 euro/ha/anno
Misto tra stanziale e alpeggio	60 euro/ha/anno
Alpeggio	80 euro/ha/anno

Si intende per pascolamento:

- Stanziale: il pascolamento effettuato in una sola zona altimetrica e vicino alla sede aziendale;
- Misto tra stanziale e alpeggio: il pascolamento effettuato su più zone altimetriche;
- Alpeggio: il pascolamento effettuato solo in montagna da aziende non stanziali.

Si applica, inoltre, la **degressività del pagamento**, ossia un meccanismo che con il crescere della superficie riduce la percentuale di riconoscimento del sostegno:

- fino a 100 ettari: 100%;
- da 101 a 200 ettari: 70%;
- oltre 200 ettari: 40%.

Al fine di non sovra-compensare i maggiori costi, può essere pagato al massimo 1 ettaro per UBA al pascolo.

2.11.7. ACA17 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

2.11.7.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali.

L'intervento in oggetto può essere cumulabile sulla stessa superficie con Ecoschemi o altri interventi SRA secondo la tabella seguente e fatte salve eventuali modifiche del Piano Strategico Nazionale 2023-2027 e/o disposizioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf). (C = cumulabile sulla medesima superficie; casella bianca = non cumulabile sulla medesima superficie; Ecoschemi o altri interventi SRA non riportati nella tabella = non cumulabile sulla medesima superficie).

	ECO 1		SRA 08
	Liv. 1	Liv. 2	
ACA17	C	C	C

Per lo schema generale della cumulabilità sulla medesima superficie tra tutti gli Ecoschemi e gli interventi SRA, si rinvia alla tabella del CSR vigente.

2.11.7.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022

L'intervento in oggetto non è cumulabile sulla stessa superficie con gli aiuti previsti da misure/operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022 ancora attivi nel 2026.

2.11.7.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

Allo scopo di assicurare la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono, con D.D. 979 del 23/11/2023 sono stati approvati gli "Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppi finanziamenti a carico di fondi del bilancio della U.E. individuati tra i pagamenti per l'esecuzione di impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023-2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di impegno e con gli ecoschemi". L'allegato A alla sopra richiamata determinazione è stato modificato con D.D. n. 907 del 21 ottobre 2025.

All'intervento in oggetto non si applicano riduzioni di pagamento, anche nel caso in cui sulla medesima superficie siano stati richiesti a premio altri interventi SRA-ACA, SRA o eco-schemi tra loro cumulabili.

2.11.8. ACA17 - Documentazione da allegare alla domanda

La documentazione da allegare alla domanda di pagamento, esclusivamente tramite funzionalità di SIAP, è la seguente:

- a dimostrazione dell'appartenenza dei cani (**qualora diversi da quelli inseriti nel 2023, nel 2024 e nel 2025**) alle razze canine di cui sopra, i beneficiari sono tenuti a produrre e ad associare alla domanda:
 1. **copia del certificato ufficiale (pedigree)**, per i soggetti iscritti al Libro genealogico;
 2. **certificazione di tipicità**, per i soggetti NON iscritti al Libro genealogico.

Tale certificazione viene rilasciata, a seguito della valutazione morfologica di corrispondenza allo standard, dalla commissione composta da 3 Medici Veterinari aventi titolo alla valutazione morfologica dei cani da guardiania, e individuati dalla Federazione Interregionale Ordini Medici Veterinari Piemonte e Valle D'Aosta.

3. **Polizza di assicurazione** per eventuali danni provocati a terzi da parte dei cani da guardiania.

La documentazione la cui trasmissione, tramite la funzionalità di SIAP, è consentita successivamente alla presentazione della domanda di pagamento, in seguito ad un evento:

- **comunicazione di sostituzione dei cani**, che deve essere effettuata entro 15 giorni lavorativi dall'evento;
- **certificazione di tipicità** rilasciata, a seguito della valutazione morfologica di corrispondenza allo standard, dalla commissione citata in precedenza.

2.11.9. ACA17 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi

Si rimanda alla PARTE I - PARTE GENERALE, con particolare riferimento ai capitoli:

- 1.1. DEFINIZIONI
- 1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)
- 1.3. FINALITÀ DELLE SRA ACA
- 1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA
- 1.5. PREMI CONCEDIBILI
- 1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
- 1.7. BENEFICIARI E DURATA DEGLI IMPEGNI
- 1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO
- 1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
- 1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE
- 1.11. VARIABILITÀ O IMMUTABILITÀ DEGLI APPEZZAMENTI, AUMENTI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE O DEL NUMERO DI CAPI DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO
- 1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA



2.12. SRA – ACA22 IMPEGNI SPECIFICI RISAIE

2.12.1. ACA22 - Informazioni generali

La risaia costituisce un habitat assai ricco di biodiversità, in particolare per la presenza di significative popolazioni di uccelli quali ardeidi, limicoli, anatidi e rallidi, che lo frequentano per la sosta e l'alimentazione. Tale coltura svolge un ruolo complementare rispetto alle zone umide naturali, allagate prevalentemente fra l'autunno e la primavera, posizionandosi lungo le rotte migratorie. I popolamenti animali e vegetali delle risaie, tuttavia, sono stati condizionati dall'evoluzione delle tecniche colturali verificatesi nel corso dei decenni. Dalla sommersione delle camere di risaia effettuata poco prima del trapianto manuale, con una profondità di alcune decine di centimetri mantenuta fino al prosciugamento poco prima della raccolta, si è infatti passati all'adozione di profondità inferiori rese possibili dalla precisione del livellamento, riducendo le esigenze idriche della coltura. Inoltre, il differimento della prima sommersione e le ripetute fasi di asciutta hanno determinato sia una "competizione" nell'uso dell'acqua con altre colture dello stesso periodo, sia il rischio di una "trappola ecologica" per gli organismi acquatici impossibilitati a completare, fra un'asciutta e l'altra, le fasi del ciclo biologico che necessitano dell'ambiente sommerso.

Al fine di favorire la biodiversità delle risaie, l'intervento ACA22 favorisce la semina in acqua in modo da garantire un periodo di sommersione più lungo durante il ciclo colturale del riso, a beneficio della biodiversità dell'avifauna e di un utilizzo più razionale dell'acqua tra le principali colture (Azione 1); esso promuove inoltre il mantenimento, durante il ciclo colturale del riso, di una riserva d'acqua all'interno delle camere di risaia, in modo da mitigare le conseguenze negative delle asciutte e favorire il soddisfacimento delle necessità biologiche delle specie faunistiche tipiche di questi ambienti, consentendo agli organismi acquatici di sopravvivere anche durante le fasi in cui la sommersione viene interrotta (Sotto-Azioni 2.1 e 2.2).

A favore dei beneficiari che assumono volontariamente gli impegni, di durata quinquennale, è previsto un pagamento annuale per ettaro a titolo di compensazione dei minori ricavi e/o dei maggiori costi sostenuti. L'obiettivo strategico dell'intervento corrisponde a un'esigenza rilevante per il territorio regionale e consiste principalmente nel sostenere la conservazione della biodiversità degli ambienti risicoli.

Obiettivi	Esigenze
Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il paesaggio	E2.7 Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale

L'intervento si articola in due azioni tra loro combinabili (ove compatibili) sulla stessa superficie:

Azione 1) Semina in acqua.

Azione 2) Riserva d'acqua per la biodiversità degli organismi acquatici:

- **sotto-azione 2.1: Realizzazione di un fosso di specifiche dimensioni** all'interno della camera di risaia, nel quale dovrà essere garantito un livello minimo di acqua e l'inerbimento di un argine di risaia per l'intero ciclo colturale del riso, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea per favorire la permanenza delle specie selvatiche;

- **sotto-azione 2.2: Mantenimento di una superficie costantemente allagata e non coltivata.** In alternativa alla realizzazione del fosso di cui alla sotto-azione 2.1, è possibile mantenere costantemente allagata e non coltivata una porzione di superficie, investita a risaia nell'anno precedente.

Le sottoazioni 2.1 e 2.2 non sono cumulabili sulla stessa superficie, ma è possibile aderire alle due sottoazioni su superfici aziendali diverse.

Gli effetti ambientali di tali azioni possono essere rafforzati mediante **Impegni aggiuntivi** (facoltativi) che richiedono il mantenimento in campo delle stoppie (IA.1) o della sommersione (IA.2) durante i mesi invernali e l'utilizzo di soli mezzi meccanici nel controllo della vegetazione degli argini (IA.3).

2.12.2. ACA22 - Tipologia di beneficiari

- 1) Agricoltori singoli o associati (come definiti nella Parte I – Parte generale, capitolo 1.10 “Definizione di agricoltore”).

2.12.3. ACA22 - Criteri di ammissibilità

- 1) Superficie minima coltivata a riso:

Azione 1: la superficie oggetto di impegno deve essere almeno il 10% della superficie aziendale coltivata a riso e comunque non deve essere inferiore ad 1 ettaro;

Sotto azione 2.1: la superficie oggetto di impegno deve essere almeno il 10% della superficie aziendale coltivata a riso e comunque non deve essere inferiore ad 1 ettaro;

Sotto azione 2.2: sono ammissibili superfici coltivate a riso l'anno precedente l'assunzione dell'impegno, per un'estensione non superiore all'1% della superficie aziendale investita a risaia e almeno pari a 1.000 m².

Le superfici associate agli impegni dell'azione 2) Sottoazione 2.2, a partire dal secondo anno (nell'ambito di domande di pagamento) possono essere già state oggetto di impegno l'anno precedente o, in caso contrario, nell'anno precedente devono essere state coltivate a riso. Se l'estensione della superficie oggetto di impegno supera l'1% della superficie aziendale a riso, la superficie eccedente la soglia dell'1% non è ammissibile a finanziamento.

2.12.4. ACA22 - Impegni

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati gli impegni di seguito specificati, che oltrepassano le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115 e sono diversi dal sostegno dei regimi ecologici di cui all'art. 31 del Regolamento (UE) 2021/2115.

La **durata** del periodo di impegno è di 5 anni, decorre dal 1° gennaio 2024 e termina il 31 dicembre 2028. Le singole annualità di impegno sono riferite all'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

Se nell'ultimo anno di applicazione dell'intervento sono applicati impegni aggiuntivi che si protraggono oltre l'anno solare di riferimento (mantenimento delle stoppie nel periodo autunnale o sommersione invernale della risaia), la durata dell'impegno si prolunga nell'anno seguente fino al termine del periodo di attuazione dell'impegno aggiuntivo.

Durante il periodo di impegno le superfici richieste a premio **possono cambiare**.

AZIONE 1 (semina in acqua)

1 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Il beneficiario deve garantire sui terreni oggetto di impegno l'esecuzione della semina in acqua.	CGO 1 E' richiesta l'autorizzazione all'uso dell'acqua per scopi irrigui, laddove il prelievo è sottoposto ad autorizzazione. La pratica ordinaria prevede la semina in asciutta, con successiva sommersione allo stadio di inizio accestimento.

Il beneficiario deve:

- 1) comunicare all'ente istruttore - con almeno 5 giorni di anticipo - l'inizio del periodo di semina in acqua e gli appezzamenti interessati, tramite la funzione "Comunicazione preventiva di avvio delle operazioni in campo", disponibile sull'applicativo SIAP utilizzato per la presentazione delle domande di pagamento. Qualora al momento di effettuare la comunicazione di avvio delle operazioni di semina il beneficiario non abbia ancora presentato la domanda di pagamento relativa all'anno in corso, la funzione sopra indicata, comunque riferita al fascicolo aziendale aggiornato, deve essere attivata informaticamente nell'ambito della domanda dell'anno precedente.

La comunicazione deve riguardare periodi continuativi di semina e va trasmessa per le operazioni di semina del riso in acqua eseguite nel corso dell'anno. Tra la data di inizio e di fine delle attività in campo, indicate in ciascuna comunicazione preventiva, possono intercorrere al massimo **30 giorni**.

Pertanto, quando le operazioni di semina in acqua si protraggono per un arco temporale superiore a 30 giorni, dovranno essere inviate più comunicazioni, con l'indicazione delle rispettive superfici.

Le eventuali comunicazioni di rettifica (aggiornamento dei dati precedentemente comunicati) possono essere trasmesse anche con meno di 5 giorni di preavviso. L'eventuale rinvio delle operazioni va sempre comunicato, anche soltanto per le vie brevi (e-mail, telefono) se non è possibile effettuare una comunicazione di rettifica;

- 2) trasmettere copia della Denuncia di superficie investita a riso, inviata all'Ente Nazionale Risi, con i dati relativi alla superficie totale investita a riso e quella con "semina in acqua", tramite la funzionalità "Comunicazione per invio documentazione integrativa" di SIAP entro il **31 luglio** di ogni anno del periodo di impegno **o entro il termine ultimo** (comprensivo del ritardo consentito) per la presentazione delle domande di pagamento, qualora tale termine sia successivo alla data del 31 luglio.

Il pagamento per l'Intervento SRA-ACA22 Azione 1 (Semina in acqua) potrà essere riconosciuto, in caso di esito positivo dell'istruttoria, soltanto per gli appezzamenti che siano stati associati a tale azione nella domanda annuale di pagamento e siano stati oggetto di una comunicazione preventiva di avvio della semina in acqua.

Nel corso della fase istruttoria verranno messe a confronto le superfici oggetto di impegno (SOI) e di comunicazione preventiva di avvio della semina in acqua con quelle relative alla denuncia all'Ente Nazionale Risi.

Se la SOI risultasse superiore a quella oggetto di comunicazione preventiva di avvio della semina in acqua e/o a quella relativa alla denuncia all'Ente Nazionale Risi, il pagamento verrà riconosciuto per la superficie inferiore tra queste due ultime.

SOTTOAZIONE 2.1 (realizzazione di un fosso nella camera di risaia)

1 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Realizzare in ogni anno del periodo di impegno, all'interno della camera di risaia, un fosso a sezione trapezoidale. Le dimensioni del fosso possono essere le seguenti: 1) almeno 60 cm di larghezza (base maggiore del trapezio posta in alto) e almeno 40 cm di profondità; 2) almeno 60 cm di larghezza e 60 cm di profondità; 3) almeno 80 cm di larghezza e 100 cm di profondità. Il fosso deve essere realizzato prima della sommersione iniziale della risaia nell'anno di assunzione dell'impegno e deve rimanere allagato anche durante le fasi di asciutta, nel periodo tra la sommersione iniziale della camera in primavera e il suo prosciugamento in prossimità della raccolta. Ove necessario, il fosso deve essere collegato a solchi secondari atti a farvi confluire l'acqua di sommersione durante le fasi di asciutta. Affinché il sostegno dell'operazione sia giustificato, il fosso deve essere appositamente realizzato allo scopo di favorire la biodiversità e quindi non può coincidere con solchi adacquatori o scoline. La tipologia di fosso può essere differenziata per camera di risaia.	CGO 1 E' richiesta l'autorizzazione all'uso dell'acqua per scopi irrigui, laddove il prelievo è sottoposto ad autorizzazione. La pratica ordinaria non prevede la rinuncia alla produzione su parte della camera di risaia, per destinarla allo scavo di un fosso finalizzato esclusivamente alla tutela della biodiversità.

Il rapporto fra la lunghezza del fosso e la superficie oggetto di impegno, in ognuna delle camere interessate, deve essere almeno pari a 100 metri per ettaro. Al fine di rispettare tale condizione, il sostegno può essere richiesto per una superficie inferiore alla superficie della camera.

In ogni anno del periodo di impegno il fosso deve rimanere pieno d'acqua nel periodo intercorrente fra la sommersione iniziale della camera e l'asciutta di pre-raccolta. Anche qualora le fasi iniziali della coltura siano svolte in asciutta, la riserva d'acqua deve essere presente nel fosso oggetto di impegno almeno dal 30 maggio.

Il beneficiario deve predisporre una planimetria catastale delle camere di risaia oggetto di impegno, aggiornata annualmente qualora necessario, in cui sia riportata la localizzazione e la lunghezza dei fossi da mantenere allagati e la localizzazione degli argini inerbiti.

Durante il ciclo colturale del riso non è consentito intervenire sui fossi oggetto dell'intervento, fatte salve circostanze particolari e impreviste (es. danni da fauna selvatica) tali da richiedere nel periodo primaverile o estivo, al fine di garantire la funzionalità dei fossi, interventi di ripristino che devono essere comunicati all'Ufficio istruttore con almeno 5 giorni di anticipo per eventuali controlli sul posto. In casi di particolare urgenza (es. danni all'argine che potrebbero compromettere la sommersione della camera) l'intervento può essere avviato contestualmente alla comunicazione all'Ufficio istruttore.

2 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Mantenere inerbito un argine di risaia per l'intero ciclo colturale del riso, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea. L'argine da mantenere inerbito deve interessare almeno un lato della camera di risaia. In caso di semina dell'argine devono essere utilizzate specie autoctone.	CGO 7 Obblighi riguardanti il corretto impiego di prodotti fitosanitari secondo le indicazioni in etichetta, la tenuta del registro dei trattamenti e della documentazione relativa all'acquisto dei prodotti fitosanitari Nella pratica ordinaria gli argini non vengono mantenuti inerbiti, ma sottoposti a diserbo chimico

L'argine inerbito deve interessare almeno un lato della camera di risaia, non necessariamente coincidente con quello lungo il quale è stato realizzato il fosso oggetto del sostegno.

In caso di semina dell'argine devono essere utilizzate specie autoctone. La miscela di semente potrà essere composta da sole graminacee poliennali, quali Festuca (*Festuca arundinacea* L.), Erba mazzolina (*Dactylis glomerata* L.) ed Erba fienarola (*Poa pratense* L.), rustiche e resistenti agli stress idrici, cui possono essere aggiunti Loglio (*Lolium perenne* L.) o Loiessa (*Lolium multiflorum* L.) per garantire una rapida copertura iniziale; o da graminacee consociate a leguminose: Trifoglio bianco (*Trifolium repens* L.) Trifoglio pratense (*Trifolium pratense* L.) ed Erba medica (*Medicago sativa* L.).

Per non compromettere le finalità naturalistiche dell'intervento, sull'argine oggetto di impegno non devono essere effettuati interventi di contenimento della vegetazione nel periodo compreso fra il 1° marzo e la fine di luglio.

Qualora nell'argine da mantenere inerbito siano presenti specie protette dalle direttive "Natura 2000", devono essere osservate le norme specifiche per la loro tutela.

SOTTO AZIONE 2.2 (risaia in sommersione non coltivata)

In alternativa alla sotto-azione 2.1 i beneficiari possono aderire agli impegni della sotto-azione 2.2.

1 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Sulla superficie oggetto di impegno è vietata la coltivazione del riso e ogni altra coltivazione agricola nonché la pratica dell'acquacoltura.	In assenza di pertinenti regole di condizionalità, la <i>baseline</i> è costituita dalla pratica ordinaria, che non prevede di sottrarre alla produzione, per esclusive finalità naturalistiche, parte della superficie aziendale in precedenza coltivata a riso.

2 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
La superficie oggetto di impegno deve essere mantenuta costantemente allagata nel periodo compreso tra la sommersione iniziale delle camere di risaia destinate alla produzione (primavera) e il loro prosciugamento funzionale alla raccolta (asciutta di pre-raccolta).	CGO 1 E' richiesta l'autorizzazione all'uso dell'acqua per scopi irrigui, laddove il prelievo è sottoposto ad autorizzazione. La pratica ordinaria non prevede la rinuncia alla produzione su una superficie in precedenza coltivata a riso, da mantenere costantemente sommersa per esclusive finalità naturalistiche.

3 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Sulla superficie oggetto di impegno, compresi gli argini, è fatto divieto di utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Il controllo della vegetazione deve essere effettuato solo con mezzi meccanici nel rispetto dei periodi di riproduzione della fauna selvatica. In assenza di sommersione sono consentite lavorazioni e operazioni di arieggiamento del suolo, al fine di prevenire fenomeni di anossia delle acque.	CGO1 Registrazione delle fertilizzazioni fosfatice sul quaderno di campagna. CGO2 Relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. CGO 7 Obblighi riguardanti il corretto impiego di prodotti fitosanitari secondo le indicazioni in etichetta, la tenuta del registro dei trattamenti e della documentazione relativa all'acquisto dei prodotti fitosanitari. RM fert sia in ZVN che nelle altre zone, prevede il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

Il controllo meccanico della vegetazione deve avvenire al di fuori del periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio. Al termine del periodo di impegno le superfici interessate possono tornare alla loro condizione originaria.

IMPEGNI AGGIUNTIVI

Sull'intera superficie oggetto degli impegni di base o su parte di questa possono essere assunti, laddove compatibili, alcuni impegni aggiuntivi. Essi devono essere attuati *in almeno due anni* del periodo di impegno quinquennale, su superfici che possono variare da un anno all'altro.

Negli anni di impegno successivi al primo non sarà ammessa l'adesione *ex novo* a impegni aggiuntivi.

Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale

L'impegno è finalizzato a creare un ambiente favorevole alla fauna selvatica nel periodo autunnale e invernale, tra un ciclo colturale e l'altro del riso.

IA.1 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Mantenere, dopo la raccolta del riso, le stoppie in campo <i>almeno fino alla fine di febbraio</i> dell'anno seguente, al fine di proteggere la fauna selvatica. La trebbiatura del riso dovrà essere effettuata con uno dei seguenti metodi: 1. taglio dei culmi con le pannocchie che lascia stoppie di altezza variabile, da cui è asportata la parte terminale; 2. "sgranatura" della spiga che lascia i culmi in piedi e le pannocchie svuotate costituendo un habitat di altezza ottimale per la tutela dell'avifauna migratoria.	In assenza di pertinenti regole di condizionalità, la <i>baseline</i> è costituita dalla pratica ordinaria, che prevede l'interramento autunnale delle stoppie al fine di favorire la loro degradazione.

Sommersione invernale delle risaie

L'impegno è finalizzato a creare un ambiente idoneo alla fauna acquatica anche nel periodo autunnale e invernale, tra un ciclo colturale e l'altro del riso.

IA.2 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Mantenere nella camera di risaia uno strato d'acqua profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni nel periodo compreso fra la raccolta e la fine del mese di febbraio dell'anno seguente.	In assenza di pertinenti regole di condizionalità, la <i>baseline</i> è costituita dalla pratica ordinaria, in cui la sommersione viene effettuata soltanto nei mesi primaverili ed estivi, in quanto funzionale alla coltivazione del riso.

Il beneficiario deve comunicare con almeno 5 giorni di anticipo l'inizio del periodo di sommersione (di durata almeno pari a 60 giorni) e gli appezzamenti interessati, tramite l'apposita funzione per la comunicazione di avvio di operazioni in campo disponibile sull'applicativo SIAP utilizzato per la presentazione delle domande.

Alla comunicazione deve essere allegata l'attestazione della disponibilità del Consorzio irriguo a fornire l'acqua necessaria per le superfici e il periodo indicati, o dalla dichiarazione del richiedente di disporre autonomamente dell'acqua necessaria all'attuazione dell'impegno aggiuntivo.

Per periodi di sommersione differenziati devono essere inviate più comunicazioni, con l'indicazione delle rispettive superfici. Le eventuali comunicazioni di rettifica (aggiornamento dei dati precedentemente comunicati) possono essere trasmesse anche con meno di 5 giorni di preavviso. Qualora non sia possibile effettuare la comunicazione di rettifica, l'eventuale rinvio dell'operazione va comunicato all'Ufficio competente per l'istruttoria, anche soltanto per le vie brevi (e-mail, telefono).

Il pagamento per l'impegno aggiuntivo "sommersione invernale delle risaie" potrà essere riconosciuto, in caso di esito positivo dell'istruttoria, soltanto per gli appezzamenti che siano stati associati a tale impegno aggiuntivo nella domanda annuale e siano stati oggetto di una comunicazione di avvio della sommersione invernale.

Controllo della vegetazione degli argini con mezzi meccanici

IA.3 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Su tutti gli argini della camera di risaia non utilizzare erbicidi e realizzare il controllo della vegetazione solo con mezzi meccanici.	CGO 7 Obblighi riguardanti il corretto impiego di prodotti fitosanitari secondo le indicazioni in etichetta, la tenuta del registro dei trattamenti e della documentazione relativa all'acquisto dei prodotti fitosanitari

Al fine di rispettare i periodi di riproduzione della fauna selvatica, il controllo meccanico della vegetazione sugli argini deve avvenire al di fuori del periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio.

2.12.5. ACA22 - Altri obblighi

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

001 - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

002 - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

2.12.6. ACA22 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi

In ottemperanza all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115, l'entità degli aiuti è definita in base ai minori ricavi e/o ai maggiori costi derivanti dall'applicazione delle azioni e degli impegni aggiuntivi. Nell'ambito dell'azione 2 gli importi sono differenziati in ragione delle dimensioni del fosso realizzato o della camera improduttiva allagata. Il pagamento è espresso in euro/ettaro/anno e si riferisce alla superficie agricola ammissibile sottoposta a impegno.

Importo dei pagamenti	€/ha/anno
Azione 1 - Semina in acqua (impegno di base)	100
Azione 2 - Biodiversità_ Sotto-azione 2.1 Scavo del fosso 60X40 (impegno di base)	150
Azione 2 - Biodiversità_ Sotto-azione 2.1 Scavo del fosso 60X60 (impegno di base)	200
Azione 2 - Biodiversità_ Sotto-azione 2.1 Scavo del fosso 80X100 (impegno di base)	350
Azione 2 Biodiversità_ Sotto-azione 2.2 Camera allagata (impegno di base) (*)	1.400
Impegno aggiuntivo: Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale	50
Impegno aggiuntivo: Sommersione invernale delle risaie	220
Impegno aggiuntivo: Controllo della vegetazione degli argini con mezzi meccanici	110

(*) Il premio della sotto-azione 2.2 è riferito alla sola superficie effettivamente allagata

2.12.7. ACA22 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

2.12.7.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027

Gli effetti ambientali dell'intervento SRA-ACA22 possono essere rafforzati mediante l'assunzione di altri impegni agro-climatico-ambientali della programmazione 2023-2027.

L'intervento in oggetto può essere cumulabile sulla stessa superficie con Ecoschemi o altri interventi SRA secondo la tabella seguente e fatte salve eventuali modifiche del Piano Strategico Nazionale 2023-2027 e/o disposizioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf). (C = cumulabile sulla medesima superficie; casella bianca = non cumulabile sulla medesima superficie; Ecoschemi o altri interventi SRA non riportati nella tabella = non cumulabile sulla medesima superficie).

	ECO 4	SRA 01	SRA 03		SRA 04	SRA 06	SRA 13		SRA 22						SRA 24		SRA29
			Az 1	Az 2			Az 1	Az 2	22.1	22.2.1	22.2.2	IA_Stop	IA_Somm	IA_Cont	Az 1	Az 2	
SRA 22.1	C	C		C	C	C	C	C		C		C	C	C	C	C	C
SRA 22.2.1	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C
SRA 22.2.2						C							C				
IA - Mantenimento stoppie	C	C	C	C	C		C	C	C	C				C	C	C	C
IA - Sommersione invernale	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C			C	C	C	C
IA - Controllo meccanico argini	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C		C	C	

Per lo schema generale della cumulabilità sulla medesima superficie tra tutti gli Ecoschemi e gli interventi SRA, si rinvia alla tabella del CSR vigente.

2.12.7.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022

L'intervento in oggetto non è cumulabile sulla stessa superficie con gli aiuti previsti da misure/operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022 ancora attivi nel 2026.

2.12.7.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

Allo scopo di assicurare la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono, con D.D. 979 del 23/11/2023 sono stati approvati gli “Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppi finanziamenti a carico di fondi del bilancio della U.E. individuati tra i pagamenti per l'esecuzione di impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023-2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di impegno e con gli ecoschemi”. L'allegato A alla sopra richiamata determinazione è stato modificato con D.D. n. 907 del 21 ottobre 2025.

All'intervento in oggetto non si applicano riduzioni di pagamento, anche nel caso in cui sulla medesima superficie siano stati richiesti a premio altri interventi SRA-ACA, SRA o eco-schemi tra loro cumulabili.

2.12.8. ACA22 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi

Si rimanda alla PARTE I - PARTE GENERALE, con particolare riferimento ai capitoli:

- 1.1. DEFINIZIONI
- 1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)
- 1.3. FINALITÀ DELLE SRA ACA
- 1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA
- 1.5. PREMI CONCEDIBILI
- 1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
- 1.7. BENEFICIARI E DURATA DEGLI IMPEGNI
- 1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO
- 1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
- 1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE
- 1.11. VARIABILITÀ O IMMUTABILITÀ DEGLI APPEZZAMENTI, AUMENTI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE O DEL NUMERO DI CAPI DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO
- 1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA



2.13. SRA – ACA24 PRATICHE AGRICOLTURA DI PRECISIONE

2.13.1. ACA24 - Informazioni generali

L'intervento è mirato a migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse per la sostenibilità della produzione agricola. Si riduce così il rischio di inquinamento e degrado dell'ambiente connesso all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti e si promuove l'uso razionale dell'acqua per l'irrigazione, inoltre si ottengono effetti positivi sulla gestione sostenibile del suolo.

La finalità dell'intervento è di ridurre quantitativamente gli input chimici e idrici utilizzati per le produzioni agricole attraverso l'adozione di pratiche di agricoltura di precisione, sistema di produzione sostenibile (applicazione variabile di input in termini di precisione: quando, quanto e dove) che consente ai beneficiari un maggior rispetto degli agroecosistemi e dei cicli naturali.

La digitalizzazione dell'agricoltura e il ricorso a Sistemi di Supporto alle Decisioni (DSS) mirano infatti a sostenere un corretto uso delle risorse e la gestione di situazioni che cambiano velocemente come accade in un contesto di fluttuazioni portate dai cambiamenti climatici.

L'intervento prevede un sostegno annuale per ettaro a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare almeno una pratica di agricoltura di precisione.

L'intervento persegue i seguenti obiettivi strategici, collegati a specifiche esigenze rilevanti per il territorio regionale.

Obiettivi	Esigenze
Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza
Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche	Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo
	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento
	Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
	Efficientare e rendere sostenibile l'uso delle risorse idriche

L'intervento si articola in tre azioni che possono essere assunte anche contemporaneamente sulla medesima superficie:

- **Azione 1 – Adozione di tecniche di precisione - Fertilizzazioni**
- **Azione 2 – Adozione di tecniche di precisione - Trattamenti fitosanitari**
- **Azione 3 – Adozione di tecniche di precisione – Irrigazione**

2.13.2. ACA24 - Tipologia di beneficiari

I beneficiari sono:

- 1) Agricoltori singoli o associati (come definiti nella Parte I – Parte generale, capitolo 1.10 “Definizione di agricoltore”);
- 2) Enti pubblici gestori di aziende agricole.

2.13.3. ACA24 - Criteri di ammissibilità

- 1) Per tutte le azioni del presente intervento sono ammissibili i seguenti **gruppi culturali**: Colture erbacee – Colture arboree – Colture protette.
- 2) La **superficie minima** oggetto d’impegno varia in base alla tipologia colturale secondo la tabella seguente:

Gruppo colturale	Superficie minima ammissibile (Ha)
Colture erbacee	Seminativi: 5 ha Ortive da pieno campo: 1 ha
Colture arboree	2 ha
Colture protette	0,5 ha

- 3) **Altri criteri**: la superficie massima ammissibile al sostegno è pari a 20 ettari.
La superficie massima ammissibile al sostegno, pari a 20 ettari, è calcolata come sommatoria della superficie oggetto di impegno di ogni singola azione.
Ad esempio se un’azienda aderisce applicando tutte e tre le azioni sullo stesso appezzamento potrà partecipare con una superficie massima pari a 6,6 ha (ovvero 20:3).
Se invece aderisce applicando due azioni sullo stesso appezzamento potrà partecipare con una superficie massima pari a 10 ha (ovvero 20:2).
Se la sommatoria della superficie oggetto d’impegno di ogni singola azione eccede i 20 ha verrà esclusa dal premio la superficie in eccesso relativa all’azione con l’importo/ha inferiore.

2.13.4. ACA24 - Impegni

L’intervento ACA24 si applica su tutto il territorio regionale, su appezzamenti variabili.

L’impegno è quinquennale, decorre dal 1° gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027. La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare, con inizio il primo gennaio e termine il 31 dicembre dello stesso anno.

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all’articolo 70, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2021/2115 e sono diversi dal sostegno dei regimi ecologici di cui all’art. 31 del Regolamento (UE) 2021/2115.

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati tutti gli impegni di seguito elencati.

Il mancato rispetto di ciascun impegno può comportare anche la violazione del pertinente impegno di condizionalità o requisito minimo o requisito specifico, elencato a fianco.

1 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
In funzione dell'impegno assunto, raccolta e digitalizzazione dei dati aziendali, nonché digitalizzazione del registro dei trattamenti, delle fertilizzazioni e degli apporti irrigui, mediante l'adesione a piattaforme di servizi digitali e DSS in agricoltura, aperte ed interoperabili verso la pubblica amministrazione sulla base delle specifiche che saranno definite nei bandi attuativi della Regione. I DSS supporteranno gli agricoltori nelle scelte strategiche per quanto riguarda la fertilizzazione, la difesa dalle principali avversità fitosanitarie e l'irrigazione.	

Le specifiche di cui all'impegno 1 vengono dettagliate nell'impegno 2 nell'ambito delle singole azioni.

2 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Azione.1 – fertilizzazioni sulla base del principio del bilancio fra la resa produttiva e gli apporti da effettuarsi con apposite macchine di precisione in grado di effettuare fertilizzazioni nella modalità a rateo variabile (VRI) attraverso la lettura di mappe di prescrizione.	CGO 02 Il CGO 02, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici e dei digestati nelle zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola RM Fert L'RM Fert, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici e dei digestati nelle zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola.
Azione.2 - trattamenti fungicidi e insetticidi sulla base di modelli previsionali che stimano la probabilità delle infezioni e delle infestazioni permettendo di intervenire tempestivamente anche con attrezzature di precisione in grado massimizzare l'efficacia e l'efficienza della distribuzione dei prodotti fitosanitari. Interventi erbicidi con attrezzature di precisione sulla base di mappature aziendali che permettono di controllare la flora infestante con interventi localizzati; le attrezzature devono essere inoltre sottoposte a regolazione strumentale presso i centri prova autorizzati. Tale impegno deve essere assolto almeno entro 6 mesi dall'inizio del periodo di impegno. La suddetta regolazione va effettuata due volte nel corso del quinquennio.	CGO 07 Il CGO prevede obblighi relativi al corretto impiego di prodotti fitosanitari secondo le indicazioni in etichetta; tenuta del registro dei trattamenti; documentazione relativa all'acquisto dei prodotti fitosanitari. CGO 08 in linea con il PAN, prevede dal 2016 che il controllo funzionale obbligatorio delle attrezzature per l'applicazione dei PF sia effettuato presso i centri di prova autorizzati. Il CGO prevede obblighi relativi ai controlli funzionali periodici, alla regolazione delle macchine irroratrici e alla manipolazione dei PF. La regolazione strumentale effettuata presso Centri Prova è volontaria e non oggetto della norma. RM Fit prevedono impegni di livello generale e normano l'utilizzo dei PF per tutti gli agricoltori (conoscenza dei principi generali della difesa obbligatoria; disposizioni sull'uso dei prodotti in prossimità di corpi idrici; possesso del patentino ecc.).
Azione.3 - irrigazioni sulla base del principio del bilancio idrico del suolo con apposite attrezzature di precisione in grado di variare gli apporti irrigui in funzione delle caratteristiche pedologiche dei suoli e/o impiego di sensoristica IOT per la misurazione dell'umidità del suolo.	CGO 01 Il CGO disciplina all'impegno a) il possesso di autorizzazione all'uso dell'acqua per scopi irrigui, laddove l'acqua di irrigazione è sottoposta ad autorizzazione.

2.13.4.1. Azione.1

L'impegno prevede il rispetto di tutti gli obblighi sotto riportati.

1) Per l'azoto l'applicazione di strategie di fertilizzazione con concimi minerali, effluenti zootecnici (liquame, letame, digestato, frazioni solide o liquide derivanti dalla separazione di liquami o digestati), ammendanti compostati vegetali e ammendanti compostati misti con distribuzione a rateo variabile (VRT), sulla base di specifiche mappe di prescrizione georeferenziate, realizzate per ciascun appezzamento.

La valutazione della variabilità di campo e la realizzazione delle mappe di prescrizione può derivare dall'applicazione di una o più delle seguenti metodologie:

- campionamento selettivo e analisi anche con metodi indiretti delle caratteristiche chimico – fisiche del suolo (granulometria, pH, disponibilità di nutrienti, contenuto di sostanza organica, capacità di scambio cationico);
- raccolta di dati di produzione e parametri qualitativi relativi al raccolto delle campagne agrarie precedenti;
- monitoraggio del vigore vegetativo nel corso della campagna agraria oggetto dell'intervento, attraverso l'utilizzo di sensori remoti (satellite, camere multispettrali portate da sistemi aerei a pilotaggio remoto) o prossimi, allo scopo di rilevare indici di vegetazione.

Il beneficiario potrà avvalersi della consulenza di servizi esterni o di piattaforme pubbliche o private atte a realizzare le mappe di prescrizione.

Queste mappe devono permettere la suddivisione dell'appezzamento in zone omogenee, nelle quali andare a somministrare la stessa dose di fertilizzante, tenendo anche conto delle modalità di lavoro dei macchinari a rateo variabile utilizzati per la distribuzione.

La definizione della dose da apportare in ciascuna area omogenea dovrà basarsi sull'applicazione di algoritmi calibrati in funzione degli indicatori di variabilità ottenuti con i metodi sopra descritti.

La distribuzione di fertilizzanti - in accordo con la mappa di prescrizione - dovrà essere effettuata con trattatrici dotate di sistema GPS e attrezzature per la distribuzione di fertilizzanti in grado di operare a rateo variabile (VRT), dotate di sistema Isobus in grado di trasferire, in funzione della posizione nel campo, le informazioni della dose di fertilizzante da distribuire al sistema di distribuzione, permettendo così l'erogazione di dosaggi differenziati.

Va comunque tenuto conto che devono essere rispettate le disposizioni riportate nel Regolamento Regionale del 29 ottobre 2007, n. 10/R recante: 'Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)' e s.m.i. . In particolare, per tutte le aziende, non è ammesso superare i quantitativi di azoto efficiente per coltura (MAS) dell'allegato V del suddetto Regolamento. Deve, inoltre, essere rispettata la quantità massima di azoto al campo di origine zootecnica per ettaro e per anno (intesa come quantitativo medio aziendale riferito ai terreni utilizzati per l'applicazione degli effluenti zootecnici).

2) Per il fosforo e il potassio la predisposizione di un piano annuale di concimazione, basato sugli asporti colturali e sulla fertilità residua, stimata quest'ultima in base ad analisi del terreno.

3) La registrazione delle fertilizzazioni su supporto digitale, con possibilità di esportare i dati in csv o txt. Le informazioni minime da registrare sono:

- individuazione dell'appezzamento oggetto di fertilizzazione;
- data in cui è stata effettuata la fertilizzazione;
- tipologia di fertilizzante;

- fase fenologica della coltura o epoca di fertilizzazione (pre-semina, copertura ecc.);
- modalità di interrimento;
- quantità di fertilizzante tal quale distribuita (q/ha);
- titolo del fertilizzante in % (N - P₂O₅ -K₂O);
- totale degli elementi nutritivi distribuito (kg/ha) (N - P₂O₅ -K₂O);
- coefficiente di efficienza dell'azoto (K0);
- azoto efficiente (kg/ha) (totale distribuito di N * K0).

4) La registrazione su supporto digitale - con possibilità di esportare i dati in csv o txt - dei movimenti in entrata e uscita dal magazzino dei fertilizzanti acquistati (minerali e organici).

Le informazioni minime da registrare – per ciascun fertilizzante - sono:

- giacenza iniziale: quantità (kg o l);
- descrizione del fertilizzante e titolo % (N-P₂O₅ -K₂O);
- acquisti (entrate): data e quantità (kg o l);
- utilizzi (uscite): data e quantità (kg o l);
- giacenza finale: quantità (kg o l).

5) Il beneficiario deve comunicare all'ente istruttore, con almeno 5 giorni di anticipo, l'avvio delle operazioni di concimazione ed i terreni interessati, tramite la funzione “Comunicazione di avvio operazioni in campo”, disponibile sull'applicativo SIAP utilizzato per la presentazione delle domande di sostegno e/o pagamento.

Contestualmente alla comunicazione di avvio delle operazioni in campo dovrà essere trasmessa la mappa di prescrizione in formato compatibile con applicativi GIS, elaborata per ciascun appezzamento.

La comunicazione deve riguardare periodi continuativi di operazioni di fertilizzazione e va fornita per tutti gli interventi svolti nel corso dell'anno sulla superficie oggetto d'impegno. Sono oggetto di comunicazione preventiva anche gli interventi svolti da contoterzisti. Tra le date di inizio e di fine delle attività relative alle operazioni in campo indicate nella comunicazione preventiva possono intercorrere al massimo 20 giorni.

Le eventuali comunicazioni di rettifica (aggiornamento dei dati precedentemente comunicati) possono essere trasmesse anche con meno di 5 giorni di preavviso. L'eventuale rinvio delle operazioni va sempre comunicato, anche soltanto per le vie brevi (e-mail, telefono) se non è possibile effettuare una comunicazione di rettifica.

Per poter ricevere il pagamento annuale, le superfici sotto impegno devono essere state oggetto di almeno una comunicazione di avvio delle operazioni durante la relativa annualità (decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno del quinquennio di impegno).

6) Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell'impegno, sulla base del possesso in proprio, di un pre-contratto con un rivenditore per l'acquisto della macchina, di un pre-contratto di noleggio o di un pre-contratto con prestatori esterni di servizi (c.d. contoterzisti). Rientrano nel caso di possesso in proprio le macchine di proprietà del soggetto giuridico collettivo di cui l'impresa agricola beneficiaria fa parte.

Nel pre-contratto devono essere riportati marca, modello, numero telaio/matricola delle macchine/attrezzature utilizzate.

Il pre-contratto deve essere trasmesso attraverso l'applicativo SIAP in allegato alla domanda di sostegno.

Il possesso della macchina deve essere dimostrabile già dal primo intervento applicato.

Le macchine operatrici o attrezzature, funzionali all'operazione prevista, utilizzate in proprio o da parte di contoterzisti devono risultare registrate in data antecedente alla presentazione della domanda nella sezione Macchinari agricoli dei relativi Fascicoli aziendali. Per la singola attrezzatura/macchina deve

essere indicato nel campo “note” del riquadro “Dati tecnici” che l'attrezzatura è a rateo variabile. Devono essere inoltre inseriti i dati di marca, modello, numero telaio/matricola.

7) Il beneficiario deve conservare in azienda per tutto il periodo di impegno la seguente documentazione, riferita a ciascuna annualità di impegno:

- la traccia informatica derivante dall'utilizzo delle macchine per le operazioni eseguite sulla superficie oggetto d'impegno (SOI);
- registro digitale delle fertilizzazioni per la superficie oggetto d'impegno;
- registro digitale del magazzino aziendale.

Entro il termine di ciascuna annualità d'impegno (ovvero entro il 31/12 di ogni anno) il beneficiario – mediante l'apposita funzionalità “Comunicazione invio documentazione integrativa” - dovrà inviare la documentazione integrativa con le specifiche tecniche richieste dagli impegni del bando, compilata secondo il modello predisposto dalla Regione Piemonte e scaricabile dalla pagina [SRA24-ACA24-Pratiche di agricoltura di precisione](#) del sito regionale.

2.13.4.2. Azione.2

L'impegno prevede l'obbligo di adottare:

- 1) per quanto riguarda i **trattamenti fungicidi e/o insetticidi**: l'utilizzo di modelli previsionali, adattati alla realtà aziendale, che simulano lo sviluppo dell'insetto e del ciclo epidemiologico del patogeno e che stimano la probabilità delle infezioni e delle infestazioni;
- 2) per quanto riguarda il **diserbo**: ricorso a tecniche di diserbo sito-specifico e/o con l'impiego di macchine per il diserbo meccanico di precisione;
- 3) il registro dei trattamenti su supporto digitale, con possibilità di esportare i dati in csv o txt;
- 4) il registro di magazzino dei prodotti fitosanitari su supporto digitale, con possibilità di esportare i dati in csv o tx.

Per quanto concerne gli obblighi di cui ai punti 1) e 2) il beneficiario può scegliere se adottare le strategie sotto dettagliate solo per l'utilizzo di fungicidi o insetticidi o erbicidi, oppure se adottare la combinazione di due o tutte e tre le strategie.

Caratteristiche minime dei modelli di simulazione fenologica per gli insetti

La scelta delle avversità da simulare deve ricadere su ciò che maggiormente impatta sulla coltura. Ad esempio, nel caso degli insetti, su quelli che richiedono un maggior numero di trattamenti come *Cydia pomonella* per melo, *Cydia molesta* per pesco, *Cydia funebrana* per susino o *Lobesia botrana* per vite.

I modelli utilizzabili sono basati sul calcolo della sommatoria gradi giorno, o “a ritardo variabile” (MRV). I modelli utilizzati nella difesa fitosanitaria dai fitofagi simulano i tempi di raggiungimento di una certa fase dello sviluppo sulla base della temperatura. I metodi di calcolo di molti modelli sono basati sul metodo della sommatoria gradi giorno mentre altri modelli, più affidabili ed evoluti, sono di tipo MRV (modelli a ritardo variabile) e sono in grado di simulare lo sviluppo di una popolazione di insetti descrivendo il passaggio degli individui attraverso le proprie fenofasi unicamente sulla base delle temperature rilevate in campo.

Considerato che i dati di cui ha bisogno un modello sono principalmente quelli meteorologici, questi dovranno provenire da stazioni installate all'interno della SOI o in aree limitrofe rappresentative della realtà aziendale (Indicare le coordinate UTM/WGS84), oppure da stazioni virtuali fornite da un DSS per un punto ben preciso, ricadente nella superficie oggetto d'impegno.

Con i modelli MRV, sulla base dei parametri biologici specie-specifici e delle temperature rilevate, viene calcolato lo sviluppo istantaneo dei diversi stadi di sviluppo. Il modello MRV è in grado di descrivere la distribuzione della popolazione in classi d'età tenendo conto della variabilità genetica di una popolazione, consentendo così di descrivere non solo il momento in cui si verifica mediamente un determinato evento fenologico, ma anche la sua intera distribuzione nel tempo.

Caratteristiche dei modelli richiesti per avversità fitopatologiche

La scelta delle avversità da simulare deve ricadere su ciò che maggiormente impatta sulla coltura. Ad esempio, nel caso di fitopatologie, su quelli che richiedono un maggior numero di trattamenti come *Plasmopara viticola* o *Uncinula necator* per vite, *Venturia inaequalis* per melo, *Pyricularia oryzae* per riso.

I modelli utilizzabili devono essere modelli analitici meccanicistici. Non sono ammessi modelli empirici.

I modelli analitici, in fitopatologia, descrivono l'andamento epidemico partendo dall'analisi dei fattori che favoriscono lo sviluppo della malattia. Si basano su una serie di equazioni matematiche che legano una o più variabili allo sviluppo delle malattie.

I modelli, per loro natura, possono essere di tipo meccanicistico o empirico.

I **modelli meccanicistici** considerano ed analizzano i vari stadi del ciclo d'infezione del patogeno ed il loro cambiamento nel tempo, come risultato delle variabili che lo influenzano, fornendo delle spiegazioni e quindi garantendo la possibilità di quantificazione delle relazioni tra gli elementi del patosistema modellato.

Considerato che i dati di cui ha bisogno un modello sono principalmente quelli meteorologici, questi dovranno provenire da stazioni installate all'interno della SOI o in aree limitrofe rappresentative della realtà aziendale (Indicare le coordinate UTM/WGS84), oppure da stazioni virtuali fornite da un DSS per un punto ben preciso, ricadente nella superficie oggetto d'impegno.

I **modelli empirici** (non ammissibili) sono invece descrizioni dirette dei dati osservati e cercano di simulare il comportamento di un sistema e le relazioni tra le variabili che entrano in gioco, in genere mediante correlazioni causa-effetto senza spiegare la natura di queste relazioni. Esempi di modelli empirici applicati in fitopatologia sono costituiti dalla "Regola dei tre dieci" per la peronospora della vite o dalle "Curve di Mills" per la ticchiolatura del melo.

Si rimanda all'elenco dei modelli ammessi per avversità entomologiche e fitopatologiche, pubblicato sul sito web Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici.

Se il modello che si intende utilizzare non è in elenco è necessario provvedere alla segnalazione tramite PEC al Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici fitosanitario@cert.regione.piemonte.it, inviando documentazione bibliografica relativa al modello stesso. Se il modello proposto sarà valutato positivamente, verrà inserito nell'elenco di cui sopra.

Per quanto riguarda il **diserbo** il beneficiario deve utilizzare almeno una delle seguenti tecniche.

1) Uso di sensoristica (prossimale o da remoto) per il diserbo sito-specifico (applicabile su cereali, riso, orticole di pieno campo).

L'obiettivo dell'intervento è il diserbo delle sole aree infestate o delle aree che superano un certo livello di infestazione. Allo scopo si possono utilizzare sensori prossimali in grado di elaborare indici vegetazionali (come ad es. Normalized Difference Vegetation Index - NDVI) oppure mappe di prescrizione generate da elaborazione di immagini a colori in tricromia (RGB) o multispettrali acquisite con droni.

L'impegno prevede l'utilizzo di mezzi meccanici idonei, in particolare trattrici munite di computer di bordo accoppiate ad attrezzature per la distribuzione dell'erbicida con possibilità di sezionamento della barra.

2) Uso di attrezzature per la sarchiatura di precisione per interfila (applicabile su cereali, riso, orticole di pieno campo).

L'impegno prevede l'utilizzo di sarchiatrici dotate di sistemi ottici di riconoscimento della fila, che consentono di operare anche su colture a file strette e con elevate velocità operative.

3) Uso di attrezzature per la sarchiatura di precisione lungo la fila (applicabile su orticole di pieno campo).

L'impegno prevede l'uso di sarchiatrici di precisione dotate di sensori in grado di rilevare la posizione delle piante della coltura lungo la fila e di attuatori azionati automaticamente, in grado di intervenire meccanicamente lungo la fila, eliminando le infestanti emerse fra una pianta e l'altra della coltura.

Il beneficiario deve comunicare all'ente istruttore, con almeno 5 giorni di anticipo, l'avvio delle operazioni di diserbo ed i terreni interessati, tramite la funzione "Comunicazione di avvio operazioni in campo", disponibile sull'applicativo SIAP utilizzato per la presentazione delle domande di sostegno e/o pagamento. Nel caso di **uso di sensoristica (prossimale o da remoto) per il diserbo sito-specifico**, contestualmente alla comunicazione di avvio delle operazioni in campo dovrà essere trasmessa la mappa di prescrizione in formato compatibile con applicativi GIS, elaborata per ciascun appezzamento.

La comunicazione deve riguardare periodi continuativi di operazioni di diserbo e va fornita per tutti gli interventi svolti nel corso dell'anno sulla superficie oggetto d'impegno. Sono oggetto di comunicazione preventiva anche gli interventi svolti da contoterzisti. Tra le date di inizio e di fine delle attività relative alle operazioni in campo indicate nella comunicazione preventiva possono intercorrere al massimo 20 giorni.

Le eventuali comunicazioni di rettifica (aggiornamento dei dati precedentemente comunicati) possono essere trasmesse anche con meno di 5 giorni di preavviso. L'eventuale rinvio delle operazioni va sempre comunicato, anche soltanto per le vie brevi (e-mail, telefono) se non è possibile effettuare una comunicazione di rettifica.

Per poter ricevere il pagamento annuale, le superfici sotto impegno devono essere state oggetto di almeno una comunicazione di avvio delle operazioni durante la relativa annualità (decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno del quinquennio di impegno).

Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell'impegno, sulla base del possesso in proprio, di un pre-contratto con un rivenditore per l'acquisto della macchina, di un pre-contratto di noleggio o di un pre-contratto con prestatori esterni di servizi (c.d. contoterzisti). Rientrano nel caso di possesso in proprio le macchine di proprietà del soggetto giuridico collettivo di cui l'impresa agricola beneficiaria fa parte.

Nel pre-contratto devono essere riportati marca, modello, numero telaio/matricola delle macchine/attrezzature utilizzate.

Il pre-contratto deve essere trasmesso attraverso l'applicativo SIAP in allegato alla domanda di sostegno.

Il possesso della macchina deve essere dimostrabile già dal primo intervento applicato.

Le macchine operatrici o attrezzature, funzionali all'operazione prevista, utilizzate in proprio o da parte di contoterzisti devono risultare registrate in data antecedente alla presentazione della domanda di sostegno nella sezione Macchinari agricoli dei relativi Fascicoli aziendali. Per la singola attrezzatura/macchina deve essere indicato nel campo "note" del riquadro "Dati tecnici" che si tratta di attrezzatura per la sarchiatura di precisione lungo la fila o di attrezzatura per la sarchiatura di precisione nell'interfila. Devono essere inoltre inseriti i dati di marca, modello, numero telaio/matricola.

Tutti i beneficiari devono adottare:

- 1) Il registro dei trattamenti su supporto digitale che deve riportare – per ciascun trattamento effettuato sulla superficie oggetto di impegno – le seguenti informazioni:
 - individuazione dell'appezzamento oggetto di trattamento;

- indicazione dell'avversità considerata o indicazione della tipologia di infestante oggetto dell'intervento e sua fase fenologica;
- data del trattamento, prodotti e quantità utilizzate;

Inoltre, deve riportare – per ciascuna coltura - data di semina o trapianto, fasi fenologiche (e in caso di diserbo anche delle malerbe considerate), data di raccolta.

Se il trattamento è effettuato da un contoterzista, quest'ultimo deve rilasciare al beneficiario l'apposito modulo di cui all'articolo 16, comma 4 del D.Lgs. 150/2012. Il beneficiario inserirà nel registro digitalizzato le informazioni riportate su tale modello.

La distribuzione di prodotti fitosanitari dovrà avvenire in accordo con il/i modelli utilizzati per i **trattamenti fungicidi e/o insetticidi** o la strategia di **diserbo** scelta.

I trattamenti (effettuati in proprio o tramite contoterzi) devono essere riportati sul registro digitalizzato entro trenta giorni dalla loro esecuzione.

2) Il registro di magazzino su supporto digitale che deve riportare – per ciascun prodotto fitosanitario utilizzato sulla superficie oggetto di impegno – le seguenti informazioni:

- giacenza iniziale: quantità (kg o l);
- nome commerciale del prodotto e numero di registrazione
- acquisti (entrate): data e quantità (kg o l);
- utilizzi (uscite): data e quantità (kg o l);
- giacenza finale: quantità (kg o l).

Nel caso di adozione di modelli di simulazione per i **trattamenti fungicidi e/o insetticidi**, il beneficiario deve conservare in azienda per tutto il periodo di impegno la seguente documentazione, riferita a ciascuna annualità di impegno:

- registro digitale dei trattamenti per la superficie oggetto d'impegno;
- registro digitale del magazzino aziendale;
- eventuali modelli rilasciati da contoterzisti;
- grafici o tabelle dei dati e/o delle curve di sviluppo fenologico nel corso dell'annata dell'insetto considerato, derivanti dal modello utilizzato;
- grafici o tabelle sull'andamento epidemiologico dell'annata relativo all'avversità fitopatologica considerata, derivanti dal modello utilizzato.

Nel caso di adozione di strategie per il **diserbo**, il beneficiario deve conservare in azienda per tutto il periodo di impegno la seguente documentazione, riferita a ciascuna annualità di impegno:

- registro digitale dei trattamenti per la superficie oggetto d'impegno;
- registro digitale del magazzino aziendale;
- la traccia informatica derivante dalle macchine utilizzate per le operazioni eseguite in caso di uso di sensoristica (prossimale o da remoto) per il diserbo sito-specifico.

Entro il termine di ciascuna annualità d'impegno (ovvero entro il 31/12 di ogni anno) il beneficiario – mediante l'apposita funzionalità “Comunicazione invio documentazione integrativa” - dovrà inviare la documentazione integrativa con le specifiche tecniche richieste dagli impegni del bando, compilata secondo il modello predisposto dalla Regione Piemonte e scaricabile dalla pagina [SRA24-ACA24-Pratiche di agricoltura di precisione](#) del sito regionale.

Il termine dei 6 mesi, previsto dall'impegno 2, non si applica ai beneficiari in possesso di attrezzature con certificato di regolazione valido fino al 31/12/2023. Per questi ultimi casi permane comunque l'obbligo di effettuare due regolazioni strumentali nel periodo d'impegno.

La validità dell'attestato di regolazione è pari a tre anni. In tutti i casi, permane l'obbligo di effettuare due regolazioni strumentali nel periodo d'impegno con un intervallo minimo di almeno due anni tra le suddette. In merito alla Regolazione strumentale delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari, questa dovrà essere effettuata su tutte le attrezzature per la distribuzione di prodotti fitosanitari registrate nel fascicolo aziendale di Anagrafe Agricola del Piemonte, nella sezione Macchinari agricoli.

Nel caso di attrezzature per la distribuzione di prodotti fitosanitari utilizzate da più aziende in comodato d'uso gratuito o in uso congiunto, queste dovranno essere caricate correttamente nei fascicoli aziendali di Anagrafe Agricola del Piemonte, prima della presentazione delle domande di sostegno e/o pagamento; diversamente, tali attrezzature non saranno ritenute ammissibili.

Nel caso in cui una Azienda agricola acquisti una macchina nuova, il beneficiario è tenuto ad effettuare un controllo funzionale ed una regolazione strumentale entro 6 mesi dall'acquisto.

Anche nel caso in cui una Azienda agricola acquisti una macchina usata il beneficiario è tenuto ad effettuare un controllo funzionale e regolazione strumentale entro 6 mesi dall'acquisto, anche se la macchina in oggetto ha un certificato in corso di validità.

Nei due casi precedenti, l'obbligo di effettuare la seconda regolazione strumentale nel periodo di impegno si applica solo se tale regolazione – dopo l'intervallo minimo di due anni – ricade nel quinquennio di impegno.

2.13.4.3. Azione.3

L'impegno consiste nell'utilizzare almeno una delle seguenti metodologie:

- piattaforme digitali per il calcolo del bilancio irriguo;
- sensori di contenuto idrico del suolo con modalità di registrazione in continuo del contenuto idrico del terreno e trasmissione dei dati e loro archiviazione.

Il beneficiario può abbinare ad una delle metodologie sopra riportate l'utilizzo di mappe di prescrizione con l'obiettivo di affinare ulteriormente le stime di fabbisogno idrico delle colture al fine di ottimizzare ulteriormente l'utilizzo della risorsa idrica, con il suo conseguente risparmio.

Non è ammissibile a premio l'utilizzo di sistemi irrigui per scorrimento.

Gli impianti utilizzati dai beneficiari devono essere dotati di contatore dell'acqua.

1) Piattaforme digitali

Caratteristiche minime dei Sistemi di Supporto alle Decisioni (DSS) che simulano i bilanci idrici.

La piattaforma utilizzata deve effettuare simulazioni di bilanci idrici concatenati giornalieri, parametrizzati per coltura con quantificazione dei parametri idrologici del suolo, acqua utile, soglie di intervento e granulometria con le seguenti caratteristiche:

- modello a serbatoi,
- modello con funzioni di pedotransfer,
- modello con stima evapotraspirazione (minimo richiesto: formula di Hargreaves).

Inoltre, il DSS deve essere in grado di caratterizzare l'impianto irriguo utilizzato, nonché le colture oggetto di intervento. In particolare, per le colture arboree, deve consentire la descrizione dell'impianto culturale (es densità o sesto impianto), nonché le modalità di gestione dell'interfila (es. inerbito, lavorato, pacciamato).

Il beneficiario deve registrare e conservare in azienda per tutto il periodo di impegno la seguente documentazione:

- analisi granulometrica del suolo, relativa alla Superficie oggetto d'impegno;
- grafico e tabelle numeriche dell'andamento del contenuto idrico del terreno riferiti a ciascuna annualità di impegno;
- registrazione della data e dei quantitativi di acqua distribuita per intervento riferiti a ciascuna annualità di impegno;
- lettura del contatore a inizio e fine campagna riferita a ciascuna annualità di impegno.

2) Sensori di umidità del terreno

Il numero di sensori da inserire in campo dipende dalla variabilità della superficie oggetto d'impegno e dalle caratteristiche granulometriche del terreno. È richiesto un minimo di due punti di monitoraggio per ettaro di appezzamento.

Per ogni punto di monitoraggio i sensori devono essere posti almeno a due profondità, coerenti con la profondità radicale della coltura considerata.

I sensori devono registrare in continuo i dati di umidità del terreno; deve essere garantita l'archiviazione dei dati su supporto informatico digitale.

Il beneficiario deve registrare e conservare in azienda per tutto il periodo di impegno la seguente documentazione, riferita a ciascuna annualità di impegno:

- analisi granulometrica del suolo, relativa alla Superficie oggetto d'impegno;
- quantificazione e descrizione dei parametri idrologici calcolati ed utilizzati;
- grafico dell'andamento del contenuto idrico del terreno con registrazione in continuo dei dati di umidità del terreno;
- specifiche adacquata secondo soglie colturali;
- registrazione della data e dei quantitativi di acqua distribuita per intervento;
- lettura del contatore a inizio e fine campagna.

Mappe di prescrizione (facoltative)

La realizzazione delle mappe di prescrizione può derivare dalla combinazione di differenti sistemi informativi della valutazione della variabilità di campo:

- i dati (indicatori di variabilità) utilizzati possono derivare da un campionamento selettivo (ovvero funzionale allo studio della variabilità del campo) e l'analisi anche con metodi indiretti delle caratteristiche chimico – fisiche del suolo (es. granulometria, contenuto di sostanza organica);
- il monitoraggio del vigore vegetativo o del contenuto idrico del terreno nel corso della campagna agraria oggetto dell'intervento di irrigazione attraverso l'utilizzo di sensori remoti (satellite, camere multispettrali portate da sistemi aerei a pilotaggio remoto) o prossimali, allo scopo di rilevare indici di vegetazione.

Entro il termine di ciascuna annualità d'impegno (ovvero entro il 31/12 di ogni anno) il beneficiario – mediante l'apposita funzionalità “Comunicazione invio documentazione integrativa” - dovrà inviare la documentazione integrativa con le specifiche tecniche richieste dagli impegni del bando, compilata secondo il modello predisposto dalla Regione Piemonte e scaricabile dalla pagina [SRA24-ACA24-Pratiche di agricoltura di precisione](#) del sito regionale.

3 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
La superficie richiesta con la domanda di sostegno deve essere mantenuta per tutta la durata dell'impegno, conformemente a quanto stabilito negli aspetti trasversali del Piano Strategico Nazionale della PAC.	

Si rimanda alla PARTE I - PARTE GENERALE, capitolo 1.11 "Variabilità o immutabilità degli appezzamenti, aumenti/riduzioni di superficie o del numero di capi durante il periodo di impegno" e capitolo 1.12 "Altre modifiche nel corso del periodo di impegno".

4 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Utilizzo di materiali di consumo per ugelli antideriva e per la regolazione irroratrici.	

L'impegno consiste nell'acquisto e nel montaggio degli ugelli antideriva su tutte le macchine irroratrici in possesso del beneficiario (a prescindere dall'azione a cui aderisce) entro i termini previsti dalla regolazione obbligatoria (da eseguirsi almeno una volta all'anno come previsto dal PAN compilando l'apposita check list pubblicata sulla pagina internet regionale al seguente link <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/modulistica-controlli-delle-attrezzature-per-lapplicazione-dei-prodotti-fitosanitari>) o strumentale presso un centro prova autorizzato. L'azienda dovrà conservare per l'intero periodo di impegno le fatture dettagliate relative all'acquisto degli ugelli antideriva.

Nel caso in cui il beneficiario disponga già di ugelli antideriva montati sulla macchina, ma non della fattura relativa al loro acquisto, dovrà fornire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi degli artt. 19 e 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445), con la quale ne dichiara il possesso.

5 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Frequentare un corso di formazione e/o acquisire un servizio di consulenza attinenti alle pratiche di agricoltura di precisione adottabili con l'intervento.	

Il beneficiario è tenuto a partecipare entro il secondo anno di impegno, ad almeno un corso di formazione al fine di acquisire conoscenze tecniche più approfondite inerenti la/le azioni alle quali aderisce. I momenti formativi potranno svolgersi sia in aula, sia in campo ed essere attivati anche in modalità e-learning e devono essere organizzati da:

1. Sviluppatore/gestore della Piattaforma informatica utilizzata;
2. Enti di formazione accreditati dalla Regione Piemonte;
3. Regione Piemonte o altri Enti pubblici o Enti di ricerca.

La formazione deve avere una durata minima complessiva di almeno 8 ore.

Il corso deve prevedere il rilascio di un attestato di partecipazione che dovrà essere conservato dall'azienda per il quinquennio di impegno.

In alternativa alla formazione il beneficiario può avvalersi di un servizio di consulenza erogato da personale tecnico specializzato nelle materie previste dal presente bando.

Il servizio di consulenza dovrà essere comprovato da una fattura dettagliata accompagnata da una relazione sulle attività svolte, redatta dal medesimo soggetto.

Il servizio di consulenza non può rientrare tra quelli previsti da SRA01 e SRA29.

L'impegno di acquisizione di servizi di consulenza/formazione in Agricoltura di Precisione può essere assolto anche utilizzando gli interventi SRH01 e SRH03 del PSP/CSR.

2.13.5. ACA24 - Altri obblighi

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

001 - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

002 - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

2.13.6. ACA24 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno. Il premio complessivo spettante al beneficiario è determinato dalla sommatoria degli impegni presi.

Azione		Importo (€)/ha/anno
Azione.1 - Fertilizzazioni	Arboree	180,00€
Azione.1 - Fertilizzazioni	Erbacee	150,00€
Azione.1 - Fertilizzazioni	Ortive	260,00€
Azione.2 - Trattamenti fitosanitari	Arboree	370,00€
Azione.2 - Trattamenti fitosanitari	Erbacee	150,00€
Azione.2 - Trattamenti fitosanitari	Ortive	300,00€
Azione.3 – Irrigazione	Arboree	190,00€
Azione.3 – Irrigazione	Erbacee	300,00€
Azione.3 – Irrigazione	Ortive	410,00€

2.13.7. ACA24 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

2.13.7.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali.

L'intervento in oggetto può essere cumulabile sulla stessa superficie con Ecoschemi o altri interventi SRA secondo la tabella seguente e fatte salve eventuali modifiche del Piano Strategico Nazionale 2023-2027 e/o disposizioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf). (C = cumulabile sulla medesima superficie; casella bianca = non cumulabile sulla medesima superficie; Ecoschemi o altri interventi SRA non riportati nella tabella = non cumulabile sulla medesima superficie).

		ECO 2	ECO 3	ECO 4	ECO 5 – Liv 2		SRA 01	SRA 03		SRA 04	SRA 05		SRA 06	SRA 13	
					Sem.	Arb.		Az 1	Az 2		Az 1	Az 2		Az 1	Az 2
ACA 24	Az 1	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Az 2	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Az 3	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

		SRA 22						SRA 24			SRA 29
		Az. 1	Az. 2.1	Az. 2.2	IA Stoppie	IA Somm.	IA Control	Az. 1	Az. 2	Az. 3	
ACA 24	Az 1	C	C		C	C	C		C	C	C
	Az 2	C	C		C	C	C	C		C	C
	Az 3							C	C		C

Per lo schema generale della cumulabilità sulla medesima superficie tra tutti gli Ecoschemi e gli interventi SRA, si rinvia alla tabella del CSR vigente.

2.13.7.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022

L'intervento in oggetto non è cumulabile sulla stessa superficie con gli aiuti previsti da misure/operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022 ancora attivi nel 2026.

2.13.7.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

Allo scopo di assicurare la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono, con D.D. 979 del 23/11/2023 sono stati approvati gli “Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppi finanziamenti a carico di fondi del bilancio della U.E. individuati tra i pagamenti per l'esecuzione di impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023-2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di impegno e con gli ecoschemi”. L'allegato A alla sopra richiamata determinazione è stato modificato con D.D. n. 907 del 21 ottobre 2025.

All'intervento in oggetto non si applicano riduzioni di pagamento, anche nel caso in cui sulla medesima superficie siano stati richiesti a premio altri interventi SRA-ACA, SRA o eco-schemi tra loro cumulabili.

Le superfici oggetto di aiuto in SRA24 non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento settoriale di **“Azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai medesimi”**, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate).

Nel caso di analoghe **“Azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai medesimi”** finanziate con intervento settoriale nei Programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori, il beneficiario può scegliere di aderire all'intervento settoriale o, in alternativa, all'intervento SRA24 dello sviluppo rurale.

Qualora la medesima superficie sia oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento SRA24 e di quello settoriale, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate), verrà corrisposto esclusivamente il premio relativo all'intervento SRA24.

2.13.8. ACA24 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi

Si rimanda alla PARTE I - PARTE GENERALE, con particolare riferimento ai capitoli:

- 1.1. DEFINIZIONI
- 1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)
- 1.3. FINALITÀ DELLE SRA ACA
- 1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA
- 1.5. PREMI CONCEDIBILI
- 1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
- 1.7. BENEFICIARI E DURATA DEGLI IMPEGNI
- 1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO
- 1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
- 1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE
- 1.11. VARIABILITÀ O IMMUTABILITÀ DEGLI APPEZZAMENTI, AUMENTI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE O DEL NUMERO DI CAPI DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO
- 1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA

PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE



3.1. RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE (ARPEA)

I beneficiari ammessi al sostegno per la prima volta nelle campagne dal 2023 al 2025 per poter continuare a ricevere gli aiuti nel 2026, devono presentare una domanda di pagamento per via telematica entro i termini stabiliti, con le modalità richieste dall'applicativo informatico regionale riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute nell'ordinamento colturale, nei terreni assoggettati all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc.

La domanda di pagamento deve essere presentata esclusivamente mediante trasmissione telematica nell'ambito del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) e si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema. Essa deve essere compilata in tutte le sue parti e riportare tutte le particelle condotte dal richiedente, in concordanza con l'ultima validazione del fascicolo aziendale elettronico. Anche gli allegati devono essere trasmessi per via telematica secondo le modalità richieste dall'applicativo informatico.

I termini e le modalità di presentazione delle domande di pagamento per l'anno di impegno 2026 saranno stabiliti dall'Arpea mediante un provvedimento recante le istruzioni per la presentazione, tra l'altro, delle domande di pagamento per le SRA-ACA del CSR 2023-2027. Esso definirà le scadenze (compreso il termine ultimo comprensivo del ritardo consentito) per la presentazione delle domande 2026 iniziali, di modifica, di revoca e di rinuncia, nonché fornirà indicazioni per l'esecuzione delle istruttorie e dei controlli.

3.2. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CONTROLLI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

L'istruttoria della domanda consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo.

Gli Uffici istruttori effettueranno le istruttorie delle domande di pagamento secondo gli scaglioni comunicati dall'ARPEA.

3.2.1. Principi generali dei Controlli

I controlli sulle domande di pagamento sono realizzati nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) che comprende gli elementi informativi di cui all'articolo 66 del regolamento (UE) n. 2021/2116 per gli interventi previsti dall'articolo 65, par. 2, nonché dal sistema di gestione e controllo di cui all'articolo 60 del medesimo regolamento per le altre tipologie d'intervento.

Gli Stati membri, attraverso gli organismi pagatori o gli organismi da essi delegati, eseguono annualmente controlli amministrativi sulle domande di aiuto e di pagamento per accertare la legittimità e la regolarità conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2021/2116. Tali controlli sono integrati da controlli in loco, che possono essere effettuati da remoto ricorrendo alla tecnologia.

I controlli sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altre comunicazioni;
- b) il rispetto di tutti criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o all'intervento di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- c) i criteri e le norme in materia di condizionalità.

I risultati dei controlli amministrativi e in loco sono valutati per stabilire se eventuali problemi riscontrati potrebbero in generale comportare rischi per operazioni, beneficiari o enti simili. La valutazione individua inoltre le cause di una tale situazione e la necessità di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive.

Le domande di aiuto/pagamento del primo anno di impegno e le domande di pagamento degli anni successivi sono sottoposte a diversi tipi di controlli:

- controlli amministrativi, previsti dai regolamenti dell'Unione europea;
- controlli in loco, previsti dai regolamenti dell'Unione europea;
- controlli per la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda, previsti da norme nazionali e regionali.

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 324 del 20/12/2024 e s.m.i. .

3.2.2. Controlli Amministrativi

Il 100% delle domande di pagamento sono sottoposte ai controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo ad esempio sull'ammissibilità delle superfici.

I controlli amministrativi consentono la rilevazione delle inadempienze in maniera anche automatizzata per mezzo di strumenti informatici, ricorrendo se del caso anche a dati e informazioni contenute in banche dati certificate detenute da altre Amministrazioni, allo scopo di garantire che:

- i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti agli interventi siano soddisfatti;
- non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;
- la domanda di pagamento sia completa e presentata entro il termine previsto e, se del caso, i documenti giustificativi siano stati presentati e dimostrino l'ammissibilità;
- siano rispettati gli impegni a lungo termine, laddove previsto;
- evitare doppi finanziamenti in caso di sovrapposizione tra gli impegni contenuti negli interventi basati sulle superfici e sugli animali elencati nel titolo III, capo II, con particolare riferimento a quelli individuati all'articolo 16, comma 1, lettera d) (di seguito "eco-schemi") e quelli elencati nel titolo III, capo IV, con particolare riferimento agli interventi previsti dall'articolo 69, lettera a) (di seguito "SRA-ACA") del regolamento (UE) 2021/2115.

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 324 del 20/12/2024 e s.m.i. .

3.2.3. Controlli in loco

I controlli in loco sui campioni estratti sono eseguiti dagli Organismi Pagatori o da soggetti da essi delegati. Le modalità di esecuzione dei controlli in loco sono definite dagli Organismi Pagatori sulla base di Linee guida definite da Agea coordinamento.

I controlli in loco organizzati dagli Organismi Pagatori dovranno avere un livello di qualità minimo, sufficiente a garantire il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno sottoposta a controllo, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi, i requisiti e le norme in materia di condizionalità.

Nell'eseguire i controlli in loco sarà assicurata la massima sinergia e comunicazione incrociata con il

sistema di monitoraggio delle superfici (AMS), con i controlli aziendali e con quelli amministrativi.

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 324 del 20/12/2024 e s.m.i..

3.2.4. Riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni o altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali di cui al regolamento (UE) n. 2021/2115

Ai fini e per gli effetti dell'art. 12 del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 e successive modifiche, in caso di mancato rispetto:

- degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per gli interventi connessi alla superficie e agli animali del regolamento (UE) 2021/2115,
- oppure degli altri obblighi dell'intervento, se pertinenti, stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale o previsti dal PSP (es. requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e del benessere animale; "mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione").

Si applica per ogni inosservanza, una riduzione o l'esclusione ove per esclusione si intende la riduzione totale del pagamento, dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento per intervento o azione, o macrogruppo coltura, o gruppo coltura, o coltura, o parcella di riferimento, UBA o capo, a cui si riferiscono gli impegni violati.

In riferimento agli interventi SRA del vigente PSP PAC 2023-2027 per l'Italia e del vigente CSR 2023-2027 del Piemonte ed in applicazione del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. e del Decreto del Masaf n. 93348 del 26.02.2024, nonché in attuazione della determinazione n. 312 del 19.04.2024 e s.m.i. del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027, sono state definite le riduzioni ed esclusioni mediante i seguenti provvedimenti attuativi (determinazioni dirigenziali):

- Determinazione Dirigenziale n. 327 del 30/04/2024 "PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027: interventi SRA-ACA 1, 3 azione 2, 5, 6 e SRA29. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024";
- Determinazione Dirigenziale n. 347 dell'08/05/2024 "PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inadempienze in merito agli interventi SRA-ACA 08, 14, 17 e ai requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti, di prodotti fitosanitari e al benessere degli animali, in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024";
- Determinazione Dirigenziale n. 400 del 21/05/2024 "PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inadempienze in merito all'intervento SRA24-ACA24, in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024";
- Determinazione Dirigenziale n. 968 del 09/12/2024 "PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inadempienze in merito all'intervento SRA22-ACA22, in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024";
- Determinazione Dirigenziale n. 1007 del 16/12/2024 "PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento di taluni interventi SRA, in attuazione del d.lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024: modifiche alle determinazioni dirigenziali n. 327 del 30 aprile 2024 e n. 400 del 21 maggio 2024";
- Determinazione Dirigenziale n. 301 del 02/04/2025 "PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento da applicare in caso di inadempienze

- riscontrate in merito agli interventi SRA10-ACA10 e SRA12-ACA12, in attuazione del d.lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024 e s.m.i.”;
- Determinazione Dirigenziale n. 476 del 13/06/2025 “PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento di taluni interventi SRA, in attuazione del d.lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024: modifica alla determinazione dirigenziale n. 327 del 30 aprile 2024 e s.m.i.”;
 - Determinazione Dirigenziale n. 477 del 13/06/2025 “PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento di taluni interventi SRA, in attuazione del d.lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024: modifica alla determinazione dirigenziale n. 327 del 30 aprile 2024 e s.m.i.”;
 - Determinazione Dirigenziale n.686 del 12/08/2025 “PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento applicabili, ai sensi del d.lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i. e del DM n. 93348 del 26.02.2024, in caso di inadempienze relative agli interventi SRA10-ACA10 e SRA12-ACA12: modifiche alla determinazione dirigenziale n. 301/A1705B/2025 del 2/04/2025”;
 - Determinazione Dirigenziale n. 1060 del 01/12/2025 “PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento da applicare in caso di inadempienze riscontrate in merito agli interventi SRA03-ACA03 (Azione 1), SRA04-ACA04 e SRA13-ACA13 (Azioni 1 e 2), in attuazione del d.lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024 e s.m.i.”;
 - Determinazione Dirigenziale n. 1065 del 01/12/2025 “PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento da applicare in caso di inadempienze riscontrate in merito all'intervento SRA01-ACA01 "Produzione integrata": modifica della determinazione dirigenziale n. 327 del 30 aprile 2024 e s.m.i.”;
 - Determinazione Dirigenziale n. 1220 del 15/12/2025 “PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027 - Modifiche alle disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento da applicare in caso di inadempienze relative agli interventi: SRA22-ACA22 (DD n. 968 del 9 dicembre 2024), SRA06-ACA6 (DD n. 1007 del 16 dicembre 2024) e SRA03-ACA3, Azione 2 (DD n. 327 del 30 aprile 2024)”.

Qualora la domanda di pagamento non sia fatta pervenire entro la scadenza per la presentazione tardiva, la relativa annualità di premio non può essere erogata. In questo caso la continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, può essere riconosciuta qualora sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e possa essere verificata dall'ufficio istruttore, in funzione dell'intervento/azione interessata, mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento in loco. A tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, possono essere erogate le successive annualità di pagamento.

Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse riferite all'anno in cui la domanda di pagamento non è stata presentata e, pertanto, non spetta alcun pagamento, il beneficiario si considera debitore di una somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini previsti.

Le domande di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci, fatta eccezione per i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali.

3.2.5. Verifica delle dichiarazioni rese con la domanda

I controlli sulle dichiarazioni rese nelle domande sono previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i. e dalla legge

regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione” e s.m.i. .

Sono esclusi dal beneficio i richiedenti a carico dei quali, dal controllo in oggetto, risulti che per lo svolgimento di attività imprenditoriali hanno riportato l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32 quater Codice penale).

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 324 del 20/12/2023 e s.m.i. .

3.3. CLAUSOLA DI ELUSIONE

Ai sensi dell'art. 62 del regolamento (UE) 2021/2116, fatte salve disposizioni specifiche del diritto dell'Unione, gli Stati membri adottano misure effettive e proporzionate per evitare l'elusione delle disposizioni del diritto dell'Unione e provvedono, in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.

L'Organismo pagatore regionale (Arpea) potrà prevedere particolari disposizioni in merito alla clausola di elusione.



PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

4.1. SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ai sensi della l.r. 14/2014 (art. 15, comma 1), l'avvio del procedimento deve essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge possono intervenire. Le informazioni da indicare nella comunicazione di avvio del procedimento sono specificate nell'art. 16, comma 1 della l.r. 14/2014.

Se per il numero dei destinatari non è possibile o risulta particolarmente gravoso trasmettere a ciascuno dei soggetti interessati una comunicazione personale, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi della comunicazione di avvio del procedimento mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento (art. 16, comma 2 della l.r. 14/2014).

La competenza per lo svolgimento delle fasi procedurali riferite alle domande di pagamento è in capo all'Organismo pagatore Arpea, in quanto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 20-6877 del 15.05.2023, che ha individuato in ultimo i procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura e i relativi termini di conclusione, non è di competenza della citata Direzione.

4.2. RIESAMI, RICORSI, COMUNICAZIONI

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di pagamento del Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte vengono gestiti in conformità alle disposizioni unionali e nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo, con particolare riferimento alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. e alla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Capo IV, articoli da 15 a 21).

Il regolamento (UE) n. 2021/1060 (art. 69, par. 7) prevede che gli Stati membri adottano disposizioni atte ad assicurare l'esame efficace delle denunce riguardanti i fondi.

Le procedure di valutazione dei reclami individuate nella normativa nazionale e regionale devono fornire un sistema di garanzie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei beneficiari nei confronti delle decisioni della Pubblica Amministrazione, inclusa la possibilità di partecipare al procedimento di riesame. Ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, l'ufficio istruttore (o l'Organismo pagatore) che ritenga di dover procedere al rigetto della domanda è tenuto a comunicare al soggetto richiedente, prima di adottare il provvedimento, i motivi di non accoglimento (totale o parziale) della domanda indicando il termine di 10 giorni consecutivi per la presentazione di una richiesta di riesame comprensiva di osservazioni e/o documenti. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto. A seguito della valutazione degli elementi eventualmente presentati dal richiedente in risposta al preavviso di rigetto, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio.

Qualora in esito al riesame sia adottato un provvedimento di rigetto della domanda, questo può essere impugnato di fronte all'autorità giudiziaria a tutela delle posizioni di interesse legittimo, entro i seguenti termini:

- 60 giorni dalla notifica (o dalla piena conoscenza del provvedimento amministrativo) per il ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale);
- oppure 120 giorni dalla notifica per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si tratta di rimedi giurisdizionali alternativi, per cui l'utilizzo di uno esclude la possibilità di ricorrere all'altro. Le decisioni dell'autorità giudiziaria, in entrambi i casi, sono impugnabili in un secondo grado di giudizio.

A tutela delle posizioni di diritto soggettivo è possibile presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

L'Amministrazione può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale.

La Regione Piemonte, inoltre, ha istituito con l.r. n. 50/1981 la figura del «Difensore civico» il quale, esercitando le proprie funzioni in autonomia in quanto non soggetto a controllo gerarchico e funzionale, assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei confronti delle amministrazioni interessate.

In particolare, questa figura interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale e/o enti collegati un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo. In tale ipotesi il Difensore, valutata la fondatezza del reclamo, richiede agli uffici competenti le informazioni necessarie e, a seguito dell'istruttoria, formula i propri rilievi agli uffici e al soggetto interessato indicando, se necessario, le iniziative da intraprendere.

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) e del Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 che ne ha dato attuazione a partire dal 2013, lo scambio di informazioni tra Pubblica Amministrazione e imprese (presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti) avviene esclusivamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Fatta eccezione per la presentazione delle istanze e di documentazione ad esse allegata che avviene mediante canale telematico e procedure specificamente autorizzate, ogni altra comunicazione avviene attraverso la posta elettronica certificata (PEC).

La notifica di atti della Pubblica Amministrazione tramite la PEC, compresa la notifica per compiuta giacenza, produce effetti giuridici dal momento in cui il gestore della casella PEC del notificante (ossia la Pubblica Amministrazione) rende disponibile la ricevuta di accettazione che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio (eventualmente con atti/documenti) alla casella di posta del destinatario, anche nei casi in cui la casella di posta di quest'ultimo risulti satura ovvero l'indirizzo PEC non valido o non attivo.

La trasmissione del documento per via telematica effettuata tramite la PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Con la domanda viene richiesta la sottoscrizione dell'impegno a mantenere in esercizio la casella PEC dichiarata nel fascicolo aziendale disponibile nel sistema informativo (costituente l'ultimo aggiornamento) fino alla fine del procedimento e all'adozione dell'atto finale.

4.3. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti con la domanda ed acquisiti dalla Regione Piemonte e/o dall'ARPEA vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e in particolare del regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, denominato 'Regolamento Generale sulla protezione dei dati' (GDPR), in vigore dal 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del Decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.lgs 101/2018 di adeguamento al regolamento citato.

L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del GDPR è fornita mediante pubblicazione sul portale servizi.regione.piemonte.it in apertura dei servizi on-line, quale il servizio per la compilazione e la presentazione della domanda.

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara di aver ricevuto in forma orale o scritta o di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

4.4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamenti dell'Unione Europea per la politica agricola comune

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n.1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022, che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;
- Regolamento delegato (UE) 2023/57 della Commissione del 31 ottobre 2022, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 che, a sua volta, integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) 2023/370 della Commissione del 13 Dicembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure, i termini di presentazione da parte degli Stati membri delle domande di modifica dei piani strategici della PAC e gli ulteriori casi per i quali non si applica il numero massimo di modifiche dei piani strategici della PAC che possono essere presentate ogni anno civile;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione del 12 febbraio 2024, che deroga al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norma BCAA) 8, le date di ammissibilità delle spese per il contributo del FEAGA e le norme relative alle modifiche dei piani strategici della PAC per quanto riguarda le modifiche di determinati regimi ecologici per l'anno di domanda 2024;
- Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni;
- Regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2025 recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni.

Norme statali

- DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

- Legge n. 241/90 e s.m.i. «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»;
- Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia che è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 ed è operativo a partire dal 1° gennaio 2023; tale Piano da ultimo modificato con Decisione C(2026)745 dell'11 febbraio 2026 che, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include le schede contenenti "elementi stabiliti a livello regionale" per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome possono attivare sul proprio territorio;
- Decreto del Ministero dell'agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 23 agosto 2022, n. 362512 "Attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8, per l'anno di domanda 2023";
- Decreto Legge 11 novembre 2022, n. 173 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste", in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" e "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" e "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali", convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 23 dicembre 2022, n. 660087 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti";
- Decreto interministeriale 28 dicembre 2022, n. 664304 "Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116";
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 9 marzo 2023, n. 147385 "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";
- Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42 "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune";
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 30 marzo 2023, n. 185145 "Modifica del Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 23 dicembre 2022 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti" e del Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 9 marzo 2023 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 30 marzo 2023, n. 185101 "Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022";

- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 22 maggio 2023, n. 263980 "Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 recante "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune";
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 28 giugno 2023, n. 337220 "Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune";
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 4 agosto 2023, n. 410739 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità";
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 27 settembre 2023, n. 525680 " Disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 e precisazioni in merito alla densità di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente e alla coltivazione della canapa";
- Decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola";
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 26 febbraio 2024, n. 93348 "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027";
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 27 febbraio 2024, n. 96279 "Deroga al primo requisito della norma BCAA8 della condizionalità di cui al Piano strategico della PAC 2023-2027 per l'anno di domanda 2024, in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione";
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 29 febbraio 2024, n. 101344 "Modifica del decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 28 giugno 2024, n. 289235 "Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024";

Siti internet nazionali in materia di politica agricola e relativi agli interventi agro-climatico-ambientali

https://www.reterurale.it/PAC_2023_27

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24349>

<https://www.reterurale.it/produzioneintegrata>

Norme e atti regionali

- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione, disponibile all'indirizzo:
<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegfo/elencoLeggi.do?annoLegge=2014>
- Complemento regionale per lo sviluppo rurale 2023-2027 (CSR) adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 e da ultimo modificato con DGR n. 2-941 del 31 marzo 2025, in applicazione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e da ultimo modificato con Decisione C(2026)745 dell'11 febbraio 2026, disponibile sul sito internet regionale all'indirizzo:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/complemento-regionale-per-sviluppo-rurale-2023-2027-csr>
- Determinazione Dirigenziale n. 339 del 18/04/2023 "Approvazione del regolamento per l'erogazione dell'assistenza tecnica necessaria all'esecuzione dell'impegno "avvalersi dell'assistenza di un tecnico abilitato alla consulenza in difesa fitosanitaria" degli interventi SRA01-ACA 1 "Produzione integrata" e SRA 29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica" del Complemento della Regione Piemonte per lo Sviluppo Rurale";
- Determinazione Dirigenziale n. 979 del 20/11/2023 "Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppio finanziamento a carico di fondi del bilancio della U.E. in caso di potenziale sovrapposizione dei pagamenti per gli impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023- 2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di attuazione e/o con Gli Ecoschemi";
- Determinazione Dirigenziale n. 312 del 19/04/2024 e s.m.i. "Sostegno allo sviluppo rurale di cui al reg. (UE) 2021/2115, al PSP PAC e al CSR 2023-2027 -Interventi connessi alla superficie e/o agli animali e soggetti al sistema SIGC: disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del reg. (UE) n. 2021/2116 e del d.lgs n. 42 del 2023 e loro s.m.i. e nelle more della pubblicazione del D.M. n. 94438 del 26/02/2024";
- Determinazione Dirigenziale n. 327 del 30/04/2024 "PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027: interventi SRA-ACA 1, 3 azione 2, 5, 6 e SRA29. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024";
- Determinazione Dirigenziale n. 347 dell'08/05/2024 "PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inadempienze in merito agli interventi SRA-ACA 08, 14, 17 e ai requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti, di prodotti fitosanitari e al benessere degli animali, in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024";
- Determinazione Dirigenziale n. 400 del 21/05/2024 "PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inadempienze in merito all'intervento SRA24-ACA24, in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024";

- Determinazione Dirigenziale n. 775 del 07/10/2024 “Modifiche ed integrazioni alla Determinazione dirigenziale n. 339/A1705B/2023 del 18.04.2023 e s.m.i., recante il regolamento per l'erogazione dell'assistenza tecnica necessaria all'esecuzione dell'impegno “avvalersi dell'assistenza di un tecnico abilitato alla consulenza in difesa fitosanitaria” degli interventi SRA01-ACA 1 e SRA 29 del CSR del Piemonte per lo Sviluppo Rurale, adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023, riadottato in ultimo con la DGR del 30 aprile 2024, n. 5-8514”;
- Determinazione Dirigenziale n. 968 del 09/12/2024 “PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inadempienze in merito all'intervento SRA22-ACA22, in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024”;
- Determinazione Dirigenziale n. 1007 del 16/12/2024 “PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento di taluni interventi SRA, in attuazione del d.lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024: modifiche alle determinazioni dirigenziali n. 327 del 30 aprile 2024 e n. 400 del 21 maggio 2024”;
- Determinazione Dirigenziale n. 301 del 02/04/2025 “PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento da applicare in caso di inadempienze riscontrate in merito agli interventi SRA10-ACA10 e SRA12-ACA12, in attuazione del d.lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024 e s.m.i.”;
- Determinazione Dirigenziale n. 420 del 22/05/2025 “Modifiche ed integrazioni alla Determinazione dirigenziale n. 339/A1705B/2023 del 18.04.2023 e s.m.i., recante il regolamento per l'erogazione dell'assistenza tecnica necessaria all'esecuzione dell'impegno “avvalersi dell'assistenza di un tecnico abilitato alla consulenza in difesa fitosanitaria” degli interventi SRA01-ACA 1 e SRA 29 del CSR del Piemonte per lo Sviluppo Rurale”;
- Determinazione Dirigenziale n. 476 del 13/06/2025 “PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento di taluni interventi SRA, in attuazione del d.lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024: modifica alla determinazione dirigenziale n. 327 del 30 aprile 2024 e s.m.i.”;
- Determinazione Dirigenziale n. 477 del 13/06/2025 “PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento di taluni interventi SRA, in attuazione del d.lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024: modifica alla determinazione dirigenziale n. 327 del 30 aprile 2024 e s.m.i.”;
- Determinazione Dirigenziale n.686 del 12/08/2025 “PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento applicabili, ai sensi del d.lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i. e del DM n. 93348 del 26.02.2024, in caso di inadempienze relative agli interventi SRA10-ACA10 e SRA12-ACA12: modifiche alla determinazione dirigenziale n. 301/A1705B/2025 del 2/04/2025”;
- Determinazione Dirigenziale n. 907 del 21/10/2025 “D.D. n. 979 del 20/11/2023 “Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppio finanziamento a carico di fondi del bilancio della U.E. in caso di potenziale sovrapposizione dei pagamenti per gli impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023-2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di attuazione e/o con gli Ecoschemi”: modifiche all'Allegato A, parte integrante e sostanziale”;
- Determinazione Dirigenziale n. 1060 del 01/12/2025 “PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento da applicare in caso di inadempienze riscontrate in merito agli interventi SRA03-ACA03 (Azione 1), SRA04-ACA04 e SRA13-ACA13 (Azioni 1 e 2), in attuazione del d.lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024 e s.m.i.”;

- Determinazione Dirigenziale n. 1065 del 01/12/2025 "PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento da applicare in caso di inadempienze riscontrate in merito all'intervento SRA01-ACA01 "Produzione integrata": modifica della determinazione dirigenziale n. 327 del 30 aprile 2024 e s.m.i.";
- Determinazione Dirigenziale n. 1220 del 15/12/2025 "PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027 - Modifiche alle disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento da applicare in caso di inadempienze relative agli interventi: SRA22-ACA22 (DD n. 968 del 9 dicembre 2024), SRA06-ACA6 (DD n. 1007 del 16 dicembre 2024) e SRA03-ACA3, Azione 2 (DD n. 327 del 30 aprile 2024)".

Disposizioni regionali in materia di condizionalità

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 43-7214 del 13/07/2023 "Disciplina dei regimi di condizionalità, che devono rispettare gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC, in attuazione del decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2020, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, e del decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. Revoca della D.G.R. n. 13-1620 del 3 luglio 2020";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-634 del 23/12/2024 "Regolamento (UE) 2021/2115. Politica agricola comune (PAC). Approvazione, a seguito delle modifiche al decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023, apportate dai decreti ministeriali n. 101344 del 29 febbraio 2024 e n. 289235 del 28 giugno 2024, delle modifiche all'Allegato 1 della DGR n. 43-7214 del 13 luglio 2023, come tecnicamente aggiornata con la DD n. 905/A1705B/2023 del 26 ottobre 2023";
- Determinazione Dirigenziale n. 905 del 26/10/2023 "Modifiche e integrazioni tecniche all'allegato 1 della DGR n. 43-7214 del 13/7/2023, recante disciplina dei regimi di condizionalità applicabili ai beneficiari del sostegno della PAC".

Norme e documentazione dell'Organismo pagatore Arpea

- Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 324 del 20/12/2024;
https://www.arpea.piemonte.it/documentazione?combine=&field_categoria_documento_target_id%5B127%5D=127&field_tipo_di_documento_target_id=All&field_data_documento_value%5Bmin%5D=&field_data_documento_value%5Bmax%5D=&sort_bef_combine=created_DESC
- Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite approvato con determinazione n. 351 del 10/12/2020.
<https://www.arpea.piemonte.it/documentazione/manuale-delle-procedure-recupero-delle-somme-indebitamente-percepite-approvato>

Pubblicazioni editoriali e materiale informativo del CSR

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/nuova-pac-sviluppo-rurale-2023-2027-per-piemonte>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/comunicazione-sviluppo-rurale-2023-2027/materiali-comunicazione-sviluppo-rurale-2023-2027-0>

In merito al Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan>

4.5. CONTATTI

E' possibile richiedere informazioni tramite e-mail a: infoagricoltura@regione.piemonte.it oppure psr@regione.piemonte.it

Può essere consultato un servizio telefonico per informazioni amministrative in materia di agricoltura, attivo dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 18.00 (festivi esclusi) al Numero verde 800.333.444. E' anche possibile inviare una e-mail a: 800333444@regione.piemonte.it

Si può richiedere l'assistenza agli applicativi del PSR 2023-2027 al numero di telefono 0110824455 (lun-ven ore 8.00-18.00, festivi esclusi) oppure compilando l'apposito form sul sito:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/sviluppo-rurale-2023-2027>